



I S E M P R E V E R D E

ETTORE COPPI



# Le università italiane nel Medio Evo

ATHENA  
EDIZIONI

Athena Edizioni ti regala questo libro in formato cartaceo, stampato e spedito gratuitamente a casa tua. Infatti per ogni libro acquistato dal sito potrai scegliere un libro della collana Sempreverde in omaggio. Visita [edizioniathena.it](http://edizioniathena.it) per maggiori informazioni.

## CAPITOLO PRIMO

Costituzione delle università - Atti che precedevano la loro fondazione - Inviti ai professori e agli scolari - Editto ai sudditi - Riconoscimento sovrano - Le università causa di pubblica ricchezza - Frequenza degli scolari - Gradi di nobiltà dei dottori e degli scolari - Divisione delle università in nazioni - Ultramontani e Citramontani - Primato dell'università dei giuristi sopra quella degli artisti - Discordie cui dette luogo - Editto di Emanuele Filiberto - Iscrizione degli scolari stranieri nelle matricole universitarie - Fonti della legislazione scolastica medioevale - Mantenimento delle università e loro entrate ordinarie - Influenza ecclesiastica negli studii.

Il periodo di civiltà che passò dal secolo XII al XVI fu il più favorevole allo sviluppo e all'incremento delle università italiane. In poco più di un secolo, l'Italia vide sorgere e formarsi questi grandi centri di attività scientifica che ben presto acquistarono celebrità in tutta l'Europa. Le nostre Repubbliche divenute ricche e potenti, facevano a gara per accogliere i dotti colmandoli d'onori e benefizi; e il culto del sapere, dapprima ristretto a pochi, divenne ben presto così generale e diffuso in tutte le classi sociali, che non solo le più grandi, ma anche le più umili ed oscure città aspiravano al vanto di fondare un proprio Studio.

[107]

Il carattere prevalente delle nostre università nel primo periodo della loro formazione, fu quello di libere colonie composte di maestri e scolari

che facevano vita comune, dividevano le stesse sorti e partecipavano ai medesimi diritti e privilegi proprii della corporazione. Senza stabilire un limite alle loro escursioni, nè una dimora permanente, gli scolari emigravano insieme ai dottori in luoghi diversi e fissavano la loro residenza in quelle città che accordavano loro il godimento di più estese immunità e di più larghe franchigie.

La fondazione di una università era preceduta da certi atti e condizioni preliminari, delle quali brevemente parleremo.

Quando una città aveva stabilito di fondare uno Studio, era sua prima cura di richiamare nella nascente università un numeroso concorso di studiosi, e a tal'uopo cercava d'intraprendere accordi e trattative con alcuni dottori e scolari che si trovavano in qualche altra università e spediva

attorno messi ed ambasciatori con lettere circolari, stipulando i relativi patti ed esponendo il numero e la qualità dei privilegi che intendeva di concedere. In questo modo si formarono, dopo Bologna, quasi tutte le università italiane.

Venuti i dottori e gli scolari a fondare la nuova università, il Comune promulgava un severissimo editto col quale intimava a tutti gli abitanti della città e territorio di frequentare il nuovo Studio sotto pena di gravi ammende<sup>1</sup>.

---

1 Eccone un esempio: «Nullus de Civitate Comitatu vel destrictu Florentiae qui velit studere in aliqua quacunque scientia, audeat vel presumat deinceps ire vel stare ad studendum in aliqua scientia ad aliud aliquod Studium quam in Civitate Florentiae et in Studio in Civitate Florentiae deinceps perpetuo, ordinato, et quicumque Civis Comitativus vel Districtualis dicte

Ogni Comune che aveva fondato un nuovo Studio, oltre i dottori che già avea acquistati, si dava cura di chiamarne altri per accrescere col loro nome la fama dell'università e il numero degli scolari. Vedremo, parlando dei dottori, come i più illustri fra essi avessero inviti simultanei e ripetute sollecitazioni da molte città le quali facevano a gara nel concedere loro i più estesi privilegi e tutte le immunità e gli onori che avessero domanda-

---

Civitatis Florentie ivisset vel esset citra montes ad aliquod aliud Studium seu Civitatem vel terram causa studendi teneatur et debeat redire ad Civitatem et Studium Civitatis Florentie hinc ad per totum mensem Decembris proxime futurum sub poena librarum mille florenorum parvorum....» (PREZZINER, *Storia dello Studio di Firenze*, 87).

to.

L'esistenza legale dell'università cominciava quando la sanzione sovrana le aveva impresso il carattere di pubblico istituto, e col mezzo di un decreto, se il riconoscimento veniva dall'imperatore, o di una bolla, se dal papa, aveva assunto il grado e preso il nome di Studio generale (*Studium generale*). La dimanda per ottenere questo titolo veniva fatta al papa o all'imperatore (ma più spesso al papa) dalla stessa università che si era fondata e a nome della città dove essa risiedeva. Conseguito il grado di Studio generale, la nuova università acquistava il pieno e legittimo uso delle franchigie e delle immunità scolastiche e la personalità giuridica.

Per dare un'idea esatta del modo col quale si formavano le università, recheremo in italiano la

Carta di Vercelli, che è il documento più completo che ci rimanga [109] relativo all'organismo e alla costituzione originaria dei corpi scolastici del medio evo:

## CONVENZIONE DELL'ANNO 1228

sull'università di Vercelli

*(Carta Studii et scholarium commorantium in  
Studio vercellarum)*

Nell'anno dell'incarnazione del Signore 1228, martedì, quattro del mese di aprile.

Queste sono le condizioni apposte confermate e promesse reciprocamente fra il signor Alberto *de Bondonno* e il signore Guglielmo *de Ferrari* ambasciatori e procuratori nominati dal Comune di Vercelli, dal signor Rinaldo Troti Podestà di Vercelli a nome dello stesso Comune per stabilire

e confermare le infrascritte condizioni che già risultavano nell'atto stipulato dal Notaro Pietro *do Englesho* da una parte; e dall'altra dal signore Adamo *de Canoco* Rettore dei Francesi, Inglesi e Normanni, e da Maestro Rinaldo de Boxevilla e da maestro Enrico de Stancio in nome loro e in quello dell'università degli scolari e da Maestro Jacopo de Iporegia che si qualificò *procuratore degli scolari italiani* e da Guglielmo de Hostalio Vicario del signor Corrado nipote dell'Arcivescovo altro Procuratore degl'Italiani in nome loro e dell'università e da Goffredo Rettore dei provinciali, degli Spagnuoli e dei Catalani, e da Raimondo Guglielmo e Pellegrino di Marsiglia in nome loro e dell'università degli scolari; cioè che il Podestà di Vercelli a nome dello stesso Comune, darà agli scolari e alla loro corporazione (*univer-*

*sitati*) cinquecento<sup>2</sup> alloggi dei migliori della città e più ancora se saranno necessari in modo, che il fitto del migliore di tali alloggi non ecceda la somma di [110] nove o dieci lire di Pavia e la tassazione debba farsi per tutte le altre case prese a pigione, ad arbitrio di due scolari e due cittadini, e se nascesse discordia fra loro, si adisca il Vesco-vo o altro ecclesiastico del Capitolo di Vercelli a scelta del Comune o dei Rettori, cominciando a pagarsi il fitto a carnevale. Se poi si trovassero nello stesso tempo più alloggi adatti agli scolari, anche se fossero di un solo padrone, e avessero un solo ingresso, si dovranno considerare per al-

---

2 Nel testo si lesse dapprima *quinguaginta* (50) in luogo di *quingenta* (500). I più recenti storici hanno corretto un tale errore (VALLAURI, *St. delle univ. piemontesi*, vol. I, pag. 21, nota 1. - SAVIGNY, III, pag. 258).

loggi separati ad arbitrio dei surricordati. Da questi cinquecento alloggi debbonsi eccettuare quelli situati nelle strade in cui sogliono dimorare i forestieri che vengono a Vercelli in occasione delle fiere, o per tutto l'anno.

Gli alloggi presi a fitto dai professori e dagli scolari saranno consegnati al Podestà o a chi ne fa le veci, e se per turbolenze o discordie, o per altre giuste o necessarie cagioni, ne fosse loro domandata prima la restituzione, dal Podestà o da un suo rappresentante saranno di tutto indennizzati prima che abbiano abbandonati gli alloggi. I quali debbano esser lasciati liberi dopo che ne fu fatta richiesta dagli scolari a loro arbitrio e col parere del Podestà, e accomodati ad uso di case di studio (*ad opus studii*) nel termine di otto giorni e se passa questo tempo, gli scolari possono, se vogliono, fare le spese necessarie per conto del

padrone.

Di più hanno promesso i precitati Procuratori a nome del Comune di Vercelli che il Comune stesso darà in prestito agli scolari e alla loro corporazione danaro, fino alla somma di diecimila lire pavesi, coll'interesse di due danari fino a due anni, e di tre fino a sei anni, la qual somma a cura del Comune di Vercelli sarà depositata in quantità sufficiente agli usi degli scolari in luogo adatto e sicuro<sup>3</sup> come a Venezia, e sarà sborsata ad essi dietro pegno stipulato con atto pubblico; il qual pegno verrà restituito subito che gli scolari avranno preso alloggio in Vercelli, obbligandosi con mallevadoria idonea e col vincolo del giuramento, di restituire il danaro ricevuto e di non commette-

---

3 Nel testo della Carta dice *totum*. Il Savigny scrive *tutum*, altrimenti il senso non sarebbe chiaro.

re frodi [111] di sorta. Il danaro restituito sarà versato nell'erario comunale di Vercelli e conservato per darlo in prestito agli scolari bisognosi cogli stessi patti e condizioni. Il frutto non verrà computato dal Comune di Vercelli in capitale, e la restituzione della somma verrà fatta dagli scolari a rate, cioè per un terzo o per la metà, potendosi anche rinnovare il prestito e la mallevadoria.

Il Comune di Vercelli non lascerà asportare le vettovaglie fuori della giurisdizione di Vercelli; ma le farà introdurre in città senza inganno e due volte per settimana farà fare un mercato col divieto che le dette vettovaglie siano vendute (*ante tertiam*) ai rivenditori eccetto per i quadrupedi e per il vino, e ciò sempre col giuramento e la fede del Podestà di cedere il mercato a speciali persone, cioè al conte Pietro di Massimo (*Petro de Massimo*), al conte Ottone di Biandrate (*Comiti Ottoni*

*de Blandrate*), al conte Gozio di Biandrate (*Comiti Gozio de Blandrate*) e al conte Guidone di Biandrate (*Comiti Guidoni de Blandrate*). - Il Comune di Vercelli dovrà porre nei suoi magazzini cinquecento moggi di frumento e cinquecento moggi di segale (*sicalis*), secondo la misura di Vercelli, e dargli agli scolari soltanto, e non ad altri per il prezzo di acquisto, e ciò in tempo di carestia e dietro richiesta degli stessi scolari.

Inoltre, il Comune di Vercelli stabilirà un salario competente ad arbitrio di due scolari e di due cittadini; e in caso di discordia, ad arbitrio del Vescovo. Gli stipendi debbono stabilirsi prima della festa di tutti i Santi e pagarsi prima della festa di S. Tommaso apostolo, cioè ad un teologo, a tre professori di legge, a due decretisti e a due decretalisti, a due medici, a due dialettici e a due grammatici.

Gli scolari di Vercelli e del distretto non sono obbligati di dare nessun dono ai maestri (*magistris vel dominis*)<sup>4</sup>.

[112]

I professori che debbono ricevere il salario dal Comune di Vercelli saranno eletti da quattro Rettori, cioè: dal Rettore dei Francesi, dal Rettore degl'Italiani, da quello dei Tedeschi e dei provin-

---

4 Nel testo del documento si trovano sempre unite queste due parole che hanno un significato storico. Infatti dicevasi (*magister*) il professore in genere, (*dominus*) l'insegnante di cui lo scolaro aveva fatto la libera scelta.

Colle due parole *dominus* e *socius*, l'una relativa all'insegnante e l'altra allo scolare, si esprimeva quel vincolo di rispettosa familiarità che si era formato nella vita scolastica medioevale fra maestri e discepoli.

ciali i quali con giuramento dovranno obbligarsi di scegliere i migliori insegnanti tanto della città che di fuori e sostituirne altri migliori fino al punto che crederanno di poterne tenere a stipendio. La scelta sarà fatta da tre e in caso di dissenso si aggiungerà ad essi un lettore provvisorio di teologia, il quale si obbligherà con giuramento di scegliere in buona fede il migliore di quelli sui quali è nata controversia fra i Rettori, assistendo alle elezioni che dovranno farsi nei primi quindici giorni del mese di aprile successivo.

Colui che sarà Podestà di Vercelli, dovrà spedire nei quindici giorni dopo avvenute le elezioni degl'insegnanti a spese del Comune di Vercelli ambasciatori giurati, i quali in buona fede e ad utilità dello Studio vercellese invitino i professori eletti ad assumere l'insegnamento.

Il Comune di Vercelli procurerà di conservare la pace nella città e nel distretto di Vercelli e di ciò prenderà cura il Podestà del Comune.

Nessuno scolare potrà dare in pegno agli altri scolari se non sarà stato a ciò obbligato dal Comune.

Se qualche scolare o un suo rappresentante sarà derubato nella città o nel distretto di Vercelli o in altro distretto, il Comune farà a suo favore tutto ciò che suol fare a vantaggio dei cittadini procurando in buona fede per mezzo di lettere o di ambasciatore che possa venire reintegrato nel suo avere.

Gli scolari o i loro rappresentanti non dovranno ricevere offesa alcuna nè saranno catturati per occasione di guerre discordie o turbolenze che potessero avvenire fra il Comune di Vercelli ed

un'altra città o un principe o un castello; nel qual caso il Comune o licenzierà i detti scolari o li porrà in luogo sicuro.

[113]

Gli scolari saranno considerati in città e nel distretto alla pari dei cittadini. Anche nei pubblici giudizi gli scolari conserveranno i loro privilegi, eccetto il caso di espressa renunzia, o di commesso delitto pel quale il Comune di Vercelli si riserva piena giurisdizione.

Il Comune manterrà all'università degli scolari due bidelli che godranno dei loro stessi privilegi.

Manterrà pure due copisti (*exemplatores*)<sup>5</sup> i quali penseranno a provvedere agli scolari i libri (*exemplancia*) di ambedue i rami del diritto, e del-

---

<sup>5</sup> Dicevasi *exemplator* il copista e il depositario di libri corretti per uso delle scuole.

le materie teologiche, ben corretti tanto nel testo che nei commenti (*correcta tam in textu quam in gloxe*).

Il pagamento di questi libri sarà fatto dagli scolari secondo la tassazione dei Rettori.

Se nascerà qualche discordia fra gli scolari, il Comune di Vercelli non favorirà nessuna delle parti; ma procurerà di restituire la tranquillità e la concordia.

Queste condizioni saranno osservate dal Comune per il termine di otto anni.

Gli scolari e i loro rappresentanti non pagheranno alcun pedaggio per venire a Vercelli.

I camarlinghi (*massarios*) del Comune incaricati di somministrare denaro agli scolari, non potranno eccedere il numero di due nè dovranno cambiarsi che una volta l'anno.

Il Potestà di Vercelli, e il Comune dovranno spedire a tutte le città d'Italia ed altrove come ad essi meglio piacerà, e far nota la fondazione dello Studio invitando gli scolari.

Questi patti saranno inseriti dal Comune, nello Statuto della città con giuramento preso dal Potestà di conservarli come gli altri Statuti, facendo giurare anche il suo successore e così di seguito fino ad otto anni, nel qual termine per nessuna cagione debbono essere estratti dagli Statuti di Vercelli. Questi patti saranno registrati in due pubblici atti della stessa forma e tenore.

[114]

I predetti Rettori e scolari in nome proprio e degli altri promisero ai Procuratori del Comune di Vercelli che in buona fede e senza frode si adopereranno perchè tutti gli scolari vengano a Ver-

celli, ed ivi prendano dimora occupando i cinquecento alloggi sopra ricordati, obbligandosi anche (senza però contrarre in questo alcuna responsabilità) di fare venire a Vercelli tutta l'intera scolarasca di Padova.

Gl'insegnanti, secondo i patti come pure gli scolari, non dovranno piatire (*avocare*) in nessuna causa nella città o nel distretto se non in favore degli scolari e per fatti ad essi relativi in presenza di delegati del principe e nel fôro ecclesiastico in presenza di ecclesiastici.

Gl'insegnanti, gli scolari e i Rettori, non prenderanno parte a nessuna adunanza o consiglio a danno della città di Vercelli, e se verranno a conoscenza che taluno o taluni abbiano congiurato contro l'onore e l'esistenza del Comune di Vercelli, dovranno in buona fede impedirlo, e fino a che

potranno, darne notizia al Potestà.

Del pari si obbligarono di non prendere per nessuna cagione alcuna parte fra i cittadini di Vercelli o del distretto.

Così pure fu stabilito che ciascun Rettore sia investito di tanta autorità negli affari riguardanti gli scolari, come gli altri; nè questa autorità dovrà estendersi anche in caso di aumento nel numero degli scolari; e ciò venne convenuto in più atti del medesimo tenore.

Fatto in Padova in casa magistri Razinaldi et Petri de Boxevilla presentibus Domino Filippo de Carixio Canonico Taurinensi et Bono Iohanne de Bondonno et Martino Advocato Vercellensi.

Io Bono Giovanni Notaro Vercellese figlio del fu Manfredi (*Negrix*)<sup>6</sup> fui presente a tutti questi patti

---

6 Il Savigny legge *Meguxii*.

che ho registrato in questo Atto da me per incarico di ambe le parti scritto e fatto scrivere.

Io Bartolommeo (*de Bazolis*) Notaro Vercellese ho veduto, letto ed esaminato il precitato documento confrontandolo coll'originale, [115] che ho riscontrato regolare ed in perfetta forma senza cancellazioni, raschiature nè soppressione di lettere, nè aggiunte nè diminuzioni eccetto qualche sillaba o lettera che non cambia il senso, e tale l'ho confrontato e registrato e sottoscritto per incarico avutone dal signor Gasparini Grassi Potestà di Vercelli.

L'importanza di questo documento fortunatamente conservato nella sua integrità, è tale che basterebbe di per sè solo a fare chiaramente comprendere il modo di ordinarsi e la forma primordiale della costituzione delle università italia-

ne.

Dalla Carta Vercellese si rileva specialmente il lato più caratteristico delle università medioevali e il loro singolare ordinamento di colonie libere e nomadi che permetteva ad esse di passare, dietro invito e promessa di più estesi privilegi, da una città ad un'altra, senza contrarre mai impegni e obblighi che vincolassero la loro naturale indipendenza.

Le nostre Repubbliche nel fondare uno Studio, oltrechè al vanto di portar incremento alla scienza e di dare ospitalità ai dotti che venivano ad insegnarvi, aveano anche in mira di accrescere la loro prosperità materiale e il numero degli abitanti.

Quando in un Comune era scemata la popolazione o per guerre o per contagi, si pensava di ri-

parare ai mali sofferti dando vita ad una università, nella quale per la fama degli'insegnanti e il godimento di larghe franchigie, venissero ad impararvi gli scolari da molte parti d'Italia e d'Europa. E infatti se si pensa che la maggior parte di quei che attendevano agli studii nel medio evo erano accompagnati dalle loro famiglie, deve conchiudersi che non lieve vantaggio ne dovevano risentire quelle città che potevano per la celebrità del loro Studio [116] dar ricetto a molte migliaia di scolari come Bologna, Padova ed altre ancora.

Racconta il cronista Villani, che per riparare ai danni della mortalità avvenuta in Firenze nella peste del 1348, la Repubblica pensò di fondare l'università, della quale esso narra l'origine in questo modo: «Rallentata la mortalità e assicurati alquanto i cittadini che avevano a governare il co-

mune di Firenze, volendo attrarre gente alla nostra città e dilatarla in fama ed onore; e dare materia a' suoi cittadini scienziati e virtudiosi, con buono consiglio, il comune provvide e mise in opera che in Firenze fosse generale studio di cattuna scienza, e in legge canonica e civile, e di teologia....<sup>7</sup>»

Altre università ancora vennero fondate col manifesto intendimento di accrescere il numero degli abitanti come quella di Pavia, e ciò attesta il cronista Azario<sup>8</sup>.

Anche lo studio di Trevigi venne creato per accrescere il benessere materiale di quella città, e si trova accennata nel Decreto di fondazione (in augmentu et statu Civitis Travisii et hominum to-

---

7 MATTEO VILLANI, *Cronica*, vol. I. cap. VIII.

8 AZARIO, *Cronica*, pag. 291.

tius ejusdem districtus)<sup>9</sup>.

Il numero degli scolari nel medio evo era proporzionato alla fama delle università la quale si fondava soprattutto sulla valentia ed il nome dei dottori che vi insegnavano.

Fra le università italiane quella di Bologna ebbe sempre il maggior concorso di scolari essendo famosa per lo studio del diritto in tutta Europa, come Salerno per la medicina. Non possiamo accertare come positive e fondate le cifre che ne hanno lasciate gli scrittori del tempo; ne può determinarsi con esattezza dai registri [117] antichi che ci rimangono, il vero numero degli scolari che frequentavano le università nel medio evo perchè erano esclusi dal ruolo comune i cittadini. Il computo che può farsi adunque non è che approssimativo.

---

9 TIRABOSCHI, *St. della lett. italiana*.

Nel secolo XIII, al dire di Odofredo, in Bologna vi furono diecimila scolari e se dobbiamo prestar fede ad un cronista antico, nel secolo XIV giunsero fino a tredicimila<sup>10</sup>.

Tutte le nazioni d'Europa erano rappresentate in quella celebre università. Oltre i citramontani che erano gli scolari appartenenti alle diverse provincie d'Italia, vi erano compresi sotto il nome di ultramontani: francesi, inglesi, portoghesi, provenzali, spagnuoli, tedeschi, polacchi, boemi e molti altri che si leggono in nota nell'ordine col quale sono registrati negli statuti bolognesi (lib. I, pag. 12 e 13)<sup>11</sup>. Anche fra i dottori ve ne furono

---

10 MURATORI, *Script. Rer. Ital.*, tomo XVI.

11 (Citramontani) Romani, Abrucium et Terra Laboris, Apulia et Calabria, Marchia Anconitana inferior, Marchia Anconitana superior, Sicilia, Fiorentini, Pisani et Lucani, Senenses, Duca-

molti d'origine straniera. L'università di Bologna dal secolo XII al XVI, ebbe professori francesi, tedeschi, aragonesi, belgi, bavaresi, spagnuoli, inglesi, polacchi, greci, irlandesi, e portoghesi<sup>12</sup>.

Quanto al grado e alla dignità di cui erano rivestite le persone che frequentavano gli studii, deve osservarsi che per la speciale costituzione delle antiche università [118] e per le condizioni sociali del tempo, il culto della scienza era tanto diffuso e tenuto in onore il sapere, che l'insegnamento

---

tus (Spoletani), Ravennates, Veneti, *Januenses*, *Mediolanenses*, *Tesalonici*, *Longobardi Celestini*. (Utramontani) *Gallia*, *Portugallia*, *Provincia*, *Anglia*, *Burgundia*, *Sabaudia*, *Vasconia et Alvernia*, *Bicturia*, *Turonenses*, *Castella*, *Aragonia*, *Catalonia*, *Navaria*, *Alemania*, *Ungharia*, *Polonia*, *Boemia*, *Flandrenses*.

12 MAZZETTI, *Repertorio de' professori bolognesi*.

era considerato come il mezzo più sicuro per potere salire ai più elevati uffici sì nell'ordine civile, come nell'ecclesiastico. Dal Ruolo dei dottori dell'università di Bologna, si può rilevare la qualità e il grado delle persone che vi insegnarono nei vari secoli. Fra i dottori s'incontrano ricordati di frequente papi, cardinali, arcivescovi, vescovi, ambasciatori, ministri, arcidiaconi, avvocati di concistoro, canonici, cavalieri gaudenti, decani, giudici, podestà, segretari e consiglieri di principi e molti altri personaggi insigniti di alte dignità<sup>13</sup>.

Fra gli scolari non meno che fra gl'insegnanti, figurava nelle università del medio evo il fiore della nobiltà di tutta Europa e lo provano ad evidenza gli statuti e gli storici del tempo.

In Bologna, per un'antica consuetudine fedelmente osservata per molti secoli e riconosciuta

---

<sup>13</sup> MAZZETTI, *Repertorio de' professori bolognesi*.

dal Papa, il Rettore godeva del privilegio durante le sue funzioni di esser considerato superiore anche agli scolari cardinali: il che dimostra che fra gli scolari di quell'epoca v'erano persone rivestite di tale dignità.

Lo statuto dell'università di Firenze imponendo agli scolari l'obbligo di indossare una veste comune, dice che non sono eccettuati da questa disposizione neppure gli scolari nobili e non fa distinzione alcuna fra duca, principe, barone, conte o marchese, cardinale o vescovo od altro dignitario (etiam si esset Dux, Princeps, vel Baro, seu Comes aut Marchio,.... etiam si esset Cardinalis, vel Episcopus, vel alia dignitate fulgens<sup>14</sup>).

[119]

Mentre il Ficino insegnava in Firenze, scriveva ad alcuni principi tedeschi parole incoraggianti

14 FABRONI, *Hist. Acad. PS.*, I, pag. 86.

sul conto dei loro figliuoli che erano affidati alle sue cure ed erano posti sotto la protezione di Lorenzo il Magnifico<sup>15</sup>.

I nobili godevano nell'università di certe preferenze per cui andavano distinti dagli altri scolari.

A Bologna chi era nobile aveva diritto di occupare le prime panche nelle scuole. A questo privilegio però corrispondeva l'obbligo di pagare ai bidelli due lire per colletta invece di quattro soldi come gli altri scolari di nascita meno illustre. Anche a Padova i nobili in compenso di tal distinzione dovevano pagare uno scudo, mentre tutti gli altri non davano che otto soldi. Al privilegio dei nobili avevano diritto anche tutti quelli che erano insigniti di dignità ecclesiastica<sup>16</sup>.

---

Sembra che queste preferenze in omaggio alla  
15 PREZZINER, *Storia dello Studio di Firenze*.

16 SAVIGNY, *Hist. du droit. rom. etc.*, III, pag. 218.

nascita e ai titoli di nobiltà, durassero per diversi secoli perchè troviamo che in Padova nel 1506 fu ordinato ai bidelli di distribuire le panche nelle scuole in ordine di merito degli uditori, riserbando cioè le prime ai principi e agli altri grandi personaggi, le seconde ai consiglieri dell'università, le rimanenti agli altri scolari ed al pubblico<sup>17</sup>.

Nell'originaria costituzione delle università, gli scolari furono distinti in *nazioni*, ognuna delle quali era chiamata ad eleggere per turno i Rettori. Fino al secolo XIII le principali università italiane ebbero quattro Rettori, uno per i cisalpini e tre per i transalpini. Verso la metà di questo secolo le tre corporazioni dei transalpini e ultramontani si riunirono, formando una sola università con [120] un Rettore; e così de' quattro antichi Rettori non ne rimasero che due e l'università fu divisa in

---

17 FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, pag. 20.

cisalpina e transalpina.

Dell'università cisalpina facevano parte tutti gl'italiani distinti secondo le diverse provincie alle quali appartenevano; della transalpina tutti gli stranieri dei paesi d'Europa. Sebbene gli stranieri dipendessero dall'università transalpina, nondimeno ogni nazione conservava sempre una certa autonomia nel trattare i propri affari ed aveva i suoi speciali rappresentanti che erano i Consiglieri.

La nazionalità degli scolari si desumeva dal luogo della loro nascita. Gli statuti bolognesi prescrivevano che i Rettori nell'iscrivere uno scolare nei ruoli di una nazione, tenessero conto soltanto del luogo di nascita non del domicilio o della patria dei genitori, nè della volontà quantunque espressa dello scolare di appartenere ad una na-

zione diversa<sup>18</sup>.

Le università che comprendevano un maggior numero di nazioni erano quelle di Bologna e di Padova. Bologna aveva trentacinque nazioni fra l'università cisalpina e transalpina; Padova ventidue.

Però mentre ogni nazione aveva comuni colle altre le consuetudini scolastiche e gli studii, sole-va nella vita privata conservare la propria indipendenza, la lingua e le tradizioni patrie. Nelle stesse scuole era divisa una nazione dall'altra e occupava le panche ad essa destinate. Non possiamo affermare che quest'uso fosse comune in tutte le università italiane; gli storici e gli statuti ne fanno menzione<sup>19</sup>.

---

18 *Stat. Bonon.*, lib. III, pag. 50.

19 RUFO, *Hist. Gymn. ferr.* - FACCIOLOTTI, *Fasti*, P. II, pag. 12.

I posti per gli scolari erano destinati dal professore e nessuno senza il suo permesso poteva occupare il luogo lasciato da un altro<sup>20</sup>.

La divisione secondo le nazioni non fu la sola che dovettero subire nel loro svolgimento le università antiche. Nei primi secoli della loro formazione tutte le università e principalmente le italiane, dietro l'esempio di quella di Bologna, ripetevano la loro origine dai cultori del diritto che erano i più numerosi e i soli che per l'autentica di Federico I fossero favoriti di privilegi e investiti di immunità e franchigie scolastiche. I cultori delle altre scienze non erano rappresentati che in piccola parte e aveano poca importanza nell'ordina-

---

20 «..... Nam scholare recedente non debet alius sibi locum vindicare sine licentia domini»

(ACCURSIO, lib. V, *de off. mag. off.*, I, 31).

mento universitario, e tutti i diritti che acquistavano in progresso di tempo non furono che effetto di spontanee concessioni, e di facoltà usurpate ai giuristi. Nei quali fu sempre tanto profondo il sentimento di superiorità, che il giureconsulto Odofredo in un passo delle sue opere spiega la parola antecessores colla quale solevano essere designati gli studiosi delle leggi, dicendo che così doveano chiamarsi perchè precedevano tutti gli altri non solo nella scienza ma anche nei costumi (... *quia excedunt alios in scientia et moribus*). E quando dopo Bologna, cominciarono a fondarsi le altre università italiane, i dottori bolognesi sostenevano che ad essi soli spettavano i privilegi concessi dall'imperatore Federigo coll'autentica, di cui parlammo altrove, e non aveano diritto di parteciparne che i soli cultori del diritto.

Col crescere della civiltà e col diffondersi del

sapere, [122] anche le altre scienze vennero acquistando nelle università quell'importanza che prima non avevano, e crebbe il numero dei loro cultori in guisa, che cominciò a manifestarsi in essi il bisogno di separarsi dai giuristi e creare leggi adatte all'indole dei propri studii e ordinamenti conformi. Il sentimento d'indipendenza che spingeva gli artisti (così eran chiamati i medici, i filosofi, i grammatici e gli studiosi delle scienze affini) a sottrarsi da quel grado d'inferiorità in cui li avevano posti i giuristi, cominciò a rivelarsi fino dal secolo XIII nell'università di Bologna e di Padova, e poi si estese a tutte le altre, e nei secoli successivi si mutò in aperta ribellione onde fu necessario formare due università separate con statuti e ordinamenti proprii che si dissero: *università delle Leggi* e *università delle Arti*.

Questa trasformazione però non avvenne che

dopo lunghi contrasti e per effetto di parziali concessioni e corsero molti secoli prima che gli artisti potessero chiamarsi del tutto indipendenti dai cultori del diritto.

Alcuni cenni raccolti dagli storici serviranno a dimostrare come lentamente si operasse questo svolgimento, nelle antiche università e come molto tardi fosse vinto il pregiudizio dalla vantata superiorità della giurisprudenza sopra le altre scienze.

Un primo tentativo di autonomia gli artisti lo posero in opera in Bologna nel 1295, chiedendo ai magistrati la facoltà di nominare un Rettore che non dipendesse dai giuristi. Questa loro dimanda non ebbe però esito favorevole<sup>21</sup>. Tale diritto di eleggersi un Rettore non fu riconosciuto agli arti-

---

21 GHIRARDACCI, *Storia bolognese*, pag. 329.

sti che nel 1316<sup>22</sup>.

[123]

In Padova gli artisti potevano nominare il Rettore ma sotto certe condizioni. Il nuovo Rettore nei tre giorni consecutivi alla sua elezione, doveva prestar giuramento ai Rettori dei legisti di fedelmente osservare gli statuti.

Quando mancava il Rettore degli artisti, questi dipendevano da quello dei giuristi. Gli artisti poi nelle controversie forensi dovevano ricorrere ai Rettori dei giuristi, seppure non preferissero di sottoporre le loro ragioni al Vescovo come autorità suprema dello Studio.

Ognuno che volesse ricevere la laurea nelle arti doveva prestar giuramento sugli statuti e pa-

---

22 *Idem*, pag. 329, 451, 554, 589.

gare una tassa all'università dei giuristi<sup>23</sup>.

L'università delle arti di Padova sembra che fosse obbligata per le consuetudini a pagare anche una pensione annua a quella dei giuristi, perchè il Colle racconta che un Bartolommeo da Mantova dottore in quello Studio fu il primo a stipulare la liberazione degli artisti dal tributo consueto<sup>24</sup>. In Ferrara nel 1507 nell'occasione che si eleggevano i Rettori di ambedue le università, fu sollevata l'antica quistione di precedenza fra i Rettori dei giuristi e quelli delle arti. Accesi gli animi, già mal disposti per vecchi rancori, delle parole si passò alle armi e tanto s'inasprirono le discordie nell'università che la città intera fu posta in scompiglio. Alfonso duca di Ferrara si interpose, e volendo conciliare le parti, sottopose il giu-

---

<sup>23</sup> FACCIO LATI, *Syntagmata XII, Gymn. Patav.*

<sup>24</sup> COLLE, *St. dello Studio di Padova*, I, pag. 242.

dizio ai riformatori dello Studio di Bologna dove erano meglio conosciute ed osservate le antiche consuetudini scolastiche. E esso infatti scriveva ai riformatori perchè lo informassero esattamente dell'uso della loro università intorno alle quistioni di precedenza fra i giuristi e gli artisti.

[124]

I riformatori risposero così: «Desidera la vostra Excellentissima Signoria esser certificata de la consuetudine et modo se tiene in questa Città circa la precedentia de li Rettori Juristi, et Artisti de questo Studio: Gli respondemo inveterata et antiqua usanza esser sempre stata et mantenersi in fino al presente senza controversia alchuna, che li Rectori Juristi in tutti li atti pubblici precedano ai Rettori de li Medici et Artisti et tale è lo ordine et la observantia usitata in questo Studio nelli tempi

passati et presenti<sup>25</sup>.»

Ciò dimostra che nel secolo XVI era tuttora in vigore l'antico uso di far precedere i cultori del diritto a quello di tutte le altre scienze e accordar loro i primi onori e privilegi.

Nel 1535 nacquero nuove discordie in Ferrara per questa stessa cagione e il duca Ercole, che allora regnava, volle metter fine alla controversia, decretando l'assoluto e incontrastabile primato dei giuristi sugli artisti<sup>26</sup>.

Le prime università italiane, nelle quali venne  
25 RUFO, *Hist. Accad. ferrar.*, pag. 143.

26 «..... Inveterata ac antiqua consuetudine, observata usque in hodiernum diem Gymnasi Almarum Civitatum Bononiae, Patavique, quod Rectores Juris torumin omnibus actis publicis praecedent Rectoribus Artistis ed quod semper *primum locum obtineant*» (IDEM, pag. 186).

tolta la perenne occasione di discordie, che era la questione di precedenza fra i legisti e gli artisti, furono quelle del Piemonte. Salito al trono Emanuele Filiberto di Savoia, il quale oltre essere grande capitano era anche savio e prudente legislatore, conobbe quanto grave danno recassero al buon andamento degli studii e alla dignità della scienza quelle controversie che mettevano di frequente in [125] scompiglio le scuole e aveano origine in un riprovevole sentimento di vanità e di orgoglio. Con un suo editto del 15 giugno del 1575, proclamò adunque il principio, nuovo affatto negli usi scolastici del medio evo, che la preferenza fra i dottori si dovesse desumere dall'anzianità del grado senza far distinzione fra i giuristi e gli artisti.

L'editto dice così:

Emanuele Filiberto per gratia di Dio Duca di Savoia, Principe di Piemonte etc. A tutti nostri Ministri, Officiali, Vassalli, Sudditi et particolarmente alli Governatori di nostre Provincie et Presidj salute.

Volendo noi evitare alle contese che sogliono nascere tra Dottori Legisti ed Artisti per conto della precedenza, in cotesti vostri governi et mandamenti.

Dichiariamo la mente nostra essere che facciate preceder sempre il Dottore più antiquo, tanto Artista come Legista indifferentemente, precedendo però l'anteriorità della data delle lettere del Dottorato di ciascuno, et ciò per modo di provisioni in fin che sarà da noi per generale ordinatione provisto, Commettendo alli sudetti Ministri, Officiali, et Governatori rispettivamente si come

aspetterà, che habbiate di così far eseguire et alli Dottori di osservare intieramente la presente nostra dichiarazione per quanto stimano cara la gratia nostra che tale è la mente nostra.

Dat. in Torino alli 15 di Giugno MDLXXV.

EMMANUEL FILIBERT<sup>27</sup>.

Questo editto pare che non avesse tanto efficacia da togliere ogni cagione di contrasto anche nelle stesse università piemontesi, perchè un secolo dopo che esso venne promulgato, Carlo Emanuele II dovè con un suo Decreto [126] proclamare nuovamente l'assoluta uguaglianza fra i medici e i legisti<sup>28</sup>.

---

27 VALLAURI, *Storia delle univers. piemont.*, II, Doc. XXVI.

28 Questo Decreto è dell'anno 1661 (VALLAURI, op. cit., Doc. XXVI).

Soltanto col progresso della civiltà riuscirono tutte le scienze ad acquistare uguale importanza e dignità nelle scuole e nella coscienza universale, che per tanti secoli avea preferito i giuristi ai cultori delle altre dottrine con manifesta ingiustizia e detrimento del sapere.

Ora veniamo a parlare delle *matricole universitarie*.

I soli scolari stranieri erano in forza dell'autentica di Federigo I iscritti nelle matricole universitarie e godevano insieme alle loro famiglie dei privilegi scolastici. I cittadini sebbene frequentassero in comune le scuole e attendessero come i forestieri agli studii, nondimeno erano esclusi dai registri accademici. Lo scopo dell'autentica imperiale, era manifestamente quello di favorire gli stranieri, perchè nel vincolo dell'associazione tro-

vassero difesa ed appoggio, che pel diritto pubblico allora molto imperfetto, non avrebbero potuto invocare fuori della loro patria. Ogni scolare forestiero doveva dunque iscriversi nei ruoli universitarii per godere dei privilegi accordati dagli studenti e dalle consuetudini.

Lo scolare che voleva esser iscritto, palesava il proprio nome al Rettore dell'università, il luogo di nascita e la scienza che intendeva di studiare. Pagava inoltre una tassa che variava secondo l'università, ed era tenuto annualmente a prestare giuramento di fedeltà e di obbedienza al Rettore e agli statuti<sup>29</sup>.

---

29 Per dare un saggio al lettore, delle matricole universitarie, riferiamo quella dello studio di Perugia dell'anno 1339, che per la molta importanza merita di essere trascritta nella sua integrità:

[127]

Ciascuna università fino dall'epoca della sua fondazione compilava le leggi che la dovevano governare. Il [128] primo monumento di legisla-

In nomini Domini amen. Anno eiusdem millesimo cccxxxiiij ind. sept. tempor. dni Benedicti. pp. xii die xxv monsis octubris.

Haec est matricula scholarium et universitatis scholarium et doctorum Studii perusini facta tempore sapientis viri domini Iacobi de Muscianis de Urbe rectoris scholarium dicte universitatis. Et scripta per me Franciscum Spenutii notarium infrascriptum et scribam publicum Universitatis predictae. Et de mandatu dicti Dni Rectoris posita inter assides Statuti et in Statuto Communis Perusii per me Franciscum notarium eiusdem. Actum in Civitate Perusii in Palatio Comunis et Populi Perusini, in quo moratur Dnus Capitaneus populi

zione scolastica fu l'autentica imperiale già ricordata, la quale pose le basi di quelle [129] prime associazioni scientifiche che esistevano di fatto, ma erano quasi ignorate perchè prive di protezione

---

Perusii in audientia dicti Palatii praesentibus etc.  
(*seguono i nomi dei testimoni*).

Dnus Iacobus de Muscianis de Urbe Rector  
dictus.

#### Nomina Doctorum

Dnus Symon de Vicentia doctores iuris canonici» Federicus de Sienis» Arnaldus de Senis» Archidiaconus Yspanus » Iohannes de Pagliarensibus de Senis doctores iuris civilis» Thomas de Azzoguidis de Bononia» Pynus de Gosedinis de Bononia Magister Gentilis de Fulgineo doctores in medicina» Martinus de Montepolitiano» Peronus de Bononia» Franciscus de Bononia doctor in phyloso-

ne e di personalità civile.

[130]

Dopo questa autentica, fra le fonti della legislazione scolastica antica, debbonsi annoverare le  
phia»Iohannes Theotonicus in loyca Nomina scolarium

⌚ Dnus Nellus Dni Petri de Tolentino

⌚ Dnus Vannes Magistri Ferdi de Campo Rotundo

⌚ Dnus Milinus Dni (Antonutii?) de Tolentino

⌚ Dnus Petrus Patolfi de Florentia

⌚ Dnus Symutius de Fulgineo

⌚ Dnus Iacobus dni Francisci de Bononia

⌚ Dnus Andreas dni Iocobi de Bononia

⌚ Dnus Dutiosciolus de Yteramme

⌚ Dnus Nardus de Monte Alcino

⌚ Dnus Dolphus de Monte Alcino

consuetudini, il [131] diritto comune, i decreti dei concilii e le bolle papali. L'ingerenza ecclesiastica specialmente nei primi secoli [132] della formazione delle università fu molto estesa, come ve-

- 
- 🕒 Dnus Franciscus d. Severi de Nursia
  - 🕒 Dnus Iohannes de Monte Rigale de Regno
  - 🕒 Dnus Martinus Natadutii de Nursia
  - 🕒 Dnus Franciscus Butii de Saona
  - 🕒 Dnus Petrus Vannis de Aquapendenti
  - 🕒 Dnus Rubertus Filippi de Sancto Gemini
  - 🕒 Dnus Pulaus Tadei de Florentia
  - 🕒 Dnus Antonius Tadei de Florentia
  - 🕒 Dnus Iohannes de Curpilta de Florentia
  - 🕒 Dnus Santus de Curpilta de Florentia
  - 🕒 Dnus Franciscus d. Iacobi de Nursia
  - 🕒 Dnus Gallus Mutii De Castello
  - 🕒 Dnus Iohannes Luce De Castello
  - 🕒 Dnus Stefanus Vannis de Orte

dremo in seguito, e i pontefici di propria autorità, nonchè i concilii del secolo undecimo e duodecimo a ciò convocati, sancirono molte regole di disciplina scolastica.

- 
- 🕒 Dnus Nicolaus Magistri Andree de Spello
  - 🕒 Dnus Iacobus Ser Dini de Coppiano
  - 🕒 Dnus Paulus Magistri Iohannis de Fulgineo
  - 🕒 Dnus Vannutius Iacobi de Valentano
  - 🕒 Dnus Vannicellus Coti de Stabia
  - 🕒 Dnus Rigardus Dni Petri de Nursia
  - 🕒 Dnus Ambrosius de Trincosis de Urbe
  - 🕒 Dnus Iacobus Nicolai de Mutis de Urbe
  - 🕒 Dnus Frater Blaxius de Iteramme
  - 🕒 Dnus Balus de Posta
  - 🕒 Dnus Marcus de Civitate ducali
  - 🕒 Dnus Lellus Mag. Petri de Sulmona
  - 🕒 Dnus Iohannes Teotonici
  - 🕒 Dnus Santus Thomasii Teotonici

Gli ordinamenti legislativi delle università del medio evo come tutte le raccolte di leggi civili e politiche di quell'epoca furono chiamati col nome generico di statuti (*Statuta*).

- 
- 🕒 Dnus Georgius Pasqualis Teotonici
  - 🕒 Dnus Stephanus de Praga Teotonici
  - 🕒 Dnus Petrus Tutii de Cento
  - 🕒 Dnus Cecchus Nucciarelli de Cortona
  - 🕒 Dnus Bartolus Quinetii Portus Scti Iacobi
  - 🕒 Dnus Zigarollus de Toscanella
  - 🕒 Dnus Cimus Naldi da Scto Severino
  - 🕒 Dnus Petrus Coradi de Viterbio
  - 🕒 Dnus Ricardus de Viterbio
  - 🕒 Dnus Iohannes de Viterbio
  - 🕒 Dnus Dinus Iacobi de Scta Victoria
  - 🕒 Dnus Vannes D. Mustatii de Scta Victoria
  - 🕒 Dnus Cola D. Francischini de Scta Victoria
  - 🕒 Dnus Cataldus de Visso

Fra tutte le università, quella di Bologna prima d'origine e d'importanza sulle altre d'Italia, ebbe gli statuti più perfetti e meglio ordinati; e anche quando sorsero altri centri di studii che la emu-

---

⌚ Dnus Antonius de Visso

⌚ Dnus Matheus Ser Vannis de Nursia

⌚ Dnus Tobiolus Giali de Sutrio

⌚ Dnus Paulus Monachus Sctae Crucis Fontis

Avellanae

⌚ Dnus Superantius Mascii de Cingulo

⌚ Dnus Arnaldus de Regno Teotonici

⌚ Dnus Rogerius Teotonici

⌚ Dnus Teanus de Pensia Teotonici

⌚ Dnus Brandus Feyso Teotonici

⌚ Dnus Teomatus de Statia Teotonici

⌚ Dnus Franciscus D. Francisci de Scta Victo-

ria

⌚ Dnus Iohannes Iohannis de Monte Regali

larono in potenza e numero di scolari, essa portò sempre il vanto per le sue leggi e servì di modello a tutte le compilazioni statutarie del medio evo. Gli storici raccontano a prova della perfezione di

---

🕒 Dnus Adoardus Blogarutii de Mathelica

🕒 Dnus Ralgianus Albovini de Provincia

🕒 Dnus Iacobus Svignoricti de Ebcodinio

🕒 Dnus Michael Monachus Scti Teofidi Avignonis Dyocesis

🕒 Dnus Franciscus Mag. Filippi de Fulgineo

🕒 Dnus Nicolaus de Bononia Monachus Scte Marie de Pescia

🕒 Dnus Francisus de Gualdo

🕒 Dnus Homo de Ancona

🕒 Dnus Venantins Mag. Francisci de Camerino

🕒 Dnus Gulielmus de Florentia

🕒 Dnus Gentilis de Esculo

questi statuti, come nel 1554 venissero dal papa, allora signore del territorio bolognese, estesi a legge generale<sup>30</sup>.

I più celebri giureconsulti erano chiamati a

- 
- 🕒 Dnus Rubertus de Amelia
  - 🕒 Dnus Petrus Dni Francisci de Cerreto
  - 🕒 Dnus Angelus Marci de Amelia
  - 🕒 Dnus Pelegrinus de Peasia Teotonicus
  - 🕒 Dnus Nerius de Sarmano
  - 🕒 Dnus Iohannes Quentii Petri Guerriatis de

Empoli

- 🕒 Dnus Iohannes de Castro Fiorentino
- 🕒 Dnus Manus Caroli de Saxoferrato
- 🕒 Dnus Gulielmus Roy de Odcoduno
- 🕒 Dnus Saxus de Setia
- 🕒 Dnus Baldus..... Angeli Bianchae de Assisio
- 🕒 Dnus Petrus Mag..... d. de Assisio
- 🕒 Dnus Masciolus de Spoleto

compilare statuti universitari. La tradizione vuole che Bulgaro fosse il primo compilatore degli statuti dell'università di Bologna. In quei tempi non essendovi per anco luoghi destinati alle pubbli-

---

⌚ Dnus Macius Nucciarelli de Spoletio

⌚ Dnus Iacobus Cole Iohanetti de Spoletio

⌚ Dnus Savius Iohannis Dni Consolutii de

Spoletio

⌚ Dnus Cicchus Mag. Angeli de Spoletio

⌚ Dnus Mascilena Bartolutii de Fabriano

⌚ Dnus Ferandus Iohannis Canonicus Avinio-

nis

⌚ Dnus Bertus Bini de Santo Gemini

⌚ Dnus Vannes Masciarelli de Bictonio

⌚ Dnus Petrus D. Iohannis de Bictonio

⌚ Dnus Tadeus Lelli de Bictonio

⌚ Dnus Theobaldus Loi de Bictonio

⌚ Dnus Bonifatius D. Corradi de Sancta Ana-

che lezioni, i dottori solevano insegnare nelle case, e Bulgaro pare che desse quivi i suoi responsi e facesse le prime collezioni degli statuti<sup>31</sup>.

La nomina delle persone incaricate di prendertolia

---

- ⌚ Dnus Archydyaconus de Cathalogna
- ⌚ Dnus Lupus et de Yspanea
- ⌚ Dnus Ferrandus de Yspanea
- ⌚ Dnus Andreas de Foro Cinfronio
- ⌚ Dnus Symon Ser Nicole de Cortona
- ⌚ Dnus Bartolus Ser Iunte de Radicofano
- ⌚ Dnus Iohannes de Sicilia
- ⌚ Dnus Christophanus de Castello
- ⌚ Dnus Gulielmus Feyso
- ⌚ Dnus Frater Bonsulanius de Boemia Ordinis

Scti Benedicti

⌚ Dnus Frater Leo de Boemia Ordinis Scti Benedicti

parte alla compilazione degli statuti, spettava per un'antico privilegio, agli scolari i quali erano affatto indipendenti da ogni vigilanza degli altri membri della università.

- 
- ⌚ Dnus Iohannes Pattigianni de Saxoferrato
  - ⌚ Dnus Nicolaus de Orbino
  - ⌚ Dnus Marinus de Auximo
  - ⌚ Dnus Petrus Ser Gilioli de Monte alto
  - ⌚ Dnus Laurentus eius frater de Monte alto
  - ⌚ Dnus Bartolomeus de Intraduco
  - ⌚ Dnus Cicchus Nicolai Giptii de Sublaco
  - ⌚ Dnus Vannes Lutii de Saxoferrato

### Scolares in Medicina

- ⌚ Magister Angelus D. Angeli de Urbe
- ⌚ Magister Iohannes D. Francisci de Teramo
- ⌚ Magister Andreas de Sancto Geminiano
- ⌚ Magister Nicolaus de Civitate Ducali

I compilatori degli statuti si chiamavano *Statutarii* e *Statutarium* il luogo destinato a conservarli.

[133]

- 
- 🕒 Magister Santolus Nicolutii de Esculo
  - 🕒 Magister Benedictus de Podio Bonazi
  - 🕒 Magister Franciscus Ser Mei de Cortona
  - 🕒 Magister Iohannes Mag. Ravnerii de Viterbo
  - 🕒 Magister Iohannes Mag. Francisci de Civitate Castellana
  - 🕒 Magister Viscardus de Novara
  - 🕒 Magister Nicolaus Mag. Vitalis de Castello
  - 🕒 Magister Iacobus Nicolai de Esculo
  - 🕒 Magister Vannes de Firmo
  - 🕒 Magister Thomas Mag. Dyni de Florentia
  - 🕒 Magister Naldus Nardi Nicolutii de Esculo
  - 🕒 Magister Gibertus de Guastalia Toetonicus
  - 🕒 Magister Bonaventura Mag. Laurentii de Fo-

Tutte le compilazioni di leggi relative alle università del medio evo, prendevano a fondamento l'autentica di Federigo I e gli statuti di Bologna, salvo poi ad accrescere le disposizioni e introdurre i mutamenti reclamati dai tempi e dai luoghi.

ro Cinfronio

⌚ Magister Iacobus de Sicilia

⌚ Magister Robertus de Sicilia

⌚ Magister Bynatius Ser Crisci de Sancto Gemini

⌚ Magister Filippus Mag. Alamandi de Cerreto

⌚ Magister Cecchus Mag. Iohannis de Villa

Sete Anetis

⌚ Magister Robertus Mag. Iohannis de Anglia

(Dal volume Miscellaneo «Atti del Consiglio Maggiore dal 1260 al 1415» Archivio Decemvirale).

Gli statuti sogliono essere divisi in titoli e rubriche e riguardano l'ordinamento dell'università, l'elezione del Rettore e dei dottori; determinano il numero e la qualità delle persone che debbono far parte del corpo scolastico; le norme per conferire le promozioni e i gradi accademici; le immunità e i privilegi che si concedono agl'insegnanti e le pene minacciate a quei che avessero cospirato in qualunque maniera a danno dello Studio. Molti di questi statuti ci rimangono ancora ben conservati, e sono i più utili documenti da consultare per chi voglia acquistare vaste cognizioni sull'ordinamento e l'ufficio delle università antiche.

Però le più importanti fra queste università, sollevano, secondo i bisogni e le mutate condizioni

---

30 SAVIGNY, *Hist. du droit romain. etc.*, III, pag.

133.

31 SARTI, P. I, pag. 34.

dei tempi, modificare sostanzialmente gli antichi statuti, e farne diverse edizioni, come Bologna, Padova, Ferrara e diverse altre.

Bologna nel corso del secolo XIII, introdusse importanti innovazioni nei suoi statuti universitarii. La prima compilazione fu fatta nel 1253 e nel 1289 furono aggiunte nuove modificazioni relative specialmente ai privilegi da conferirsi agli scolari e ai dottori fra i quali figura il celebre Taddeo fiorentino che illustrò le scuole mediche di quelle università<sup>32</sup>.

Negli statuti bolognesi si trova stabilita la massima che le riforme generali da introdursi nelle leggi scolastiche non si potessero fare prima che fossero trascorsi venti [134] anni dall'epoca della loro compilazione: le riforme parziali invece ave-

---

32 SARTI, P. II, pag. 177.

van luogo ogni cinque<sup>33</sup>.

Per le modificazioni da introdursi negli statuti, solevano esser consultati i più autorevoli giuriconsulti e non di rado era richiesta dalle università anche l'approvazione del Papa. Gli scolari prendevano parte alla compilazione degli statuti o nominando persone di loro fiducia o intervenendo essi medesimi in base ad un privilegio che riconosceva in loro il diritto di partecipare alla formazione delle leggi e di concorrere all'elezione dei magistrati universitarii<sup>34</sup>.

---

33 *Stat. Bonon.*, lib. I, pag. 19-20.

34 Quando fu decretato di compilare gli statuti per l'università fiorentina furono consultati gli scolari, i quali disposero che i detti statuti dovessero essere redatti per cura di nove dottori, presi dai tre collegi dei Canonisti, dei Legisti e dei Medici, e di sei scolari. Questi statuti nel

Dopo aver dato un cenno degli statuti e del modo col quale erano compilati, passiamo a vedere di quali mezzi disponessero i comuni per fondare e mantenere le università.

Finchè le scuole non furono che libere associazioni di dottori e scolari non era necessaria altra spesa che quella degli alloggi e dello stipendio per gl'insegnanti. Ogni dottore teneva scuola in casa propria o ne prendeva una in affitto, supplendo alla spesa colle oblazioni dei suoi uditori. Non di rado avveniva che un dottore cedeva ad un altro la scuola in compenso di una data somma, o trasmetteva la sua clientela agli eredi per testamento.

In questo primo periodo le scuole erano sparse

---

1473 vennero da Lorenzo de' Medici estesi

all'università di Pisa (FABRONI, *Hist. pis.*, I, pag. 76).

in diversi luoghi, ed avevano il carattere di private aggregazioni.

[135]

Ma col progredire della scienza, crebbero di numero e d'importanza anche le scuole, e cominciò a manifestarsi il bisogno di un edificio pubblico dove gli scolari potessero in comune ascoltare le lezioni e riunirsi a trattare gl'interessi dell'università. Le private oblazioni degli scolari, o collette (*collectæ*) come chiamavansi, non erano più sufficienti a mantenere le università e dovettero i comuni intervenire supplendo alle gravi spese colle annue rendite.

Non è senza interesse il conoscere quali fossero le entrate delle università, e di quali espedienti si giovassero i comuni per aumentarle.

L'università di Bologna per qualche secolo potè

bastare al proprio mantenimento colle sole offerte degli scolari e colla tassa che pagavano all'atto dell'iscrizione, perchè erano allora numerosissimi gli uditori che frequentavano quello Studio.

Ma sorto lo scisma tra gli imperatori svevi e il papa, al quale Bologna si tenne fedele, furono richiamati gran parte degli scolari tedeschi e di partito imperiale, e questa fu una delle cagioni di spopolamento che subì quell'università. Alla quale emigrazione degli scolari tedeschi se ne aggiunsero altre quando si fondò l'università di Padova, di Ferrara, di Pavia; ed una notabilissima dell'anno 1321 in occasione della condanna a morte di uno scolare catalano che aveva rapito una fanciulla.

Scemato il numero degli scolari, e scarseggiando il denaro, per il mantenimento dell'università si

dovette supplire con mezzi straordinarii. I sedici Riformatori dello Studio cominciarono ad assegnare una parte delle pubbliche entrate per stipendio ai dottori, e si aumentarono le gravezze e i balzelli destinando anche a beneficio dell'università l'intero provento della gabella del sale.

L'amministrazione di questi dazii chiamati *gab-bella* [136] *grossa* venne da Giulio II con sua bolla del 7 gennaio 1509 affidata e sei dottori dei collegi Canonico, Civile e Medico. A questi da Gregorio III nel 1579 ne furono aggiunti altri sei e così in tutto dodici da eleggersi quattro dal collegio Canonico, quattro dal Civile, e quattro dal Medico.

Le entrate ordinarie delle università erano le imposte, e parte dei dazii, fra i quali ve n'erano alcuni destinati esclusivamente a beneficio delle

scuole. La gabella del sale è quella che più spesso troviamo ricordata dagli storici. In Padova fino dal 1351 fu destinata a profitto dello Studio la gabella dei carri (*plaustorum*) e dei bovi che si diceva (*bovaticum*).

Anche il clero concorse più volte al mantenimento delle università e ne abbiamo numerosi esempi.

Nel 1488 Alessandro VI con un suo breve, concesse all'università fiorentina la facoltà d'imporre cinquemila ducati sui beni ecclesiastici della città e territorio. Cessato questo provento e rimaste esauste le finanze della Repubblica per le spese di guerra, il clero generosamente si offrì perchè l'università non ne trovasse grave detrimento, di continuare spontaneamente a pagare la tassa imposta dal breve surricordato.

Il cronista Azario racconta che Galeazzo Visconti ricevuto il rescritto imperiale che accordava il privilegio di Studio generale all'università di Pavia, impose una taglia al clero di Novara perchè provvedesse i dottori dei letti e panni loro necessari<sup>35</sup>.

I comuni solevano anche destinare a profitto delle università una somma annua. Per esempio Roma somministrava [137] 14,000 fiorini per lo stipendio dei dottori<sup>36</sup>; e Firenze 2,500 fiorini d'oro<sup>37</sup>. Anche Ferrara nel 1473 si assunse con atto solenne l'incarico di provvedere al manteni-

---

35 AZARIO, *Cron.*, pag. 415.

36 MARINI, *Papiri diplomatici*, Introd.

37 Narra il Villani (lib. VII, cap. XC) che questa somma per i lamenti di molti malevoli cittadini fu ridotta a soli 1000 fiorini.

mento del proprio Studio<sup>38</sup>.

Nel 1494 in Padova essendo scarse le entrate dell'università supplì del proprio il principe Carrarese<sup>39</sup>. Narra il Facciolati che in quella stessa città gli scolari per aver da stipendiare un buon dottore di leggi civili, proposero al Comune d'imporre una tassa sulle meretrici e la loro domanda venne accolta<sup>40</sup>.

Era in uso ancora di chiamare a contribuire alle spese per il mantenimento delle università le città vicine che partecipavano ai benefici dell'istruzione. Nel 1461 le città di Bergamo, Verona e Trevigi furono obbligate dalla Repubblica Veneta a somministrare una parte delle spese necessarie

---

38 RUFO, *Hist. Ferrar. Gymn.*, lib. I, pag. 51.

39 FACCIOALATI, *Fasti*, P. II, pag. 48.

40 IDEM, *Syntagmata* XII.

per lo Studio di Padova<sup>41</sup>.

In più luoghi avremo occasione di far parola dell'influenza ecclesiastica nelle università medioevali; ma di un tale argomento tanto importante per conoscere il progressivo sviluppo di queste grandi associazioni scientifiche non abbiamo finora dato che pochi cenni. Prima che ci inoltriamo colle nostre ricerche ad esaminare la costituzione organica delle università, sarà utile fermarci alcun poco a vedere come l'ingerenza della Chiesa nelle cose scolastiche tanto estesa nei primi secoli, andasse man mano scemando colla cresciuta indipendenza delle nostre università, [138] e coll'emancipazione delle menti dal dominio del clero.

L'influenza della Chiesa nelle discipline scolastiche bisogna considerarla in due periodi distinti

---

41 IDEM, *Fasti*, P. II, pag. 13.

della civiltà. Nel primo periodo, quando il sapere era esclusivo privilegio dei chierici, l'ingerenza loro era assoluta perchè la società civile si asteneva di partecipare ai benefizi della cultura, e le poche scuole che allora esistevano, erano ecclesiastiche e facevano parte dei monasteri. Fino al secolo XII, in cui le nascenti università per i privilegi ottenuti dall'imperatore Federigo I alla Dieta di Roncaglia, affermarono la propria autonomia, le leggi scolastiche ebbero la loro sanzione dai papi e furono promulgate nei concilii di cui son rimasti celebri quelli di Roan (1074), di Londra (1138) e di Laterano (1179).

Colla progredita diffusione del sapere, nacque nelle università un più profondo sentimento della propria indipendenza che si venne accrescendo colle larghe concessioni e coi privilegi concessi ai dottori e agli scolari. Affrancatesi da qualunque

estranea ingerenza, le università poterono, come libere associazioni aventi personalità giuridica, impunemente affrontare le ire degli imperatori e gl'interdetti dei papi senza che la loro esistenza e libertà fosse per nulla compromessa.

Sebbene in questo secondo periodo di loro piena autonomia, le università per ottenere un legale riconoscimento all'atto della loro costituzione si rivolgessero al papa o all'imperatore, nondimeno questo atto esterno di ossequio non menomava la loro indipendenza, perchè anche avanti di essere investite di questa pubblica sanzione, esistevano di fatto e godevano di tutte le franchigie e privilegi.

Quando adunque si trova nelle storie fatto parola di bolle papali che eleggono dottori o conferiscono le insegne [139] dei gradi accademici, e

quando si vede invocato di frequente l'intervento delle autorità ecclesiastiche per comporre discordie e decidere quistioni nelle università, non si deve intendere che queste dipendessero dal papa e che da lui soltanto acquistassero personalità e legale esistenza.

La Chiesa conservò sempre l'alta sorveglianza degli studii finchè il suo intervento fu ritenuto necessario a conservare l'integrità della fede e a preservare le scuole dalle perniciose influenze delle dottrine eretiche. Il papa fu considerato come suprema autorità scolastica e in tutte le università, il Vescovo come Cancelliere Apostolico ne faceva le veci, intervenendo nei consigli accademici, conferendo le lauree e partecipando coi Rettori ed i dottori alla giurisdizione scolastica così civile come criminale.

La partecipazione della chiesa al governo delle università e il loro grado di dipendenza dal potere sacerdotale, variava secondo i luoghi e le diverse costituzioni politiche.

Nell'università di Bologna l'influenza ecclesiastica fu sempre molto estesa perchè era sotto il dominio del papa.

In Napoli invece, essendo stato fondato lo Studio da Federigo II e accresciuto dai suoi successori, il clero non vi ebbe mai nessuna diretta ingerenza, e finchè regnarono gli Svevi non fu riconosciuta altra autorità scolastica che quella dell'imperatore, il quale conferiva i gradi, approvava gli ordinamenti e gli statuti, esercitava la giurisdizione accademica e provvedeva alla nomina dei dottori.

Le rimanenti università italiane risentirono, seb-

bene in grado diverso, l'influenza della Chiesa.

Brevi cenni relativi all'università di Bologna saranno sufficienti a dimostrare entro quali limiti e con quali mezzi la Chiesa esercitasse nei diversi secoli la sua sorveglianza nelle discipline scolastiche.

[140]

Fino dall'epoca della sua fondazione l'università bolognese fu protetta dal papa.

Onorio III, mentre si dimostrò caldo propugnatore della libertà d'insegnamento sciogliendo i dottori e gli scolari dal patto che quel comune avea loro imposto perchè non emigrassero altrove<sup>42</sup>, cercò pur sempre di consolidare l'autorità della Chiesa e la supremazia del potere sacerdotale sui pubblici studii. E per mantenere una con-

---

42 SARTI, *De Archygiū. Bonon. profess.*, P. I.

tinua ingerenza sulle scuole, concesse larghi poteri all'arcidiacono. Il quale soleva essere un prelado, scelto dal papa come suo rappresentante nella città di Bologna e chiamato Cancellier Maggiore dello Studio, investito della facoltà di laureare in tutte le scienze; di assolvere dottori e scolari incorsi nella scomunica per aver percosso i chierici; di nominare in sua assenza un vicario, e di partecipare ad un emolumento sulle promozioni.

L'arcidiacono in Bologna, e il vescovo nelle altre università, partecipavano insieme al Rettore e ai dottori alla giurisdizione civile e criminale, ed era lasciata libertà alla parte di scegliere fra questi tre poteri, il proprio giudice.

L'autorità dell'arcidiacono in Bologna fu accresciuta dai papi che succedettero ad Onorio III, i

quali liberarono tal dignitario dai vincoli delle leggi canoniche e in parte dagli oneri della gerarchia ecclesiastica<sup>43</sup>. Celestino V concesse all'arcidiacono, perchè la sua presenza fosse utile all'università, di riscuotere tutti i frutti delle parrocchie a lui sottoposte senza obbligo di residenza. Lo stesso privilegio venne dipoi conferito anche da Bonifazio VIII nel 1294 e da papa Benedetto nel 1341<sup>44</sup>.

[141]

Un'autorità così estesa come quella dell'arcidiacono era mal conciliabile colla indipendenza di cui godeva l'università, e perciò frequenti discordie avvenivano fra il potere ecclesiastico che, in onta agli statuti e alle consuetudini, vantava diritti

---

43 Vedine un esempio nel TIRABOSCHI, *Bibliot.*

*mod.*, I., pag. 52.

44 GHIRARDACCI, *Storie bolognesi*, I, pag. 320.

di precedenza, ed i Rettori che rappresentavano legalmente il supremo potere scolastico<sup>45</sup>.

Nell'università di Padova il potere ecclesiastico esercitò la sua influenza in limiti assai più ristretti, perchè la repubblica di Venezia, dalla quale dipendeva, non soffriva che altre autorità s'ingerissero della vigilanza di quello Studio. Sebbene qualche volta si trovi ricordato fin al secolo XV il vescovo in luogo del Rettore e incaricato di sostituirlo nel grado scolastico; nel 1426 con lettere ducali fu tolto questo abuso.

Nel 1437 il Senato decretò ancora che le controversie che nascevano tra i collegi e che sollevansi sottoporre alla decisione del vescovo, fossero in avvenire portate dinanzi al pretore della

---

45 GHIRARDACCI, vol. II, pag. 424 e SARTI *App.* II, pag. 106.

città eccetto quelle relative al collegio dei teologi<sup>46</sup>.

Nel secolo successivo la storia di quell'università ci offre esempi assai più rilevanti di emancipazione dall'autorità ecclesiastica. Nel 1564 il Rettore dei giuristi a nome dei cisalpini scrisse all'imperatore Massimiliano perchè inducesse il Senato di Venezia di mandare agli scolari cisalpini che volevano prendere i gradi scolastici e la laurea, di non fare professione di fede cattolica come aveva prescritto il pontefice Pio IV. Di più per favorire gli stranieri non cattolici, si fondarono nuovi collegi universitarii, che per contrapporli a quelli già esistenti [142] nei quali aveva influenza il potere ecclesiastico, furono detti veneti (Collegia Veneta).

Da questi esempi e da molti altri che si potreb-

---

46 FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, pag. 80-81.

bero riferire, desumiamo che l'ingerenza della Chiesa nelle università non era mai uniforme, ma variava da una città ad un'altra secondo le diverse costituzioni politiche. Quando lo Stato cominciò a prender parte diretta all'ordinamento degli studii e a regolarne l'esercizio con leggi speciali, l'autorità ecclesiastica nelle scuole andò sempre scemando, finchè non rimase al clero che una parziale e limitata ingerenza negli studii di teologia e di diritto canonico.

## CAPITOLO SECONDO

Persone che formavano l'università - Il Rettore - Origine di questo ufficio e sua importanza - Elezione del Rettore - Il Sindaco - Natura di questo ufficio e privilegi che vi erano annessi - I Consiglieri rappresentanti delle nazioni degli scolari - Il Notaro - Gli Attuari o Archivisti - Il Massaro o tesoriere - I Peziarii - Gli Stazionari - I Bidelli - I copisti e miniatori di libri.

Dopo aver parlato dell'origine e della costituzione delle università italiane del medio evo, è utile studiare quale fosse il numero e il grado delle persone di cui esse erano composte.

L'università poteva esser considerata sotto due aspetti: o come aggregato di individui che com-

ponevano la corporazione, o come istituto di pubblico insegnamento e centro di attività scientifica. Sotto il primo aspetto le università antiche rivestite di riconoscimento legale, godevano [143] di piena ed assoluta indipendenza e di personalità giuridica. Il carattere della corporazione (*universitas*) predomina nel medio evo ed è la forma peculiare che assunsero questi grandi corpi scolastici nel loro nascere.

Considerate come istituti di scienza, le università del medio evo erano le sedi esclusive del sapere e dell'operosità intellettuale di quel tempo. Bisogna distinguere adunque due classi di persone: quelle destinate a sorvegliare e dirigere gli interessi del corpo accademico, ad esercitare la giurisdizione scolastica e ad attendere al pubblico servizio; e quelle cui era affidato l'insegnamento e il progresso scientifico.

Considerati rapporto al loro grado e alla varietà delle loro funzioni, i membri delle università antiche possono distinguersi così:

1° Il Rettore;

2° Il Sindaco;

3° I Consiglieri;

4° Il Notaro;

5° Gli Attuari o Archivistici;

6° Il Massaro o Tesoriere;

7° I Pezari;

8° Gli Stazionari;

9° I Bidelli;

10° I copisti, i miniatori, i rilegatori di libri,  
ecc.

L'istituto scientifico era composto dei professori (*doctores legentes*) e degli scolari: ai quali si univano anche gli scolari insegnanti, i baccellieri, i licenziati, i ripetitori come vedremo a suo luogo.

Ora intanto cominceremo a parlare delle persone che formavano il corpo scolastico, e prima delle altre, del Rettore che era il supremo grado dell'università. L'origine dei Rettori può dirsi contemporanea a quella della università. [144] A questo primo grado accademico fu data sempre grande importanza e si curò in ogni tempo di conservarne il prestigio perchè in esso si concentrava la potenza e il decoro di tutte l'università.

I Rettori, benchè trovassero nemici che tentavano talvolta di abolirne l'ufficio o menomarne la dignità, furono sempre conservati e restituiti nel loro grado.

La necessità del Rettore fu sempre riconosciuta. Richiesti i dottori, dice il Middendorpio<sup>47</sup>, se possa esservi università senza Rettori, risposero che no, perchè il Rettore è capo dell'univer-

---

47 *Accademiarum celebrium, etc.*

sità, e se vien tolto, essa diviene acefala e deforme. E infatti tanta era la necessità di quello ufficio, che anche quando mancava il Rettore in una università erano chiamati a farne le veci o il sindaco o taluno dei consiglieri, o il preside dei colleghi e talvolta anche il vescovo<sup>48</sup>.

I dottori generalmente favorirono tale istituzione sebbene alcuni di loro, tra i quali Azone e Accursio, negassero agli scolari il diritto di eleggere a questa carica. Odofredo invece, e con lui molti altri, riconoscono legittima l'elezione dei Rettori fatta dagli scolari<sup>49</sup>.

---

48 In Padova se ne trova qualche esempio: ma dal 1426 in poi fu decretata la perpetua esclusione del vescovo dal grado di Rettore (FACCIOLATI, *Fasti*).

49 Odofredo dice: «per legem municipalem hujus civitatis scholares creant rectores.»

Il Rettore nel disimpegno delle sue funzioni, e quando era rivestito delle insegne del suo grado, si stimava superiore a qualunque altra dignità sia civile sia ecclesiastica; come pure agli scolari cardinali: privilegio che gli fu concesso da una bolla papale<sup>50</sup>.

[145]

In antico l'ufficio di Rettore sembra che fosse occupato da un ecclesiastico. Il Savigny parlando dell'origine di questo grado, esclude affatto che per gli statuti bolognesi e di altre università ancora, fosse ritenuta necessaria la qualità di chierico (*clericus*) nel Rettore, e vuol dimostrare che tal voce avea in quel tempo e nel linguaggio scolastico, un significato uguale a quello di scolare.

Ma non si può, a parer mio, conciliare questa versione in modo alcuno colle stesse parole degli

---

50 GHIRARDACCI, *Storie bolognesi*, II, disp. 424.

statuti che adoperano sempre il nome di scolare (*scholaris*) nel suo vero e genuino significato. Esaminando poi il disposto di certi statuti oltre quello di Bologna, si rileva con tutta evidenza che nelle consuetudini accademiche era ritenuta necessaria la qualità di ecclesiastico secolare nella persona che doveva essere eletta al grado di Rettore in una università<sup>51</sup>.

Una differenza sostanziale, relativamente all'ufficio e al modo d'elezione dei Rettori, si manifesta tra le antiche università italiane e le francesi. In Francia il Rettore era eletto dai dottori i quali gli conferivano la giurisdizione civile e penale da esercitarsi sugli scolari e le altre persone che facevano parte della corporazione.

---

51 Vedi fra gli altri statuti quello dell'università di Perugia (PADELLETTI, *Contributo alla Storia dello Studio perugino*).

In Italia invece il Rettore veniva nominato col libero suffragio dei soli scolari, nei quali risiedeva la facoltà d'investirlo del suo grado e di conferirgli l'esercizio dei supremi poteri.

Nella formazione delle prime università pare indubitato che si eleggessero più Rettori divisi per nazioni. In Bologna, Padova, Vercelli si trovano ricordati quattro diversi Rettori; uno per i citramontani e gli altri tre per [146] gli oltramontani. Verso la metà del secolo XII il numero dei Rettori venne limitato: e ne fu eletto uno per ciascuna delle due università.

Sembra che la prima fra le nostre università che ebbe quattro Rettori fosse Bologna come la più antica e frequentata. Dietro il suo esempio si ordinarono ancho le altre. Nell'università di Vicenza i quattro Rettori nel secolo decimoterzo erano:

un inglese, un provenzale, un tedesco, e un cremonese.

In Vercelli ne troviamo uno per i francesi, uno per gli italiani, uno per i tedeschi, e un altro per i provenzali<sup>52</sup>.

Nell'elezione del Rettore, come in qualunque altro atto dell'interna amministrazione delle antiche università, erano esclusi i cittadini; sia perchè ogni estranea ingerenza era contraria all'indole della primitiva loro costituzione; sia perchè ammettendo anche i cittadini a partecipare a queste elezioni, essi avrebbero potuto influire col numero sull'esito della nomina, e dar cagione a discordie e turbolenze<sup>53</sup>.

---

52 SAVIGNY, *St. del dir. rom., ecc.*, III, pag. 203 e 224. - TIRABOSCHI, *Stor. della letterat. italiana*, tomo I, lib. IV, cap. III.

53 Il Senato di Venezia fece espressa proibizione

In qualche università l'elezione del Rettore era divisa fra i professori e gli scolari come in quella di Roma. In Napoli fino al 1610, in cui furono promulgati nuovi statuti, il Rettore veniva scelto dal sovrano e dipendeva dal primo Cappellano del re che era incaricato di esercitare in suo nome l'alta sorveglianza sopra lo Studio. In seguito anche l'università di Napoli si uniformò alle altre, lasciando l'elezione del Rettore agli scolari.

Per procedere alla nomina del Rettore si teneva conto [147] dell'età, del grado di nobiltà e della fama della persona sulla quale doveva cadere la scelta. Gli statuti e le consuetudini scolastiche imponevano ancora di osservare che il Rettore fosse ben provveduto di patrimonio, perchè non

---

ai padovani e ai veneziani di prender parte all'elezione del Rettore nell'università di Padova (FACCIOLATI, *Fasti*, II, pag. 81).

avvenisse che esercitando il suo magistero dovesse cercarvi, anzichè una cagione di gloria, un lucro indecoroso.

Quando fu divisa l'università dei giuristi da quella delle arti, ognuna di esse ebbe il suo Rettore che prendeva nome da quella cui apparteneva. Per molto tempo però il Rettore delle arti fu considerato molto inferiore all'altro dei legisti, e da questo doveva essere sanzionata la sua elezione.

Ai Rettori come privilegio era concessa la facoltà d'insegnare, e in molte università si destinava loro una cattedra nominale, alla quale era assegnato anche un certo stipendio che serviva a compensare in parte le spese che occorreivano per mantenere il decoro del grado.

A Padova lo stipendio del Rettore era di 50 du-

cati e poi fu esteso a 100. Nell'università di Pisa fu pure assegnato nel 1473 uno stipendio di 40 fiorini che poi fu portato a 60 e in ultimo a 100<sup>54</sup>. Il nome del Rettore che godeva di questo privilegio, era iscritto in segno di onore nel Ruolo dei professori, e in primo luogo.

La funzione colla quale si eleggeva il Rettore era una delle più grandi ed imponenti solennità scolastiche del medio evo. Alcuni giorni innanzi la cerimonia, venivano invitati con gran pompa tutti i professori, il vescovo, il preside e tutti gli altri magistrati e dignitari della città. Il luogo destinato alla funzione era ordinariamente la cattedrale. All'ora fissata si muoveva il corteggio. Precedevano quattro trombettieri e altrettanti tamburi: poi [148] venivano i donzelli e dodici scolari che portavano i fasci dorati che erano un segno di dignità che ri-

---

54 FABRONI, *Hist. Acad. pis.*, I, pag. 420, 421.

cordava i fasci di verghe dei magistrati romani. Venivano poi quelli che custodivano il sigillo e gli statuti dell'università portando il cappuccio del Rettore, e dietro un bidello collo scettro d'argento.

In mezzo al corteggio procedeva il nuovo Rettore vestito di una toga rossa con ornamenti d'oro e in sua compagnia stavano il sindaco, i consiglieri e gli altri ufficiali addetti all'università, vestiti essi pure colla toga e con tutti i distintivi del loro grado. In ultimo tutti gli scolari chiudevano il corteggio.

In chiesa si trovava il vescovo con tutti i magistrati municipali. Scambiatosi i saluti d'uso, ognuno si poneva al luogo che gli era stato destinato. Veniva allora letta da uno dei dottori una orazione in lode dell'università, dei magistrati e del nuovo

Rettore. Finita l'orazione, un professore a ciò eletto, poneva il cappuccio al Rettore e gli consegnava il sigillo e gli statuti dell'università. Allora il Rettore rispondeva acconcie parole ringraziando dell'onore statogli conferito e promettendo di esercitare il suo magistero con prudenza e giustizia. Così aveva termine la cerimonia nella cattedrale.

Uscito il corteggio dalla chiesa, si dirigeva collo stesso ordine alla casa del Rettore passando per le vie principali della città tutte addobbate ed ornate in segno di festa. Poi si imbandivano le mense alle quali venivano invitati i primi dignitari così dell'ordine scolastico come del municipale<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> Quando l'elezione di un nuovo Rettore incontrava il generale gradimento, esso veniva portato in trionfo sulle spalle degli scolari dalla cattedrale fino alla sua dimora. Vedine qualche

Il rimanente del giorno era impiegato in giuochi e sollazzi pubblici con giostre, corse, tornei, ai quali prendeva parte l'intera città, e ai vincitori venivano distribuiti i premi dalle mani del Rettore.

Tanto le spese dei banchetti quanto quelle delle pubbliche feste erano tutte a carico del nuovo eletto.

Le onoranze fatte al Rettore non si limitavano soltanto all'occasione di questa solennità della sua nomina ed investitura. Anche durante l'esercizio del suo magistero, godeva di grandi privilegi come supremo rappresentante e capo dell'università.

In pubblico andava sempre accompagnato, e nelle solennità occupava il primo luogo fra tutte le

---

esempio nel FACCIO LATI, *Fasti*.

altre autorità sì civili come ecclesiastiche. Quando dovea uscire poi dalla città per rappresentare lo Studio in qualche fausta occasione, andava vestito di tutte le insegne del grado e accompagnato dai dottori, dagli scolari e preceduto dai bidelli o *nuncii* con ricchi abiti.

Nell'università il potere del Rettore corrispondeva all'altezza del grado e alla nobiltà del suo ufficio. Egli era arbitro supremo in tutte le cause, avea piena e libera giurisdizione tanto civile quanto criminale sopra tutti i membri del corpo scolastico e presiedeva i pubblici esperimenti e le prove solenni nelle quali si conferivano i gradi e le promozioni accademiche. Inoltre avea diritto di essere il primo a rivolgere le domande e formulare i quesiti nelle pubbliche dispute non solo agli scolari, ma anco ai professori. Esaminati i meriti degli insegnanti, spettava al Rettore di for-

mare annualmente il ruolo o Rotolo. E questo potere era così illimitato, che anche quando lo Stato avocò a sè il diritto di nominare i professori, i Rettori tentarono di escludere le persone proposte per surrogarne altre di loro scelta.

[150]

Avendo il Rettore la giurisdizione disciplinare sopra tutte le persone che facevan parte dell'università, poteva ammonire, imporre multe ed anche espellere dai collegi e dalle scuole; come vedremo parlando dei privilegi.

Il Rettore godeva anche di molti vantaggi pecuniarii sugli emolumenti dei collegi, e per l'assistenza alla promozione aveva diritto ad una doppia parte di ciò che percepivano i dottori.

Sebbene circondato di tanti onori e rivestito di grande autorità, l'ufficio di Rettore veniva spesso

volte fuggito, non trovandosi persone sempre disposte ad accettarne gli obblighi e la grave responsabilità. Fu d'uopo quindi alle università aumentarne i privilegi e le concessioni oltre a quelle di cui abbiamo già fatto parola.

Verso la fine del secolo XV cominciò il Rettore a prendere il titolo di Magnifico (Rector Magnificus).

Molte università concessero ai loro Rettori di prendere la laurea senza spesa; privilegio che si estendeva anche ai loro successori. In Padova nel 1544, insieme alla laurea il Rettore veniva insignito del titolo di cavaliere, e l'università provvedeva del proprio a tutte le spese dell'investitura. Fu accordato anche a qualche Rettore dei più benemeriti di poter proporre una persona di sua scelta (sodium) per ottenere la laurea senza spe-

sa. Questo privilegio che aveva il suo fondamento sopra antiche concessioni, fu ristabilito nell'università di Padova con un decreto del Senato veneziano del 1568.

La morte del Rettore era cagione di pubblico lutto, e prendevano parte ai funerali tutti i magistrati della città, la curia, i collegi, gli ufficiali dell'università e gli scolari vestiti di nero.

Dopo il Rettore veniva per ordine di grado il Sindaco (Syndacus) che era incaricato di rappresentare in giudizio [151] l'università e far le veci del Rettore vacante. Perciò era chiamato anche *Prorector* o *Vicerector* e se ne trovano frequenti esempi nell'università di Padova e di Pisa.

Il Sindaco era eletto ogni anno dagli scolari ed era sottoposto alla giurisdizione comune. Questo grado è assai antico d'origine. In Bologna se ne

trova fatta menzione fino dall'anno 1295<sup>56</sup>.

Il Sindaco godeva di alcuni privilegi inerenti al suo ufficio.

Aveva in certe università il doppio voto nelle assemblee; e presiedeva nelle funzioni pubbliche i Decurioni della città<sup>57</sup>.

In Padova gli fu concesso, oltre questi privilegi, quello di prendere la laurea «more nobilium» cioè senza esame nè spese<sup>58</sup>. Sino a tempi assai recenti il Sindaco di quell'università godeva di molti beneficii. Nel 1723 gli fu accordata facoltà di scegliere uno scolare (socium) da laurearsi senza indugio, e gratuitamente. Il Sindaco che prendeva la laurea, godeva una preferenza sugli altri promossi a questo grado, cioè di essere ammesso a

<sup>56</sup> GHIRARDACCI, *Storia di Bologna*, I, pag. 328.

<sup>57</sup> FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 31-44.

<sup>58</sup> IDEM, P. II, pag. 231.

pieni voti (ut nemine dissentiente) anche se avesse meritato di essere approvato soltanto a pluralità (pro majori parte)<sup>59</sup>.

Mancando il Sindaco, erano eletti fra i membri dell'università, alcuni sostituti incaricati di rappresentarlo detti «Prosyndici,» ai quali pure, mentre occupavano questo grado, si concedevano diversi privilegi<sup>60</sup>.

Ciascuna nazione che faceva parte dell'università, veniva [152] rappresentata dai suoi consiglieri, i quali formavano insieme al Rettore il consiglio accademico. I consiglieri (Consiliarii) prendevano parte al governo dell'università tutelando il decoro e gli interessi della nazione che li aveva eletti.

I consiglieri dei tedeschi godevano di qualche  
59 IDEM, P. II, pag. 242; P. III, pag. 69.

60 IDEM, P. II, pag. 69.

maggiore privilegio sugli altri. La nazione tedesca in Padova era la più favorita, e quei che vi appartenevano erano ammessi a prendere l'iscrizione come scolari presso i loro consiglieri<sup>61</sup>. Non è certo se nelle altre università godessero di ugual preferenza.

In mancanza del Sindaco era chiamato a surrogarlo un Consigliere tedesco.

Generalmente i Consiglieri della nazione tedesca erano rivestiti di una speciale giurisdizione sui loro connazionali, la quale escludeva anche quella del Rettore e dei magistrati ordinarii.

Quando il Consigliere dei tedeschi faceva le veci del Sindaco nell'università, godeva il privilegio di ottenere la laurea senza esame e senza spese cioè «more nobilium<sup>62</sup>.» Oltre a questo gli

<sup>61</sup> FACCIO LATI, P. II.

<sup>62</sup> Di questa specie di laurea vedremo parlando

fu concesso ancora di percepire durante l'assenza del Sindaco tutti gli emolumenti e diritti inerenti a quel grado<sup>63</sup>.

I Consiglieri erano eletti dagli scolari della propria nazione. In Ferrara con un decreto del 1651 fu ordinato che per essere eletti a tale ufficio i candidati dovessero mostrare le loro matricole, e gli attestati di aver frequentato assiduamente le scuole<sup>64</sup>.

[153]

Il Notaro era l'ufficiale rivestito di fede pubblica, incaricato di redigere e compilare tutti gli atti relativi all'università e ai membri che ne facevano parte.

---

dei gradi accademici (cap. VIII).

63 FACCIO LATI, P. II, pag. 44-48.

64 RUFO, *Hist. Gymn. ferrar.*, pag. 293.

V'era un solo Notaro, comune all'università dei giuristi e degli artisti. Quest'ufficiale era retribuito per ogni atto che redigeva, e godeva di più di un piccolo emolumento annuo.

In certe università gli erano affidate anche altre speciali attribuzioni. Così in Bologna era incaricato di tenere un registro di tutte le case da affittare nella città per comodo degli scolari<sup>65</sup>. Vi erano inoltre alcuni ufficiali incaricati di conservare tutti gli atti concernenti l'università e che potevano avere interesse per la sua storia. Questi Attuarii, o, come oggi direbbesi, Archivisti, conservavano nel tabulario (tabularium) i documenti universitarii per ordine di tempo e d'importanza. Ciascuna delle due università aveva il suo Attuario.

A questi ufficiali era affidato anche il sigillo dello Studio.

---

65 SAVIGNY, *Hist. du droit. rom.*, III.

La nomina ad un tal grado era personale. Si trova soltanto un esempio in Padova di Attuario che prese per aiuto un suo nipote a patto che mentre viveva gli dovesse prestare l'opera gratuita; e dopo la sua morte avesse diritto di succedergli<sup>66</sup>.

Gli Attuarii erano stipendiati dall'università alla quale prestavano il loro ufficio.

Il Massarius o tesoriere era un altro grado onorifico concesso in alcune università agli scolari, in altre ai dottori. Così per gli statuti del collegio di medicina dell'università [154] di Torino, questo ufficiale doveva essere scelto fra i dottori più giovani del collegio<sup>67</sup>.

In Ferrara, invece, tal grado era riserbato a  
66 FACCIOLATI, *Fasti*, P. I. pag. 1; P. II, pag. 43,

51, 71, 203, 213.

67 VALLAURI, *Storia delle università piemontesi*.

quelli scolari che avessero dato prove di maggiore assiduità e diligenza nello studio<sup>68</sup>.

In Bologna il Massarius era scelto ogni anno

---

68 «Essendo antica costumanza - dice un Decreto del 1647 - delle Università delli Scholari di questo Studio, o siano di Legge o di Filosofia, o Medicina, di collocare l'onore e la preminenza di Tesoriere in uno dei loro compagni Studenti; gl'Illustrissimi Signori Giudice e Maestrate dei Savii e gl'Illustrissimi Signori Riformatori sono venuti in sentimento, acciocchè tale dignità si renda più conspicua e più stimata, che il soggetto da eleggersi Tesoriere abbia prima con qualche onorata azione dato pubblico saggio del suo virtuoso talento e del progresso delli suoi studj; essendo da tener per fermo, che ciò servirà di stimolo assai pungente alli

dai negozianti della città<sup>69</sup>.

Gli statuti dell'università di Bologna fanno parola di certi ufficiali detti Peziarii dalla voce *Petia* che significava una forma comune dei manoscritti adoprate nelle scuole.

I Peziarii erano incaricati di esercitare una rigorosa sorveglianza sul commercio librario di quel tempo. Erano eletti ogni anno insieme ai Sindaci dai Rettori e Consiglieri dello Studio. I Peziarii debbono essere, dice lo statuto bolognese, «sex boni viri de gremio nostrae universitatis providi et discreti qui sint clericali ordine insigniti<sup>70</sup>.» Avanti di entrare in ufficio erano sottoposti al giuramento e distribuiti in parti uguali fra gli oltramontani e i

---

Scholari, d'attendere con fervore alle intraprese professioni» (RUFO, op. cit., pag. 291).

69 *Stat. Bonon.*, lib. I, pag. 16.

70 *Stat. Bonon.*, lib. I, pag. 17.

citramontani.

[155]

Le condizioni per essere investiti di questo grado, erano le seguenti:

- a) Appartenere all'università;
- b) Essere insigniti d'ordine ecclesiastico;
- c) Giurare di prestare fedelmente i proprii servizi all'università.

I Peziarii aveano l'obbligo di provvedere ai manoscritti errati; di sottoporre i copisti e gli Stazionari al giuramento; di denunziare al Rettore tutti i manoscritti scorretti.

Dovevano inoltre registrare in un pubblico catalogo le opere che credevano più utili ad essere studiate, e le meglio corrette.

Tutte le altre non comprese in questa nota, non

potevano servire di testo per l'insegnamento pubblico.

Nei tempi di vacanza erano incaricati di esaminare minutamente tutti i manoscritti posseduti dagli Stazionari e riferirne al Rettore, che una volta al mese doveva sorvegliare la loro condotta.

Nelle altre università non si trovano ricordati i Peziarii, nè risulta chiaramente dagli statuti nè dalle memorie che ci rimangono, se vi fossero nemmeno altri ufficiali di diverso nome incaricati di esercitare analoghe attribuzioni. Forse in Bologna, dove gli scolari erano in maggior numero, fu necessario creare un tale ufficio di speciale sorveglianza sugli Stazionari e copisti, perchè i manoscritti che circolavano fra gli studiosi fossero ben corretti e non servissero a propagare errori nelle scuole.

Nelle università meno frequentate invece, essendo assai più limitato il numero dei manoscritti, e quindi più facile al Rettore di esaminarli senza l'aiuto di altre persone a ciò specialmente incaricate, l'ufficio dei Peziarii si sarebbe reso inutile.

[156]

Abbiamo ricordati testè gli Stazionari, senza dichiarare qual fosse il significato di un tal nome nel linguaggio delle antiche nostre università. Vediamo brevemente l'indole di quest'ufficio che avanti l'invenzione della stampa formava il centro di tutto il commercio librario nelle scuole medioevali.

Gli Stazionari (Stationari) erano incaricati dagli statuti universitarii di tenere presso di sè tutti i codici e i manoscritti che dovevano servire di testo per l'insegnamento, e darli in prestito, con un cor-

rispettivo fisso, ai dottori e agli scolari che ne facevano domanda<sup>71</sup>.

Era imposto agli Stazionari di possedere manoscritti bene ordinati e corretti; di non venderli a nessuna scuola straniera nè eccedere il prezzo stabilito dagli statuti. Dovevano anche prestar giuramento, e dare cauzione che garantisse l'università dell'esatta osservanza dei doveri della loro professione. Gli statuti prescrivevano anche il numero delle opere che doveano tenere presso di sè gli Stazionari. Il catalogo che rimane ancora dell'università di Bologna, contiene centodiciassette di queste opere, ad ognuna delle quali vie-

---

<sup>71</sup> Il nome di Stazionari forse fu una derivazione dell'antica voce inglese «stationer» (librajo).

Nel medio evo, si diceva comunemente «stazione» il luogo dove si faceva commercio di libri (BOCCACCIO, *Vita di Dante*).

ne assegnato un prezzo in proporzione della importanza e della diffusione che avevano nelle scuole. In generale il prezzo ascendeva a quattro denari per quaderno, o *pecia*<sup>72</sup>.

Il privilegio di dare libri in prestito non era soltanto degli Stazionari.

Talvolta facevano loro concorrenza in questa industria [157] anche i bidelli, come pure i professori, sebbene più raramente<sup>73</sup>.

Il commercio dei libri era ristretto fra i soli membri dell'università.

<sup>72</sup> Vedi SARTI, P. II, *Append.*, pag. 210, e

SAVIGNY IV. *App.*

<sup>73</sup> SAVIGNY, *Stor. del dir. rom. nel medio evo*, III, pag. 413. - Odofredo che faceva scuola in casa, teneva per comodo de' suoi scolari una raccolta di libri che imprestava (SARTI, P. I, pag. 149).

Nessuno poteva comprare libri fuorchè per uso proprio, o per dargli in prestito.

Anche agli scolari era rigorosamente vietato di trasportare i manoscritti fuori dell'università nella quale studiavano<sup>74</sup>.

74 St. Bonon., lib. I, pag. 25. - L'università di Bologna proibiva agli scolari di portare libri fuori della città senza licenza e bolla, sotto pena di perdere i libri e di grave ammenda.

(GHIRARDACCI, *St. bolognese*, lib. XXI, pag. 117).

Negli estratti degli statuti pubblicati dal Savigny (*Storia del dir. rom.*, vol. III, pag. 250) si trovano specificati gli obblighi degli Stazionari.

*De stationaribus tenentibus exempla  
librorum vel apparatus*

(Lib. 4, pag. 68).

«Ordinamus pro utilitate scholarium et studii quod

Gli statuti di Bologna vietavano agli Stazionari di domandare per i manoscritti che imprestavano un prezzo maggiore di quello stabilito nel cata-

---

stationarii exempla librorum et apparatusum tenentes non presumant vendere vel alio modo alienare ut portentur ad studium alterius civitatis vel terrae vel aliquid fraudolenter facere in laesionem civitatis seu studii bon. poena et banno centum lib. bon. cuilibet contrafacienti et pro qualibet vice. Et quilibet possit accusare et denunciare et habeat medietatem banni. Item quod ipsi stationarii tenantur habere exempla correcta et bene emendata bona fide et prout possibile melius erit et de eis scholaribus petentibus copiam facere et pro exemplatura id accipere quod hactenus pro tempore praeterito consueti sunt accipere et habere et non plus

logo, e di acquistare libri all'insaputa del proprietario<sup>75</sup>.

Gli Stazionari godevano come tutti gli altri membri delle università i privilegi scolastici, fra cui l'esenzione dal servizio militare, e in qualche Studio anche di un piccolo assegno<sup>76</sup>.

Le raccolte dei libri degli Stazionari erano riser-  
pro qualibet pecia cujuslibet lecturae antiquae editae et compilatae a septem annis retro sex denarios bon. parvorum ut pro quaelibet pecia cuiuslibet lecturae novae compilatae a septem annis citra et etiam compilando de caetere octo denarios parvos....»

75 SARTI, P. II, pag. 224.

76 Così in Modena allo Stazionario dell'università era stato assegnato un piccolo stipendio di quindici lire (TIRABOSCHI, *Bibliot. mod.*, tom. I, pag. 55).

bate al solo uso dei dottori e degli scolari e non potevano avervi accesso libero altro che i copisti incaricati di prendere gli esemplari. Lo statuto di Bologna dice che a nessun privato debbano esser dati in prestito i manoscritti, nè aiuto, nè consiglio o favore alcuno; nè possano i copisti o gli Stazionari tener discorso di ciò sotto pena di essere espulsi dall'università. Il ruolo degli espulsi era tenuto dal Notaro ed esposto pubblicamente.

In Bologna gli Stazionari erano obbligati a dare cento lire di cauzione.

Era loro imposto di tenere un registro esatto di tutti i pegni che ricevevano per imprestito di libri. In caso che lo scolare, cui era stato prestato il manoscritto, lo avesse perduto, dovea pagare dieci soldi bolognesi. Se lo scolare però asseriva di averlo restituito, si dovea stare al suo giura-

mento; se poi era stato consegnato ad altri, era chiamato a provvedervi il Rettore. Quando il manoscritto [159] smarrito di cui lo scolare aveva pagato l'ammenda, fosse stato trovato, gli doveva essere restituita la somma sborsata, detratto però quel tanto che aveva speso del suo lo Stazionario per recuperarlo<sup>77</sup>.

Tutti quelli che conservavano i manoscritti dei copisti o degli Stazionari espulsi, erano sottoposti all'ammenda, ed in caso di recidiva essi pure soggiacevano alla espulsione dall'università.

Ogni Stazionario doveva tenere perciò nella sua bottega un registro di tutti i copisti, correttori e le-

---

<sup>77</sup> Gli Stazionari avevano l'obbligo di dare i libri in prestito e non potevano venderli sotto pena di lire due bolognesi e più a piacere del potestà. Così dispongono gli statuti di Bologna (SARTI, P. II).

gatori di libri che erano incorsi in quella pena<sup>78</sup>.

Talvolta gli Stazionari prendevano un diverso nome. Così nella Carta dello Studio di Vercelli del 1228 gli ufficiali incaricati di conservare gli esemplari dei testi e di fornirgli ai copisti, sono chiamati (forse con frase più propria), *exemplatores*<sup>79</sup>.

Al servizio interno delle università erano addetti i bidelli (Bidelli) che avevano l'incarico di assistere i professori durante le lezioni, e di vigilare al buon ordine nelle scuole. I bidelli non avevano stipendio fisso; ma erano mantenuti colle collette degli scolari. Ogni università aveva un bidello generale (*Bidellus generalis*) che era superiore agli altri e dirigeva il servizio.

L'uso introdotto di pagare i bidelli con volon-  
78 *Stat. Bonon.*, lib. I, pag. 27.

79 Vedi Carta dello Studio di Vercelli. - COLLE,  
*Dello Studio di Padova.*

tarie oblazioni è spiegata dal Facciolati in questa maniera. In antico i soli dottori ordinarii erano remunerati con pubblico stipendio. Tutti gli altri venivano pagati dagli scolari, [160] e si erano assunti i bidelli l'incarico di riscuotere le loro offerte. Quando in seguito anche i professori straordinari furono ammessi alla partecipazione degli emolumenti concessi dal pubblico erario, i bidelli conservarono l'antica consuetudine e seguitarono a riscuotere per sè quel che prima andava a vantaggio dei professori<sup>80</sup>.

I bidelli solevano fare tre collette all'anno.

I loro guadagni erano in proporzione del numero degli scolari, e anche di certe straordinarie attribuzioni che erano loro affidate.

Citeremo vari esempi. In Padova nell'anno 1575 fu permesso al bidello, non ostante lo Sta-  
80 FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 41.

tuto, di farsi rilegatore di libri (et hoc stante ejus inopia et parvo numero Scholarium)<sup>81</sup>.

Nel 1667 facendo spesso il Consigliere dei tedeschi le veci del Sindaco nell'università, il bidello di quella nazione dovendo prestare questo straordinario servizio fu ammesso a godere di una retribuzione di tre lire venete per ogni laurea<sup>82</sup>.

Nell'università di Bologna poi fuvvi un bidello di nome Gallopeso Tarentino, il quale essendo di corpo deforme, ma piacevole per i suoi motti e bizzarrie, seppe così astutamente conciliarsi la simpatia degli scolari, che alla sua morte lasciò duemila lire bolognesi: somma molto rilevante per quei tempi<sup>83</sup>.

---

81 IDEM, *Syntagm.* XII, pag. 106.

82 IDEM, *Fasti*, P. II, pag. 57.

83 SARTI, P. I, pag. 98.

Generalmente i bidelli erano eletti dall'università; ma per eccezione talvolta era permesso ai professori di nominarne uno di loro fiducia<sup>84</sup>.

[161]

I doveri inerenti a questo ufficio, erano i seguenti:

- a) Assistenza ai professori durante le lezioni e le dispute, in ogni tempo e in qualunque luogo;
- b) Vigilanza pel buon ordine e la nettezza delle scuole;
- c) Cura di distribuire i banchi durante le lezioni, assegnando i primi posti ai nobili e ai dignitari dello Studio;
- d) Custodia dei libri che all'uscire dalle lezioni

---

84 Così avvenne in Padova nel 1491 (FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, p. 63).

lasciavano gli scolari<sup>85</sup>;

e) Vigilanza segreta sulla condotta dei professori<sup>86</sup>.

Una delle professioni assai lucrose nel medio evo era quella dei copisti. Sebbene in quei tempi il commercio librario fosse quasi esclusivamente ristretto nelle scuole, nondimeno la necessità di fornire agli studiosi un numero rilevante di testi, e far circolare le lezioni dei professori, impiegava

---

85 Fra i dottori si agitò la questione se il bidello, che avea preso in custodia un libro, fosse tenuto a compensarne il proprietario in caso di furto. In questa disputa prese parte anche Bartolo.

86 Di questo mezzo indecoroso si fa parola nel FABRONI, *Hist. Acad. pis.*; e riporteremo qualche documento a suo luogo, in conferma di ciò.

l'opera di molte persone. Le università ammettevano fra i membri della corporazione anche i copisti concedendo loro parte dei privilegi goduti dagli altri. Il loro numero era proporzionato a quello degli scolari che frequentavano lo Studio e alle speranze di guadagno che offriva quell'arte. La quale non era così semplice come oggidì; ma richiedeva uomini valenti e bene esercitati, poichè allora il possedere un bel libro e a caro prezzo era fra i dotti e i potenti un ambito onore.

I copisti dicevansi *scribae* e molti di essi, erano anche [162] esperti miniatori. Talvolta un copista veniva destinato ad un solo genere di lavori nell'arte sua. In Padova si ha memoria di un tale che era addetto soltanto a copiare i diplomi di laurea, e ornarli di miniature. E per assicurargli una conveniente retribuzione, l'università stabilì un prezzo fisso per ogni lavoro che gli veniva affi-

dato<sup>87</sup>.

Si conoscevano nel medio evo diversi generi di scrittura. Vi era la scrittura parigina (litera parisi-na), la bolognese (bononiensis), la beneventana (beneventana), l'inglese (anglicana), la lombarda (lombarda) e l'aretina (aretina). La scrittura distinguevasi anche in vecchia e nuova (litera nova et antiqua). I libri copiati con caratteri moderni erano di maggior valore.

Gli statuti, per evitare una dannosa concorrenza fra i copisti, proibivano agli scolari di somministrare lavoro ad un copista che avesse contratto un impegno precedente. Si faceva però eccezione per il caso che il lavoro intrapreso non occupasse un termine superiore a dieci giorni.

La dimensione di ogni manoscritto era determinata con due voci distinte, cioè *Quaternus* e *Pe-*  
87 FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 57.

*cia* o *Petia*.

Il quaderno era ordinariamente composto di sedici pagine, ma poteva variare secondo la grandezza della carta e del carattere.

La *pecia* era la misura che serviva a valutare il prezzo del manoscritto. Questa *pecia* era composta di sedici colonne, ognuna delle quali doveva contenere sessantadue linee, e ciascuna linea trentadue lettere.

Nel catalogo degli Stazionari dell'università di Bologna il nolo di ciascuna *pecia* non supera i diciotto soldi. [163] Troviamo, per esempio, tassato a diciotto soldi l'Apparato delle Decretali, il Digesto antico, i Decreti; diciassette soldi il testo del Codice e l'Inforziato, e l'Apparatus Dig. veteris; quindici l'Apparatus Inforziati. Dopo i libri di testo, diminuiva il prezzo del nolo fino a quattro denari.

Fra le opere che godevano maggior credito e diffusione, troviamo ricordate: le Somme di Azzone (soldi quindici); il libellus Rofredi in Jure civili (soldi quattordici); le letture di Odofredo (soldi dieci)<sup>88</sup>.

L'arte di copiare era esercitata anche dalle donne. Nell'università di Bologna fra i copisti e miniatori si trovano ricordati molti toscani specialmente aretini, i quali avevano acquistato molta rinomanza nel colorire i libri e miniarli con fregi d'oro.

Ben presto divenne così generale e frequente l'uso di ornare i libri, che in certe scuole dovendo i professori trasportare i loro volumi avevano bisogno di un servo.

Odofredo parlando dei copisti del suo tempo di-

---

<sup>88</sup> SARTI, *Append.*, pag. 216.

ce che potevano esser chiamati veri pittori<sup>89</sup>. E lo stesso scrittore parla anche di un tale dei suoi tempi che mandato da suo padre a studiare a Parigi coll'assegno di cento lire, le spendeva tutte pazzamente per fare ornare e dipingere i suoi libri e nel comprarsi ciascun sabato una nuova calzatura<sup>90</sup>.

---

89 IDEM, P. I, pag. 187: «Hodie scriptores non sunt scriptores sed pictores.»

90 «Dixit Pater filio..... Vade Parisiis, vel Bononian et mittam tibi annuatim centum libras. Iste quid facit? Ivit Parisiis et fecit libros suos babuinare de literis aureis..... ibat ad cerdonem et faciebat se calceari omni die Sabati» (ODOFREDO, *Comm. de Senat. Cons. Maced.*). - L'uso di formare libri di vasta mole e ornarli di fregi e figure non era soltanto in Italia. Il Merlaco scrittore inglese del secolo XII, narra di aver veduto

Essendo i libri rari e costosi erano tenuti nelle disposizioni testamentarie fra gli oggetti di maggior valore, specialmente se erano quelli appartenuti a qualche dottore famoso e sui quali aveva fatte le sue lezioni.

Nel testamento del giureconsulto Francesco Accursio fra le altre disposizioni si trova la seguente: «Lascia a Francesco figliuolo di Dota sua figliuola e moglie di M. Diotalco da Lojano i suoi libri di leggi, la somma di Azone e il libello di Rofredo, intendendo però i libri di legge che erano a suo uso speciale, e eccettuando il Codice e Digesti scolari da lui chiamati bestiali (bestiales) i quali sedendo in scuola con molta gravità tenevano innanzi libri così sterminati da occupare due o tre tavole (TIRABOSCHI, *St. della lett. it.*, P. I, vol. IV, pag. 52).

sto paterno sopra i quali ordinariamente leggeva  
esso testatore, non volendo però che gli abbia se  
non quando comincerà a udire nelle scuole; nel  
qual caso gli lascia ancora lire quaranta per sette  
anni continui, per la spesa delle scuole, e in caso  
che detto Francesco sia licenziato in legge e rice-  
va i libri, gli lascia i vestimenti nuovi di scarlatto  
con li varrij e lire quaranta per il banchetto<sup>91</sup>.»

[165]

---

91 ALIDOSI, *Scrittori bolognesi*, pag. 74.

## CAPITOLO TERZO

Privilegi universitarii - L'Autentica di Federigo I  
fondamento dei privilegi scolastici - Immunità  
concesse alla nazione tedesca - Giurisdizione  
civile e criminale concessa ai dottori sugli scolari - Privilegio della cittadinanza - Esenzione  
dal servizio militare - Esenzione dalle imposte e  
gabelle - Inviolabilità personale e degli averi -  
Banche di prestito per gli scolari - Abitazioni riservate agli scolari - Altri privilegi secondarii.

Coll'Autentica Habita promulgata da Federico I  
nella Dieta di Roncaglia nell'anno 1158, ebbero  
origine i privilegi scolastici delle persone che facevano parte delle università.

Prima di questa concessione imperiale le uni-

versità non erano legalmente riconosciute, nè godevano di alcuna personalità civile.

La legislazione scolastica del medio evo si informò a questa autentica e gli statuti universitarii vi attinsero i loro principii e le fondamentali disposizioni.

Però è da avvertire che Federico sanzionando quella sua costituzione, intese di favorire l'università bolognese e specialmente la classe dei giureconsulti, i quali avevano dato un responso favorevole alle sue ambiziose aspirazioni di dominio universale.

I dottori bolognesi applicando soltanto a sè la concessione di quelle franchigie, vedevano di mal'occhio che le altre università, che cominciavano allora a propagarsi in Italia, ne partecipassero. Nel secolo XII fu sollevata la questione dai

giureconsulti di Bologna in occasione che [166] Pillio loro compagno, ad onta del giuramento prestato si recò ad insegnare nello Studio di Modena. Di questa divergenza si trova fatta menzione nei Commentari di Odofredo, il quale parlando di quelli che secondo l'autentica doveano essere esclusi dall'ufficio di tutori, apertamente dichiara che a parer suo non vi dovessero esser compresi altro che i professori bolognesi<sup>92</sup>. Il libero esercizio di questi privilegi passò in seguito anche agli artisti i quali emancipatisi dalla dipendenza dell'università delle leggi, poterono compilare i propri statuti e creare magistrati di loro scelta.

Il godimento di questi privilegi non era però comune a tutte le persone che facevano parte

---

92 «Doctores Bononiae habent excusationem a tutelis non qui docent Mutinae vel Regii»

(TIRABOSCHI, *Bibliot. mod.*, vol. I).

dell'università: ve ne erano alcune che a rigore dell'autentica imperiale, testè ricordata, non erano ammessi a risentirne ugualmente i vantaggi. I forestieri (*advenae forenses*)<sup>93</sup> erano soltanto i privilegiati, e ragionevolmente, perchè dovendo essi abitare in una città, che non era la loro patria, per tutto il tempo necessario a compire gli studii, sarebbero stati esposti alle ingiurie e alle vendette dei cittadini se una legge speciale non li avesse protetti.

Lo statuto dell'università di Bologna specifica quali erano le persone ammesse al godimento dei privilegi universitarii secondo l'ordine del loro grado, cioè:

I matricolati - così chiamavansi tutti coloro che erano iscritti nella matricola universitaria.

---

<sup>93</sup> *Stat. Bonon.*, lib. III, pag. 50 (rubr. de juramento scolarium).

I dottori che avevano prestato giuramento.

I notari, i bidelli generali e speciali, i famigli dei dottori giurati e degli scolari, i miniatori, i copisti, i legatori [167] di libri, i venditori di carta e in generale tutti coloro addetti al servizio dell'università e delle persone che ne facevano parte. Oltre ai già citati, godevano di tutti i privilegi gli scolari poveri che vivevano a spese altrui, e i ripetitori.

Ecco la rubrica dello Statuto bolognese:

*Qui gaudere debeant*

*privilegio*

*universitatis nostrae*

(Lib. III, pag.

64).

Statuimus q. privilegiis nostrae universitatis  
gaudeant seu gaudere debeant matriculati, matri-

culatos autem inteligi volumus illos qui in matricula fuerint descripti secundum formam traditam in titulo de massariis. Item doctores duntaxat qui iuraverit Rectoribus secundum formam statutorum loquentium de iuramento doctorum nec non notar, et bidelli generales ac etiam speciales et famuli scolarium et doctorum iuratorum. § Item miniatores, scriptores, ligatores librorum cartularii et omnes illi qui deputati fuerint quoquomodo ad servitia universitatis et singulorum de universitate. § Quod intelligimus si corporale subierint sacramentum secundum formam nostrorum praesentium statutorum.

§ Volumus etiam omnes scholares viventes sumptibus alienis in studio bononiensi ut sunt socii doctorum bonon. et scolarium bonon. repetitores et similes, gaudere debere omnibus privilegiis nostrae universitatis.

. . . . .

Per godere dei privilegi universitarii era necessario essere scolari, cioè iscritti regolarmente nelle matricole, e pagare una tassa annua prestando giuramento di obbedienza al Rettore ed agli statuti. Gli scolari del luogo dove risiedeva l'università non erano compresi nei registri perchè i diritti della cittadinanza accademica erano riservati esclusivamente agli stranieri come testè abbiamo detto.

[168]

È assai malagevole perciò il desumere dai documenti, dal tempo e dagli scrittori, la cifra esatta degli scolari che frequentavano le università italiane nei tempi di mezzo.

Fra le nazioni comprese nelle università, era sopra di tutte privilegiata quella degli scolari tede-

schi e ciò forse in omaggio all'autorità imperiale.

A differenza degli altri studenti, i tedeschi potevano prestare giuramento ai loro Procuratori e non al Rettore come prescrivevano gli statuti.

In Bologna la nazione tedesca aveva la facoltà esclusiva di eleggere il Rettore degli oltramontani.

In Padova dove i tedeschi erano in maggior numero, i privilegi erano anche più estesi. Gli scolari di quella nazione potevano iscriversi presso i loro consiglieri, ed uno di questi era chiamato a sostituire il sindaco dell'università quando era vacante quell'ufficio. Inoltre questi consiglieri disponevano di voto doppio nelle assemblee<sup>94</sup>. Nel 1609 nella stessa università i consiglieri tedeschi ottennero il privilegio di allontanarsi senza andar soggetti alla multa come quelli delle altre nazioni.

---

94 FACCIO LATI, *Fasti*, Gymn. Patav.

Allo scopo di proteggere gli scolari tedeschi, nel 1633 furono nominati due protettori, i quali, sebbene nati nella città, furono nondimeno investiti di tutti i privilegi come fossero stati stranieri<sup>95</sup>.

---

95 Il Tomasini (*Gymnasium Patavinum*) parla diffusamente degli estesi privilegi che godevano i tedeschi nella città di Padova. - FACCIOLATI, *Fasti Gymn. Patav.*, P. II, pag. 34, 44, 232. - Anche i principi aveano molta deferenza per gli scolari tedeschi. Il Ficino, al quale erano stati raccomandati alcuni figli di principi tedeschi venuti a studiare in Firenze, scrive che essi erano sotto la protezione del magnanimo Lorenzo de' Medici:

«Vos bono animo estote, et principibus vestris nomine nostro respondete, magnanimum Laurentium Mediceum, cui et ipsi clientes sumus adolescentium providentiam libentissime suscepisse»

Il numero esatto dei privilegi concessi ai membri che facevano parte delle università nel medio evo non può essere con certezza determinato.

In quei tempi di viva emulazione, tutte le città d'Italia allora costituite a repubblica, gareggiavano fra loro per fondare le università le quali non (PREZZINER, *St. dello Studio di Firenze*). - Anche in Ferrara vi erano molti tedeschi «qui omne doctrinarum genus cum gloria in patriam clarissimum referrent» (RUFO, *Hist. Gymn. Terrap.*).

Le ragioni che muovevano le nostre università ad accordare tanti privilegi ai tedeschi erano: la frequenza dei rapporti che le città italiane avevano con quella nazione e la reverenza per l'autorità imperiale la quale risiedeva negli imperatori alemanni come continuatori della grandezza romana.

solo davano incremento alla scienza, ma accrescevano ancora la prosperità materiale e la diffusione della ricchezza pubblica.

Il sorgere di una università portava seco molte sorgenti di entrata e quanto più numerosi erano gli accorrenti, tanto maggiori erano i vantaggi e più lauti i guadagni. Tutte le città nei Decreti di fondazione dei loro Studi dichiaravano di conferire i privilegi e le immunità, nelle quali largheggiavano sempre per attirare a sè una gran moltitudine di dottori e di scolari.

Troppo lungo sarebbe lo andare enumerando tutti i singoli privilegi e le speciali franchigie che ognuna delle nostre antiche università nell'atto della sua costituzione e in seguito ancora, andava concedendo a favore di quelli che vi accorrevano per ragione di studio.

Chi volesse maggiori particolari, e più diffuse notizie su questo argomento, può rivolgersi ai numerosi storici [170] e cronisti che ne fanno parola; da cui noi ci siamo dati cura di riassumere i principali privilegi; e quelli soprattutto che abbiamo riscontrato essere stati comuni a tutte le università, e per antica consuetudine riconosciuti e sanzionati in tutti i loro statuti.

Il privilegio che può dirsi fondamentale nella costituzione organica delle università, e dal quale dipendeva in gran parte la loro autonomia, era la speciale giurisdizione affidata per l'autentica imperiale ai magistrati del corpo scolastico. Con questa concessione si riconosceva nella legale rappresentanza accademica del Rettore e dei professori la facoltà illimitata di poter decidere tanto nelle controversie civili, come giudicare nei delitti che per avventura fossero stati commessi

dai membri che facevano parte dell'università, sì nel recinto delle scuole, come pure al di fuori.

La giurisdizione civile si mantenne per lungo tempo inalterata e non incontrò ostacoli nel suo esercizio: non così la criminale.

Verso la fine del secolo XII si trova ricordato nelle storie che essendosi abbandonati gli scolari ad atti di violenza, i professori che erano stati fino a quel tempo i loro giudici ordinari, si dichiararono incapaci di frenarne gli abusi, e abbandonarono l'esercizio del magistero penale. Nella metà del secolo decimoterzo i dottori ripresero l'uso della giurisdizione criminale; ma la loro autorità in questa materia non fu giammai pienamente riconosciuta; nè essi medesimi, a quel che sembra, si curavano di farla rispettare.

La ragione di questa ripugnanza ad esercitare

l'ufficio di giudice criminale non è difficile a rintracciarsi. Dovendo i professori esercitare presso i loro scolari un prestigio e un'autorità tutta morale, non potevano senza [171] offesa al loro decoro assumere un potere che se non è sostenuto dalla forza, difficilmente si rispetta. Inoltre, essendo essi legati per vincoli di affetto agli scolari, facilmente dovevano essere inclinati nell'atto di giudicare più alla pietà che al giusto rigore, e ciò a grave danno della loro autorità e dell'efficacia della pena.

Il giureconsulto Odofredo, in un passo dei suoi Commenti al Digesto fa intravedere quali scarsi frutti recasse l'esercizio della giurisdizione criminale ai suoi tempi, ripristinato nell'università di Bologna e affidato ai professori<sup>96</sup>.

---

96 Odofredo dice: «Voglia Dio che ciò non produca assai male perchè i delitti possono essere

Nelle storie si riscontrano esempi frequenti di inobbedienza ai professori; e più spesso ancora atti di spontanea rinunzia di questi a favore di magistrati ordinari della propria giurisdizione, e ciò specialmente nei delitti di maggiore gravità commessi dagli scolari.

Così avvenne in Bologna nel 1321 quando fu condannato uno scolaro catalano per aver rapito una fanciulla<sup>97</sup>.

Nei casi più lievi non poteva il colpevole esser sottratto alla sua naturale giurisdizione e si concedeva ai pubblici ufficiali d'ingerirsi soltanto dei delitti di competenza del fôro scolastico, quando fosse decorso un termine stabilito dagli statuti. In Padova, per esempio, era disposto per legge fino  

---

difficilmente puniti dai dottori» (*Comm. ad Dig. vetus*).

97 GHIRARDACCI, *Storia di Bologna*.

dal 1262, che nelle risse avvenute fra scolari, il Podestà non avesse facoltà d'ingerirsene, se non nel caso che passati due giorni, non fossero state composte dal Rettore o dai dottori<sup>98</sup>.

[172]

La giurisdizione scolastica dai professori passò in seguito al solo Rettore, al quale, come capo supremo dell'università, fu conferita l'autorità di giudicare. Questa giurisdizione della quale venne rivestito il Rettore, si estendeva sopra tutte le persone che formavano parte della corporazione, eccetto che sugli scolari tedeschi, che quasi universalmente godevano del privilegio di essere giudicati dai consiglieri della loro nazione.

I conflitti fra la giurisdizione scolastica e quella dei magistrati ordinari del luogo dove risiedeva l'università, erano assai frequenti. In Bologna,  
98 COLLE, *Storia dello Studio di Padova*, pag. 85.

racconta il Ghirardacci, che il papa provvide ai contrasti che nascevano fra il comune e l'università nell'applicazione degli statuti, elevando quelli universitari a legge comune<sup>99</sup>.

Anche i Rettori nell'esercizio della giurisdizione criminale incontrarono gravi ostacoli. Finchè erano chiamati a giudicare dei delitti minori e conseguentemente ad applicare pene miti, la loro autorità non si trovava compromessa; ma quando dovevano esporsi a pronunziare gravi pene contro persone addette all'università, non potevano giudicare colla stessa imparzialità dei magistrati ordinarii, ai quali lasciarono infine, come già nei secoli precedenti aveano fatto i dottori, l'esercizio dell'alta giurisdizione criminale.

Le pene ordinariamente applicate dal Rettore erano: l'ammenda e l'espulsione dall'università

---

<sup>99</sup> GHIRARDACCI, *Storia di Bologna*, II, pag. 424.

detta *privatio*. L'ammenda era in denaro e variava secondo la gravità del fallo commesso.

L'espulsione o *privatio* toglieva al condannato tutti i privilegi di cui era stato investito come membro del corpo universitario, nonchè la facoltà di frequentare le [173] scuole, d'insegnare e di ottenere gradi accademici. Se l'espulso era un ufficiale inferiore dello Studio, come un prestatore di libri o un copista, nessuno poteva più contrattare con lui sotto minaccia d'incorrere nella stessa pena.

Il modo con cui veniva esercitata la giurisdizione scolastica, variava a seconda delle università. Accenneremo le principali differenze.

In Bologna, nel secolo XIV, troviamo un tribunale misto di autorità scolastiche e cittadine per risolvere le controversie che si agitavano fra un

membro dell'università e un estraneo. Quando però la questione verteva fra persone addette al corpo scolastico, doveva esser giudicata e risolta dal solo Rettore<sup>100</sup>.

La giurisdizione criminale del Rettore anche nell'università di Padova era limitata ai casi più lievi; come alla violazione degli statuti e dei regolamenti, e ai casi d'ingiurie fra gli scolari. Le pene minacciate in Bologna erano l'ammenda e l'espulsione dall'università.

I delitti rientravano nella giurisdizione dei magistrati municipali. I tedeschi soltanto godevano del privilegio di essere giudicati dai loro consiglieri anche quando il loro avversario era straniero all'università. Il Rettore degli artisti pare, per il disposto degli statuti, che avesse giurisdizione più estesa di quello dei giuristi, eccetto che sui delitti

---

100 GHIRARDACCI, I, pag. 441.

che erano seguiti da morte o da lesione grave. Il Savigny però è di opinione che questa disposizione sia errata<sup>101</sup>.

Quanto alla giurisdizione civile il Rettore poteva giudicare in cause vertenti fra i membri dell'università. Gli [174] scolari nati nella città erano sottoposti ai loro magistrati ordinari. Poteva però il Rettore esercitare la sua giurisdizione quando una delle parti fosse stata straniera.

L'appello era subordinato al merito della causa. Per gli affari eccedenti un ducato, era permessa l'istanza della parte soccombente ai consiglieri dell'università. In seguito, quando il valore della causa avesse ecceduto le dieci lire, fu ammesso anche l'appello al podestà.

Nelle altre università la giurisdizione scolastica  
101 *St. del dir. rom. medio evo*, III, pag. 28, in nota.

era più o meno estesa.

A Vercelli il Rettore esercitava soltanto la giurisdizione civile: la criminale era riservata totalmente ai magistrati della città<sup>102</sup>.

A Roma gli scolari stranieri potevano scegliere per loro giudice o i professori o il cardinal vicario o il Rettore dell'università<sup>103</sup>.

A Napoli era distinta la giurisdizione criminale dalla civile. La prima era riservata soltanto ad un magistrato nominato dal re detto Giustiziere (Justitiarius). Le cause civili erano sottoposte invece o al giustiziere, o al professore, o all'arcivescovo a scelta delle parti<sup>104</sup>.

---

102 Vedi *Carta vercellese*. - COLLE, *St. dello Studio di Padova*, vol. I.

103 MARINI, *Papiri diplomat.*, Introd.

104 ORIGLIA, *St. dello Studio di Napoli*.

Nell'università di Torino la giurisdizione criminale era esercitata dai magistrati municipali; ma i Rettori solevano prender parte al giudizio.

Tolte adunque differenze poco sostanziali e attinenti più che alla natura del privilegio, al modo col quale veniva esercitato nelle varie università, possiamo concludere che la giurisdizione privilegiata delle corporazioni scolastiche nel medio evo fu sempre riconosciuta e rispettata. [175] E anche quando i principi ebbero quasi esclusiva ingerenza e assoluto dominio nelle funzioni scolastiche, vollero che i membri delle università avessero per loro natural giudice il Rettore, al quale doveano esser deferite tutte le cause ad essi relative<sup>105</sup>.

---

105 Nell'anno 1559 avendo inteso Cosimo I come il Pretore della città di Pisa ritenesse di propria giurisdizione le cause attinenti per gli sta-

Un altro privilegio non meno esteso, era quello della cittadinanza che si conferiva alle persone che facevan parte dell'università, e sopra tutto ai dottori e agli scolari. Questa concessione ammetteva i membri della corporazione scolastica al godimento e alla partecipazione di tutti i diritti propri dei cittadini, escludendoli dagli oneri. In tutti gli statuti delle università s'incontra una rubrica speciale nella quale si fa parola di questo privilegio e delle condizioni alle quali n'era subordinato

---

tuti al Rettore di quella università, mostrando di non apprezzarlo, ordinava che attendesse ad esercitare la sua giurisdizione senza invadere quella dei magistrati scolastici, e gli imponeva di rilasciare uno scolare che indebitamente aveva catturato e rimetterlo prontamente al Rettore (Vedi la lettera nel FABRONI, *Hist. Accad. pis.*, II, pag. 9).

l'esercizio.

A Bologna gli scolari eran chiamati *figli del popolo* e posti sotto la comune protezione<sup>106</sup>.

Il privilegio generalmente era limitato al tempo pel quale i dottori o gli scolari dimoravano nella città per ragione di studio.

Oltre le persone, erano favorite dal privilegio anche le cose e gli averi degli scolari che si ritenevano come appartenenti alla città<sup>107</sup>

[176]

Per essere ammessi alla cittadinanza in Bo-

---

106 GHIRARDACCI, *St. di Bologna*, lib. XIX, pag. 16.

107 Vedi *Stat. Bonon.*, rubr. 7. - Negli *Stat. di Padova* si dice: «Scolares computentur cives quantum ad comoda et non ad incomoda» (Rubr. 1237).

logna era necessario aver frequentate le università per il corso di dieci anni<sup>108</sup>. Nel 1386 essendo rimaste quasi deserte le scuole, il comune bolognese per attrarvi concorrenti promise di estendere il privilegio della cittadinanza a tutti i discendenti dei professori<sup>109</sup>.

Fra le immunità solite a concedersi ai dottori e agli scolari si trova ricordata anche l'esenzione dal servizio militare.

Questo privilegio risale a tempi remoti. Nel 1264 già si trova negli statuti dell'università di Ferrara la rubrica: «De his qui non tenentur ire in exercitum» la quale dichiara esclusi dal servizio militare tutti i dottori di giurisprudenza di medicina e di arti<sup>110</sup>.

---

108 DURANTE, *Specimen Juris*, lib. I, P. I.

109 COLLE, *St. dello Studio di Padova*, pag. 208.

110 RUFO, *Hist. Gymn. ferrar.*, pag. 12.

Nel 1297 veniva in Bologna riconosciuto un tale privilegio non solo ai dottori ordinari legisti ma anche agli straordinari, come pure ai medici i quali anche recandosi alla guerra, erano tenuti soltanto a portare seco gli strumenti propri della loro professione<sup>111</sup>.

Per agevolare il concorso degli studiosi nelle università era concessa anche l'esenzione dalle imposte e gabelle.

Tutti gli statuti riconoscono questo privilegio e lo sanzionano in apposita rubrica<sup>112</sup>. Per facilitare il trasporto dei loro averi si permetteva agli scolari e alle altre persone [177] ammesse al godimento delle franchigie e immunità, d'introdurre in città

---

111 SARTI, op. cit., P. I, pag. 445; P. II, pag. 105.

112 Il privilegio era molto esteso e comprendeva l'esenzione da tutte le gravezze doganali come dazi, transiti, bollette, e gabelle (RUFO, op. cit.).

senza molestia alcuna di dazi nè di altre gravezze pubbliche, libri, masserizie, vesti od altro, tanto per uso proprio come delle loro famiglie<sup>113</sup>.

In Padova si trova esteso questo privilegio anche ai generi alimentari (1474).

Nel secolo successivo (1551) fu accordata anche l'esenzione del vino: il quale avvenimento, narrano gli storici, fu celebrato dagli scolari con magnifiche feste in onore di Bacco<sup>114</sup>.

Ma provvedendosi, come avverte il Facciolati, i dottori e gli scolari dei generi di prima necessità dai negozianti di Padova, siffatto privilegio riusciva illusorio; talchè ne furono fatte molte rimozioni al Comune. Il quale pensò allora di accordare alle persone che facevano parte dell'università

---

113 FABRONI, *Hist. Accad.*, P. I, pag. 417. -

FACCIOLATI, *Fasti*, II, pag. 10.

114 FACCIOLATI, op. cit., P. I, pag. 12.

versità la facoltà di alienare il diritto o per danaro, o di cederlo in cambio di prodotti alimentari.<sup>115</sup>.

Il privilegio d'esenzione dai pubblici dazi talvolta, in omaggio alla memoria di qualche insigne dottore, fu esteso anche ai suoi discendenti. Così avvenne nel 1322 in Bologna che, secondo l'Alidosi, in memoria di Accursio e figliuoli dottori famosissimi, concesse alla detta famiglia ogni esenzione dalle gabelle<sup>116</sup>.

Anche nei tempi di carestia si aveva uno speciale riguardo [178] alle persone che dimoravano nella città per ragione di studio e alle loro fami-

---

115 IDEM, P. II, pag. 52.

116 ALIDOSI, *Dottori bolognesi*, pag. 93. - Questo privilegio era concesso però ai soli scolari forestieri, cioè che non appartenevano alla città o territorio dove aveva sede l'università (RUFO, *Hist. Gymn. ferrar.* Editto del 1490).

glie, e il Comune non di rado si obbligava di fornire i generi alimentari agli scolari e ai dottori pel prezzo stesso di acquisto.

Le persone che facevano parte delle università erano considerate per diritto comune inviolabili insieme colle loro famiglie ed averi, ed avevano diritto di chiedere pronta riparazione ai magistrati per ogni offesa che avessero ricevuto, come pure di domandare l'ammenda del danno sofferto.

Questo privilegio di inviolabilità si trova sanzionato in gran parte degli statuti universitarii; ed era favorevolmente accolto anche dall'opinione pubblica. Già vedemmo come in Bologna gli scolari fossero chiamati *figli del popolo*; il che dimostra quanto essi godessero la simpatia e l'affetto della cittadinanza. E nella dotta Bologna nel secolo decimoterzo, secondo quel che narra lo storico Ghirardacci, fu fatta una legge a favore degli scolari

la quale disponeva: «che nessuno avesse ardire di chiamare infame colui, che desse opera alle leggi Civili od altra scienza, insegnando altrui o imparando: sotto pena di esilio da non rimettersi se non ad arbitrio dell'infamato, et vollero che questa legge avesse forza in perpetuo<sup>117</sup>.»

Carcerati una volta certi scolari per tumulti commessi, furono poi liberati senza alcuna pena volendo il Consiglio compiacere alle istanze dello Studio «da che si vede (dice il Ghirardacci già ricordato) quanto era stimato lo Studio e quale riverenza e amore altri portavano a scolari.»

Negli statuti di Bologna del 1289 si trovano alcune rubriche nelle quali si proclama la immunità degli scolari [179] e si accorda loro la più estesa protezione. In questi statuti si provvede specialmente agli scolari che aveano patito un furto: si

---

117 GHIRARDACCI, *Storia di Bologna*, I, pag. 121.

aggravano le pene agli offensori delle persone addette all'università, e si promettono premi a quelli che facciano scoprire i feritori degli scolari<sup>118</sup>. Quando gli stranieri residenti in Bologna per ragione di studio fossero stati derubati o fatti segno a violenza per parte di qualche cittadino che non avesse potuto indennizzarli del danno sofferto, il Comune offriva di propria l'ammenda dovuta<sup>119</sup>.

Anche la Repubblica fiorentina concedeva questa ammenda agli scolari che fossero stati danneggiati nell'avere o nella persona da qualche cittadino incapace di soddisfarli<sup>120</sup>.

Ogni offesa recata a qualche persona appartenente all'università, era tenuta come uno sfregio

---

118 SARTI, vol. II, pag. 222.

119 *Stat. Bonon.*, lib. IV, pag. 69-71.

120 PREZZINER, *Storia dello Studio di Firenze*.

fatto alla dignità del corpo, ed era incaricato il Rettore e gli altri magistrati di dimandarne pronta riparazione.

Nel 1580 essendo stati feriti in Padova alcuni scolari, l'università decretò che, tutti i consiglieri rappresentanti le diverse nazioni insieme al Rettore, si recassero dal prefetto della città, e tutti gli scolari dovessero chieder giustizia al Senato di Venezia da cui dipendeva lo Studio, per il patito insulto<sup>121</sup>. Altri esempi di questa natura si potrebbero citare a prova del sentimento di solidarietà che animava le persone che appartenevano alla corporazione scolastica.

Perfino per i debiti che contraevano gli scolari, si [180] aveva speciale riguardo alla loro condizione; e in molte università fra i patti favorevoli che si proponevano a quelli che si fossero iscritti

---

121 FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, pag. 10.

nelle matricole, v'era pur quello di accordare loro protezione ed appoggio contro le ricerche dei creditori. Negli statuti di Padova si trova introdotta a quest'uopo una forma singolare di prescrizione per la quale scorsi otto giorni dalle pubbliche grida ogni scolare non poteva esser più molestato per debiti, nè perseguitato giudizialmente dai creditori. Simile protezione fu accordata anche in Ferrara nel 1504 dal duca Ercole agli scolari di quella università. L'editto così dispone: «Da hora inanzi se intenda avere pieno, libero, et sicuro salvaconducto, che per niuno debito non possa essere per alcun modo gravato nè molestato in lo avere o in persona, ma possa ciascuno, che venisse al prefato studio in dicta Città di Ferrara, per studiare in alcuna facultade, stare et inabitare in la dicta Città de Ferrara e per tutto el Territorio de lo Stato nostro, et de quella partirse,

cum tutte sue robbe, libri, panni, et beni liberamente senza alcuno impedimento reale o personale<sup>122</sup>.»

Un altro beneficio concesso esclusivamente ai dottori e agli scolari dagli statuti, e che può dirsi compreso nel privilegio dell'inviolabilità personale, di cui abbiamo fin'ora parlato, è quello che riguarda l'esenzione dal diritto di rappresaglia; forma di vendetta indiretta molto comune nei costumi del medio evo. Per riparare l'onta di una offesa ricevuta, s'invocava questo barbaro diritto sacrificando in luogo del vero offensore un innocente qualsiasi purchè a lui appartenesse per vincoli di parentela o di affetto. La rappresaglia non era soltanto esercitata nei [181] rapporti fra privato e privato per sfogare vendette e rancori personali, ma era accolta ancora nel diritto pubblico del

---

122 RUFO, *Accad. ferrar. hist.*

tempo come un mezzo legittimo di guerreggiare<sup>123</sup>.

È perciò che l'autentica di Federigo I considerato a quali pericoli sarebbero andati esposti gli scolari se non fossero stati protetti da una legge speciale, e posti in condizione privilegiata, stabilì che tutti quelli che per ragione di studio si recavano in paese straniero, non potessero essere perseguitati; prescrizione che fu dovunque osservata, e consacrata nelle consuetudini e tradizioni scolastiche<sup>124</sup>.

---

123 Vedi la definizione che ne dà Bartolo nel

*Tract. Repraesaliorum*.

124 Uno dei rari esempi di violazione della libertà individuale degli scolari per rappresaglia, viene citato dal Tiraboschi (*Biblioteca modenese*, vol. I) il quale racconta che avendo Federigo II mosso guerra alla città di Parma, alcuni parti-

Un uso comune nei luoghi dove risiedevano le università, era quello dei prestiti fatti agli scolari i quali trovavano il modo di provvedersi con un pegno e col beneficio di un tenue frutto, del danaro di cui avevano bisogno. In alcune città si trovano

---

giani dell'impero in Modena fecero prigionieri tutti i parmensi che studiavano in quella città e gli mandarono come ostaggi all'imperatore.

Tolta però qualche eccezione, il rispetto per gli scolari fu sempre grandissimo e tutti gli statuti gareggiavano nello accordare a questo ceto di persone larghe immunità. Lo statuto di Cremona, dove verso il secolo XIV ebbe origine uno Studio, prescrive che gli offensori degli scolari debbano giudicarsi in modo sommario e condannarsi anche per soli indizi al doppio delle pene comuni (*Stat. Crem. Mixta*, Rubr. 441, 442).

stabilite vere banche di prestiti a cura del Comune, e sotto l'osservanza di leggi speciali<sup>125</sup>.

[182]

Nella celebre Carta di Vercelli, il Comune si obbligò a dare in prestito agli scolari diecimila lire di Pavia per due anni col frutto di due danari per lira, e per i sei anni seguenti col censo di tre danari per lira. Questa somma dovea trasportarsi in qualche luogo sicuro come a Venezia, e con essa

---

125 Un singolar privilegio degli scolari si trova ricordato da un giureconsulto, ed era quello di poter revocare la promessa di un lascito fatta in punto di morte a qualche convento «Scholaris veniens ad mortem et habens pecuniam penes campsorem si facit eam promitti fratribus praedicatoribus et demum evasit mortem, poterit promissionem revocare» *Rolandi a Valle Consiliorum*, VIII, n° 10.

somministrare il bisognevole agli scolari ricevendo in cambio e in garanzia del prestito, i pegni. Per maggiore liberalità il Comune vercellese si obbligava ancora, quando gli scolari avessero mantenuto la promessa di venire a frequentare il suo Studio e avessero preso stanza nelle abitazioni ad essi destinate, di restituire i pegni, salvo che gli scolari offerissero una mallevadoria, o per giuramento promettessero di non abbandonare la città senza restituire il danaro. In Padova si era fondato pure un banco pubblico di prestiti con pegno, col frutto di sei danari per lira. La stima del pegno si faceva di arbitrio, di uno scolare e di un cittadino, il primo eletto dai Rettori, l'altro dal Podestà.

Era un'abitudine molto comune anche fra i professori di dare in prestito agli scolari con usura, e molti, come vedremo a suo luogo, somministra-

vano danari per vincolare i debitori a frequentare le loro lezioni. I papi censuravano severamente questi illeciti guadagni e non assolvevano i dottori macchiati di questa colpa, se non a patto che restituissero il mal tolto o lo erogassero in opere di pietà<sup>126</sup>.

[183]

In certe università, sull'esempio di Bologna, venivano scelti ogni anno alcuni mercanti che avevano la facoltà di prestare, dietro pegno, agli scolari. Questi prestatori doveano però giurare fedeltà ed obbedienza ai Rettori come addetti al corpo scolastico. Il pegno più comune consisteva nei libri, i quali essendo rari e costosi trovavano facilmente chi ne faceva acquisto.

Per attestato di benevolenza si concedeva agli  
126 Nel Sarti è riportata una bolla di Niccolò IV in proposito.

scolari il riscatto dei loro pegni purchè prestassero mallevadoria come in Vercelli ed in Napoli<sup>127</sup> e anche senza garanzia nessuna e per atto di sola liberalità come promise il Comune di Siena nel 1321 a tutti coloro che fossero andati ad iscriversi nella sua università, destinando per tale riscatto la somma di seimila fiorini e promettendo inoltre di supplire alle spese del viaggio ed al trasporto dei loro bagagli.

Fra i patti che si stipulavano all'epoca della fondazione di una università fra gli scolari e il Comune, v'era pur quello col quale si obbligava la città di provvedere agli scolari abitazioni comode e a buon mercato. Nella Carta Vercellese, i Procuratori del Comune si obbligarono di destinare ad uso degli scolari cinquecento comode abitazioni delle migliori della città; la cui pigione era fissata

---

127 PETRI DE VINEIS, *Epistolario*, lib. III.

a diciannove lire di Pavia e doveva stabilirsi di consenso da due scolari e da due cittadini, e in caso di discordia dal vescovo o suo vicario. In questi patti conclusi cogli scolari vennero però eccettuate le case che dovevano servire di abitazione ai forestieri in tempo di pubblico mercato.

Quando i dottori o gli scolari volevano licenziare la casa, dovevano rivolgersi al Podestà.

[184]

Così pure in Padova gli alloggi degli scolari erano destinati dal Comune a prezzo fisso e determinato.

A Napoli il prezzo delle case degli scolari era stabilito da una Commissione e non poteva superare la moneta di due once d'oro (pro quarum unciarum auri)<sup>128</sup>.

---

128 PÈTRI DE VINEIS, *Epist.*  
172

In Bologna venivano ogni anno eletti quattro ufficiali destinati a fissare il valore delle pigioni, che erano detti *tassatori* e si sceglievano due fra i cittadini e due fra gli scolari. I locatori che dopo stabilito il prezzo con questi tassatori avessero violato i patti, erano sottoposti ad una ammenda. Lo statuto bolognese accordava pure agli scolari il diritto di rimanere per tre anni nella medesima casa. Quei proprietari che si fossero rifiutati di sottoporli alla tassa convenuta, non potevano più affittare i loro quartieri agli scolari. Il Notaro dell'università era incaricato di tenere presso di sè per comodo degli scolari un registro di tutti i quartieri da affittarsi.

Si trova anche stabilito dagli statuti che le case abitate da persone addette all'università non potessero essere atterrate dal Comune per tradimento o malefizio, com'era allora in uso, nè inva-

se giammai dagli esecutori di giustizia per qualunque ragione.

Un altro privilegio concesso agli scolari del medio evo era quello di portare le armi a difesa della persona; ma a cagione dei gravi inconvenienti, cui dava luogo questa concessione, subì molte limitazioni e spesso venne anche per motivi di ordine pubblico, revocata. Questo privilegio in molti luoghi non si perdeva neppure coll'acquisto della cittadinanza, per la massima così frequentemente ammessa a favore degli scolari dagli statuti di quel tempo, [185] che cioè dovessero in tutto parreggiarsi ai cittadini senza risentirne le gravezze e gli oneri<sup>129</sup>.

---

129 Lo statuto di Cremona sancisce questo principio dandogli forza di legge.... «quod scholares habeantur pro civibus quantum ad comoda quantum vero ad incommoda non.....»

Negli statuti dell'università di Torino si trovano accordate agli scolari e alle altre persone che facevano parte dell'università alcuni privilegi molto singolari. Tutte le compagnie dei comici e ballerini che si recavano in quella città, erano obbligati a dare a ciascun sindaco otto biglietti per l'ingresso al teatro. Tutti i saltimbanchi e cerretani dovevano dare ad ogni sindaco ed ai bidelli otto vasi dei loro specifici; tutti i liquoristi un'ampolla di acquavite o una libbra di confetti; i fondachieri una libbra di confetti e i pasticciieri focaccia a ciascun sindaco nella vigilia dell'Epifania. Ognuno che avesse preso in appalto la gabella del tabacco era tenuto a regalarne un rublo e mezzo a ciascun sindaco, di cui due libbre spettavano al segretario ed una a ciascuno dei bidelli.

Gli ebrei erano obbligati a pagare per la prima

---

*Mixta* (Rubr. 446).

neve venticinque scudi d'oro, dei quali una parte spendevasi dai legisti per celebrare la festa di santa Caterina, l'altra dagli artisti per la festa di San Francesco.

Inoltre i fondachieri della città di Torino dovevano regalare annualmente agli studenti cinquanta risme di carta ed i librai dodici. Questa carta si distribuiva fra i sindaci, i consiglieri, gli studenti, il segretario ed i bidelli<sup>130</sup>.

Da tutto quanto abbiamo esposto intorno ai privilegi che gli statuti concedevano alle persone addette alle [186] università, è rimasto a sufficienza dimostrato che nel medio evo, vogliasi per spirito di emulazione o per amore alla scienza, gli studiosi ottennero così estesi privilegi ed immunità, e furono accolti con tanto favore e rispetto do-

---

130 VALLAURI, *Storia dell'università degli studi del Piemonte*, vol. II, pag. 109.

vunque si recassero, che formarono un ceto separato ed ebbero perciò usi e costumi dissimili affatto dalle classi della società di quel tempo.

Gli statuti che largheggiavano tanto nelle concessioni a favore specialmente degli scolari, non prevedevano a quali disordini si andava incontro eccitando con franchigie ed immunità una gioventù già per indole sua baldanzosa e turbolenta; e infondendo negli animi la persuasione che bastasse essere iscritto fra gli scolari per abbandonarsi ad una vita licenziosa e commettere senza timore delle leggi qualunque sopruso e violenza. Di ciò parleremo più diffusamente quando entreremo a svolgere l'argomento della vita scolastica nelle nostre antiche università: ora intanto basti avvertire che insieme ai molti ed incontrastabili vantaggi della concessione di questi privilegi, vi erano pure inconvenienti assai gravi che le leggi

del tempo non seppero o non vollero riparare.

Il che si spiega esaminando il carattere della vita pubblica del medio evo, e le speciali condizioni della scienza. Le università, lo abbiamo già osservato, erano nella loro originaria costituzione corporazioni per nulla dissimili tanto nella forma che nelle leggi colle quali si reggevano, alle molte altre associazioni di cui era composta la società di quel tempo. Come corporazioni, adunque, non potevano le università costituirsi se non in forza di privilegi, come le numerose arti cui era affidato lo sviluppo delle industrie e del commercio. Aggiungasi inoltre che la gara stimolava tutte le nostre città comprese anche le più umili ed oscure a fondare uno Studio, e ciò non [187] poteva ottenersi se non lusingando con promesse di larghe concessioni gli scolari e i dottori delle altre università.

Così il numero e l'importanza dei privilegi scolastici si venne sempre accrescendo, e tutti gli statuti si occuparono specialmente di questa parte della disciplina accademica. Noi abbiamo cercato, come dicemmo in principio entrando in questo argomento, di dare un concetto abbastanza esatto della natura di questi privilegi, accennando i più importanti e quelli specialmente che abbiamo riscontrato essere stati comuni a tutte le università. Di altre minori concessioni accennate dagli statuti e dagli scrittori, non vogliamo parlare per amore di brevità, sembrandoci che non sia necessario per avere una giusta cognizione dell'argomento di perderci in indagini minuziose e non di molto rilievo, alle quali si può supplire dal lettore, ricorrendo, quando gli piaccia, alle fonti originali che accennammo nel corso di questo capitolo.

## CAPITOLO QUARTO

Origine dei gradi accademici - Antichità della parola *dottore* e dell'uso della laurea - Qualità richieste per ottenere il grado di dottore - Gradi accademici minori - Il baccellierato - La licenza - Esperimenti che precedevano il conferimento della laurea - Solennità colla quale si festeggiava il giorno della laurea - Spese per ottenere il grado di dottore - Diverse specie di lauree - Privilegi e diritti propri del grado di dottore.

Appena le università divennero corpi privilegiati e indipendenti, acquistarono la facoltà di conferire i gradi accademici e i diritti e le franchigie ad essi inerenti. È da notarsi che le università antiche, anche in questo [188] essenzialmente diver-

se dalle moderne, conferivano le insegne ed i gradi più per l'utile scientifico che per abilitare all'esercizio delle professioni.

Quando taluno veniva insignito del titolo di baccelliere, di licenziato o di dottore (nei quali tre titoli si riassumevano i gradi accademici di quel tempo), acquistava il diritto d'insegnare e poteva da quel momento partecipare a tutti i privilegi e alle franchigie scolastiche.

Bastava uno di questi tre titoli per acquistare la facoltà d'insegnare in una università; ma il pieno godimento di tutti i diritti accademici non si poteva conseguire se non si era ottenuto il grado di dottore e non si faceva parte di un collegio universitario. Adunque, quando taluno veniva chiamato dottore, s'intendeva nel vero senso della parola, di parlare di quello che insegnava o come

allora dicevesi, leggeva (*doctor legens*): tutti gli altri erano per ironia chiamati (*doctorelli*) e, secondo l'opinione di molti scrittori, non potevano godere dei privilegi e delle immunità proprie di quel grado<sup>131</sup>.

È molto incerta l'epoca in cui si cominciò a conferire il titolo e le insegne di dottore nelle università. Gli eruditi hanno fatto molte ricerche sopra questo argomento; ma non son giunti a provare con evidenza a qual tempo risalga l'origine di questo grado e in quali scuole venisse per la prima volta conferito.

Alcuni storici attribuiscono ad Irnerio l'uso di celebrare con solennità il conferimento del titolo e delle insegne, ma non vi sono documenti che confermino questa opinione. I segni dell'investitura del dottorato che erano la veste, il berretto, o

---

131 SOCINI, *Comment.*, pag. 37, num. 273.

l'anello, non è inverosimile che [189] fossero tolti dall'uso molto comune in quei tempi d'incoronare i poeti.

Il Villani, parlando di Dante, dice che fu seppellito a grande onore in abito di poeta.

La laurea è certamente anteriore al dottorato come grado accademico. Infatti l'imperatore Ottone III, scrivendo al monaco Gerberto che divenne poi papa Silvestro II, lo chiama «filosofo peritissimo e laureato nelle tre parti della filosofia<sup>132</sup>.»

Certo è che per non confondersi nell'origine del dottorato, è d'uopo distinguere due epoche diverse nella storia di questo titolo scolastico. Bisogna avvertire che prima assai della costituzione delle università, era conosciuto il nome di dottore; ma non prese il significato di ufficio e di grado acca-  
132 BETTINELLI, *Risorgimento, ecc.*, vol. IV, pag.

147.

demico, se non quando si formarono le prime scuole universitarie e gl'insegnanti vennero rivestiti di privilegi e di giurisdizione sugli scolari. Fu necessario allora far distinzione fra chi insegnava nelle università e i maestri privati, e stabilire con un nome nuovo la differenza fra quei che coltivavano le scienze insegnando nelle pubbliche scuole, e quelli che si dedicavano alle arti ed alle professioni, e sebbene avessero facoltà di leggere in cattedra pure se ne astenevano. Cominciò allora la distinzione volgarissima nel linguaggio scolastico del medio evo fra dottore leggente (doctor legens) e dottore non leggente (doctor non legens).

Secondo il Sigonio quelli che modernamente son chiamati dottori, nel medio evo si dicevano giurisperiti o giudici: quelli invece che oggi dicon-

si professori si chiamavano allora dottori<sup>133</sup>. E questa distinzione è molto [190] esatta e dimostra che nel medio evo come oggidì si poneva gran differenza fra chi era investito di un semplice grado accademico e chi aveva facoltà di adempiere l'ufficio d'insegnante.

Nei primi secoli del rinascimento il nome di dottore, al dire del Muratori, ebbe un significato tanto esteso che poteva assumerlo anche chi esercitava un'arte manuale. Infatti si trovano ricordati «doctores librarii, doctores sagittarum, etc.<sup>134</sup>. Il Colle<sup>135</sup> in un documento del 1170, ha riscontrato che un miniatore aveva il titolo di dottore in Padova, dicendo il documento «che era un buono e

---

133 SIGONIO, *Hist. Bonon.*, lib. IV.

134 MURATORI, *Dissert. antiq. ital.* (Diss. XLIII).

135 *Storia dell'università di Padova*, vol. I, pag. 47.

bravo dottore, cioè nell'arte sua di miniare.»

Da questi esempi pare evidente che il significato originario di dottore fosse quello di persona esperta e provetta in qualche arte o scienza.

In seguito si attribuì il titolo di dottore soltanto a chi insegnava nelle scuole private, e fu adoperato un tal nome promiscuamente cogli altri molto in uso nei primi secoli del risorgimento del sapere, di *judices*, *magistri*, *causidici* e simili. Irnerio è chiamato nei documenti del tempo sempre *judex*, o *magister* e non dottore<sup>136</sup>. Osserva però il Sarti che un certo Valfredo contemporaneo d'Irnerio che viveva nel 1139, si trova indicato col nome di *legum doctor*<sup>137</sup>.

Così pure alla battaglia della Meloria furono fat-

---

136 SAVIGNY, *St. del dir. rom. nel medio evo*, III, pag. 151.

137 SARTI, P. I, pag. 29.

ti prigionieri diciassette sapienti di governo che il cronista Foglietta chiama dottori<sup>138</sup>.

[191]

È manifesto adunque che il titolo di dottore ha avuto significato differente secondo i tempi e lo stato della scienza. Infatti verso il secolo XII il nome di dottore diviene meno generico come abbiamo osservato desumendo questa opinione dai più autorevoli documenti del tempo, perchè si attribuisce non più a tutti quanti esercitavano un'arte o una professione; ma soltanto a quelli che avevano fondato una scuola ed insegnavano qualche scienza. E ciò può dimostrarsi anche osservando che col risorgere dello studio delle leggi che ben presto si propagò in tutte le nascenti università, assorbendo quasi tutto l'insegnamento di

---

138 DAL BORGO, *Orig. dello Studio pisano*, pag.

113.

quei secoli, cominciarono a chiamarsi dottori esclusivamente i giureconsulti i quali erano in maggior numero nelle scuole ed insegnavano pubblicamente e con grandissimo concorso di discepoli la loro scienza. Infatti nel secolo decimoterzo il titolo di dottore nel senso d'insegnante era poco adoperato nel linguaggio comune ed esclusivamente attribuito ai cultori del diritto<sup>139</sup> e specialmente ai civilisti che erano sopra gli altri privilegiati.

La vera origine però del nome di dottore, nel senso che fu inteso nelle università, risale all'autentica famosa colla quale Federigo I concesse insieme alle altre franchigie agli scolari bolognesi il privilegio della giurisdizione e conferì agl'insegnanti, che erano chiamati ad esercitarla, la prerogativa e l'autorità di pubblici ufficiali.

---

139 SARTI, P. I, pag. 42, 48.

Infatti dal trecento in poi non bastava, per avere il diritto di farsi chiamare dottori, lo avere ottenuta la facoltà d'insegnare in qualche università; perchè ciò poteva venire concesso per le consuetudini scolastiche anche ai semplici licenziati e baccellieri e perfino agli scolari.

Chi intendeva di aspirare al titolo di dottore, doveva [192] dunque oltre al diritto d'insegnare, avere ottenuto i gradi accademici e le insegne della laurea che erano il simbolo dell'autorità propria del grado di cui voleva essere investito. Superati gli esami e adempite tutte le formalità prescritte dagli statuti, il candidato entrava nel collegio dei dottori e da quel momento poteva esercitare tutti i diritti della giurisdizione scolastica e conferire ad altri il dottorato.

I giurisperiti che aspiravano all'esclusivo godi-

mento dei privilegi universitari non volevano concedere ai cultori delle altre scienze la facoltà di prendere le insegne dottorali sdegnando di assumere con quelli un titolo comune. In progresso di tempo i giureconsulti permisero che anche gli artisti appartenenti ad altra università si chiamassero dottori, sicchè un tal grado tornò ad essere molto diffuso e ne furono investiti i medici che si chiamarono (doctores medicinae vel fixicae); i maestri di logica e di filosofia, i notari (doctores notariae) e perfino i grammatici (doctores grammaticae). Sembra però che gli artisti anche dopo avere assunto il nome di dottore fossero esclusi dal collegio<sup>140</sup>.

---

140 I notai, per esempio, si chiamavano dottori (SARTI, P. I, pag. 421), ma non erano iscritti nel collegio. - GHIRARDACCI, *Storie bolognesi*, tomo II, pag. 159. - ORLANDO, *Scrittori bolognesi*,

La più antica laurea della quale è rimasta memoria e di cui si conserva tuttora il diploma originale, è dell'anno 1276, e fu conferita nello Studio di Reggio<sup>141</sup>.

L'autorità di conferire le lauree risiedeva nel papa il [193] quale si faceva rappresentare dai vescovi che si chiamavano cancellieri apostolici. Negli atti più antichi dei magisteri è detto che si conferiscono i gradi accademici «ex inveterata consuetudine et romanorum Pontificum indulgen-  
pag. 311.

141 TACCOLI, *Memorie di Reggio*, P. I. - SAVIGNY, *St. del diritto romano nel medio evo*, tomo IV, App. - Il Sarti ricorda però che si conferivano assai prima di quest'epoca le lauree non solo di legge, ma anche di medicina in Bologna (SARTI, P. I, pag. 433. - COLLE, *St. dell'università di Padova*, II, pag. 109).

tia<sup>142</sup>.»

Era comune nel medio evo l'uso di distinguere i dottori secondo la scienza che professavano.

Niccola Boerio seguendo, com'egli dice, l'opinione generale, pone in primo luogo i teologi, nel secondo i giuristi, nel terzo i medici, nel quarto i filosofi e i professori delle arti. Fra i giurisperiti, esso afferma, sono da preferirsi i canonisti e fra questi i più anziani d'età e d'insegnamento a meno che non vi siano dei giovani che li superino in virtù e scienza e che siano investiti di qualche dignità.

Imperciocchè, soggiunge il citato Boerio, i teologi trattano della divinità e delle cose divine, i canonisti del bene comune e anche di Dio, i legisti soltanto del bene comune e i medici del corpo umano. I giuristi poi sono superiori ai medici di tanto

---

142 FACCIOLATI, *Syntagmata, etc.*, pag. 3.

quanto l'animo al corpo, la giustizia all'infermità<sup>143</sup>.

I dottori legisti per molto tempo sostennero di avere un diritto di preferenza sopra tutti gli altri. Odofredo spiega la ragione per la quale egli crede che i dottori giuristi debbano precedere gli altri nelle dignità e negli onori. I dottori di legge, egli dice: «*vocantur antecessores quia professores legum debent ire ante alios et excedunt alios in scientia et moribus*<sup>144</sup>.» I legisti erano [194] chiamati anche «domini, o doctores nobilissimi,» poi-

---

143 MIDDENDORPIO, *Accadem. celebr.* - Il Colle dice che nell'università di Padova furono conferite le prime lauree di medicina contemporaneamente a quelle di legge cioè verso l'anno 1265 (*Storia dell'università di Padova*, II, pag. 109).

144 ODOFREDO, *Comment.*, II, P. VII.

chè i dottori in diritto, dice il Middendorpio, non solo sono nobili, ma più nobili di tutti gli altri e amici dell'imperatore.

Il Sarti avverte che quando il titolo di maestro veniva posto innanzi il nome, come *magister Petrus*, significava la qualità di dottore di legge; quanto succedeva al nome stava a indicare un dottore delle arti come un filosofo, un medico, un grammatico<sup>145</sup>.

Il conferimento della laurea era preceduto da altri due gradi accademici cioè il *baccellierato* e la *licenza*. Il baccellierato fu nei secoli posteriori alla fondazione delle università che prese il carattere di vero grado accademico: per lo innanzi, come giustamente avverte il Savigny, bastava per ottenerlo l'approvazione privata di un solo dottore senza la sanzione del collegio. Nell'università di

---

145 SARTI, P. I, pag. 52.

Bologna si accordava il titolo di baccelliere a quelli scolari che avessero letto un'opera intera nelle lezioni straordinarie senza bisogno di nessun altro esperimento.

Si crede che il nome di baccelliere derivasse dalla parola (bacellus) che era una verghetta che stava a simboleggiare quel grado.

In seguito, il baccellierato divenne un vero grado accademico, quando cioè per ottenerlo si richiedeva un pubblico esperimento e l'approvazione del collegio dei dottori. I baccellieri erano obbligati come i dottori ad assistere alle dispute e alle argomentazioni scolastiche. Non potevano però fare altro che letture straordinarie perchè le ordinarie erano riserbate ai dottori e di preferenza ai cittadini. I baccellieri avevano anche il diritto di assistere alle lauree e argomentare insieme ai

dottori [195] coi candidati. Quando un baccelliere era iscritto nel collegio dicevasi «baccalarius incorporatus.»

Questo grado era comune a tutte le scienze; ma il maggior favore lo incontrò nelle scuole di teologia dove i baccellieri avevano diversi nomi come: «biblici, sententiari, censori, formati, incorporati, ecc.<sup>146</sup>.»

La licenza che dicevasi ancora «examen, privata examinatio o licentia conventus,» era l'esperimento che precedeva la laurea. L'esame per ottenere la licenza dicevasi anche «rigorosum» perchè era quello nel quale si sperimentava la capacità del candidato che era chiamato a svolgere e a discutere la sua tesi in faccia al vescovo e ai dottori<sup>147</sup>.

---

146 FACCIO LATI, *Syntagmata*, VII.

147 IDEM.

Avanti l'examen erano assegnati al candidato due testi (puncta assignata) uno di diritto canonico a chi voleva essere licenziato o laureato in quella scienza, e di diritto romano, o di ambedue. Il licenziando leggeva la sua tesi e contro di lui argomentavano i dottori. Se il candidato veniva approvato, riceveva il grado della licenza e prendeva il nome di «licentiatus.»

La licenza, in una parola, era un'approvazione privata, ma solenne che il collegio dei dottori conferiva al candidato dopo di averlo sottoposto ad un rigoroso esperimento. La laurea che seguiva la licenza, non rappresentava che la solennità e l'apparato esterno della cerimonia accademica che accompagnava il conferimento del grado, e non era indispensabile per acquistare il diritto d'insegnare e partecipare ai privilegi e alle franchigie universitarie. Infatti, molti per evitare le so-

verchie spese della cerimonia o per altre cagioni, lasciavano passare [196] molto tempo fra la licenza e laurea godendo nondimeno gli stessi diritti e le immunità dei dottori, eccetto quello di potere indossare la veste talare che era il segno del grado.

I collegi mettendo i licenziati a parte di tutti i privilegi propri dei dottori, solevano generalmente sottoporre il candidato al giuramento di non prendere la laurea in luogo diverso da quello dove gli era stata conferita la licenza sotto pena di esser dichiarato perpetuamente incapace di far parte del collegio<sup>148</sup>.

La solennità che accompagnava la laurea dicevasi «conventus,» parola che stando all'originario suo significato denotava l'aggregazione del nuo-

---

148 FACCIO LATI, *Fasti*, P. I, pag. 23. - COLLE, *St. dello Studio di Padova*, I, pag. 103.

vo dottore al collegio universitario.

Troviamo usata frequentemente dagli scrittori del secolo XIII e XIV, la parola *convento* nello stesso senso, come pure l'altra di *conventato* che voleva significare il dottore aggregato al collegio. Non è al tutto priva di fondamento l'opinione di certi scrittori che fanno risalire la voce «conventus» ad una origine monastica assai antica di conferire i gradi avanti che tale uso passasse nelle università.

È indubitato che le lauree mediche, per tacere delle altre, furono conferite nei monasteri molto prima che fossero accolte nelle comuni consuetudini scolastiche<sup>149</sup>.

Molte erano e solenni le condizioni richieste per ottenere la laurea nelle università del medio evo.

---

149 PUCCINOTTI, *Storia della medicina*, vol. II.

Bisogna premettere a schiarimento di questo tema che allora gli esami annuali di promozione non si conoscevano. [197] La capacità degli scolari si misurava non già da sterili e fallaci prove, ma dall'esercizio fecondo delle ripetizioni e delle dispute e dall'assistenza alle lezioni pubbliche e private<sup>150</sup>. Gli esperimenti ai quali si sottoponevano allora gli scolari, erano diretti ad ottenere uno dei tre gradi accademici già da noi ricordati e a partecipare all'esercizio di tutti quei diritti e privi-

---

150 Nell'ordinazioni emanate nel 1610 in Pisa si diceva: «nel collegio dei legisti doveranno avvertire che prima che si proponga alcuno alla recitazione dei punti, vada il dottore che lo propone esaminando la sufficienza dello scholare, e non lo trovando idoneo lo esorti a continuare quel più di tempo nello studio» (FABRONI, *Hist. Accad. pis.*, II, pag. 487).

legi che ivi erano annessi.

Il candidato, che voleva presentarsi agli esami di laurea, doveva provare di aver frequentato l'università per un numero di anni determinato dagli statuti locali. A Bologna per gli antichi statuti erano necessari otto anni di studio per divenire civilisti; cinque per essere promossi in diritto canonico.

A Padova il candidato per ottenere la laurea in diritto civile doveva avere studiato gius romano per sei anni. Tre o quattro anni di studio di diritto canonico contavano per due o tre anni di diritto romano. Per esser promosso in diritto canonico, doveva provare di avere studiato sei anni in quella università, oppure due anni il diritto canonico e cinque il romano. Doveva inoltre il candidato a forma dei primi statuti aver fatto una ripetizione o

una disputa, ovvero trenta lezioni pubbliche.

La dimora in una città per ragioni di studii talvolta si protraeva anche al di là del termine ordinario richiesto dagli statuti, e ciò quando gli scolari volevano partecipare [198] a qualche privilegio speciale. In Bologna, ad esempio, chi voleva essere ammesso al godimento del diritto di cittadinanza doveva aver frequentato per un decennio quella università<sup>151</sup>.

Talvolta veniva richiesta una espressa dichiarazione dei dottori che attestasse della frequenza del candidato durante gli anni di studio. Ne abbiamo un esempio in Padova, dove nel 1636 fu ordinato che nessuno potesse divenire dottore se non avesse frequentato per cinque anni l'università provando ciò colla testimonianza di quattro professori.

---

151 DURANTI, *Specimen juris*, lib. I, P. I.

Generalmente il candidato si poteva presentare ai collegi per ottenere la promozione in qualunque stagione dell'anno. S'incontra però qualche eccezione a quest'uso comune a tutte le università, nella storia di Padova dove si narra che nel 1654 il tempo per il conferimento dei gradi fu ristretto all'epoca delle vacanze: ma ben presto, essendosi verificati soverchi incomodi e danni per questa innovazione, si ritornò all'antica consuetudine<sup>152</sup>.

Nella riforma dello Studio di Pisa si determinò il tempo delle lauree dal novembre al giugno, cioè per tutto l'anno scolastico.

Si faceva però eccezione quanto ai forestieri i quali potevano chiedere di essere promossi anche nelle vacanze<sup>153</sup>.

---

<sup>152</sup> FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 49.

<sup>153</sup> FABRONI, *Hist. Accad. pis.*, II, pag. 48.

Quando il candidato veniva sottoposto all'esame, si sceglieva dal collegio un numero determinato di dottori i quali erano incaricati di assistere all'esperimento e di conferire la laurea. Questi dottori si distinguevano in due [199] classi: ordinari e straordinari che si dicevano ancora numerarii e soprannumerari.

I dottori ordinari godevano di un emolumento fisso per ciascuna laurea alla quale assistevano; i dottori straordinari supplivano in caso di assenza o d'impedimento gli altri e in questo caso soltanto godevano della retribuzione fissata per gli ordinari.

I dottori ordinari erano generalmente in numero di dodici e venivano scelti fra i cittadini.

Prima cura del candidato avanti di esporsi all'esperimento era quello di scegliersi i Procura-

tori che la dovevano presentare al Priore del collegio dei dottori e assistere durante la cerimonia, e giurare se lo credevano idoneo di presentarsi alla laurea. Il numero dei promotori variava secondo le università, da due a quattro<sup>154</sup>.

Era d'obbligo anche il deposito di una certa somma determinata diversamente dagli statuti e dalla consuetudine delle varie università. Questa cauzione era differente anche secondo le diverse scienze nelle quali il candidato voleva prendere la laurea. Ad esempio, per gli statuti dell'universi-

---

154 Talvolta fra i promotori si trovano compresi anche gli assenti ed i defunti. Il Facciolati è di parere che ciò si facesse per rendere onore ai dottori morti o lontani. Il Colle crede invece che si considerassero come vivi i dottori defunti finchè non fossero sostituiti da altri (COLLE, *St. dello Studio di Padova*, I, pag. 105).

tà di Torino del 1448, i candidati di chirurgia pagavano la metà di quelli di medicina e di filosofia<sup>155</sup>.

Fatto il deposito, per ordine del Priore si convocava il collegio e il candidato si presentava accompagnato dai suoi Procuratori e veniva destinato il giorno e l'ora dell'esame [200] finale. Durante l'esame i promotori si sedevano presso il candidato, ma era loro rigorosamente proibito di suggerire le risposte<sup>156</sup>. Era pure vietato loro di ricevere denari o doni per l'assistenza agli esami<sup>157</sup>.

Il candidato era obbligato di giurare tanto avanti la licenza che la laurea di avere studiato il tempo prescritto e di non recar danno giammai nè

---

155 VALLAURI, *St. delle univ. piemontesi*.

156 FACCIO LATI, *Fasti*, II, pag. 50.

157 IDEM, P. II, pag. 54.

all'università nè agli scolari, e di obbedire al Rettore e agli statuti. Quando veniva ammesso nel collegio dei dottori era sottoposto ad un nuovo giuramento di fedeltà e di ubbidienza.

Negli statuti dell'università di Torino del 1448 troviamo un'ottima disposizione che non appare se fosse comune anche alle altre università, ed era la facoltà concessa al candidato di far dispensare dal voto l'esaminatore che avesse avuto ragionevoli motivi di credere a lui avverso: «Si laureandus - dice lo Statuto - habuerit aliquum doctorem suspectum ita ut timeat de ejus voto, teneatur hoc manifestare Priori ut suspendat illud a voto si suspicio erit legitima<sup>158</sup>.»

L'età per ricevere la laurea non è fissata dagli statuti. La prima laurea conferita a 17 anni fu quella di Cervalle figliuolo del celebre Accursio. A

---

158 VALLAURI, *St. delle univer. piemontesi*.

causa dell'età troppo giovanile nacquero lunghe dispute fra i dottori sulla legittimità e la convenienza di quella promozione. Chi faceva il corso ordinario degli studii non poteva però esser dottore prima di 20 anni.

Il giureconsulto Bartolo che entrò nell'università di Perugia a 14 anni non ne uscì dottore che a 21.

[201]

Il giureconsulto Ancarani enumera i requisiti per divenire dottore che sono i seguenti:

1° Età di anni 17 almeno.

2° Avere assistito per cinque anni alle lezioni di diritto o averlo insegnato (*nemo enim repente fit summus*).

3° Avere imparato o insegnato in libri e luoghi approvati (*ubi jura incorrupte traducetur*).

4° Essere migliore degli altri nei costumi.

5° Avere facondia.

6° Possedere sottigliezza nell'interpretare.

7° Avere superato l'esame e ricevuto le insegne del grado.

8° Avere avuto sette dottori all'esame.

9° Avere i dottori, sotto giuramento, attestato della sua idoneità.

10° Essere di nascita legittima (est enim civilis sapientia santissima res<sup>159</sup>).

La cerimonia colla quale si festeggiava la laurea era accompagnata da molta solennità. Il giorno convenuto il candidato recavasi al tempio maggiore della città dove per antico uso si conferivano le insegne elettorali, e quivi lo aspettavano

---

159 MIDDENDORPIO, *Accademiar. celebr.*, I, pag.

il Vescovo, il Preside, il Rettore, il Priore del collegio e i dottori e i magistrati municipali.

Il Rettore dell'università doveva essere invitato alla cerimonia dello stesso laureando, il quale si recava ad invitarlo accompagnato da numerosa comitiva al luogo di sua abitazione e in segno di onore lo conduceva alla Cattedrale sopra un bel cavallo coperto di ricche gualdrappe ed altri ornamenti.

Le spese di questa solennità, ascendevano a somme cospicue perchè tutto l'apparato della chiesa dove si [202] faceva la cerimonia, lo sfarzo della comitiva, i ricchi doni che dovevano essere presentati ai principali dignitari che vi assistevano, nonchè il dispendio dei conviti e dei solazzi coi quali si festeggiava la giornata, era tutto a carico del laureando. Queste spese in breve

aumentarono a tal punto, che nel 1311 dovè intervenire il papa ordinando che il candidato non dovesse impiegare più di 500 lire per il lusso della promozione<sup>160</sup>.

Venuto il candidato in chiesa e presentato al Collegio dai suoi promotori, cominciava a discutere la sua tesi dinanzi ai dottori che potevano muovergli difficoltà ed obiezioni.

La disputa per l'ordinario verteva sullo stesso argomento che era stato già svolto dal candidato nell'esame di licenza; e questo secondo esperimento non era che una semplice formalità. Negli statuti di Padova veniva disposto che il candidato potesse avere per oppositore anche un Baccelliere insieme al Rettore e a due dottori anziani e a due altri che proponevano due questioni variate onde, la cerimonia della laurea veniva chiamata

---

160 SAVIGNY, *Hist. du droit rom. etc.*, III, pag. 146.

anche *variatio*<sup>161</sup>.

Finito l'esame, era consegnato a ciascuno dei dottori del collegio un biglietto, in cui da una parte era scritto (approbo) dall'altra (reprobo). Raccolti i voti dal Notaro, veniva poi dal Cancelliere pubblicato l'esito dell'esame.

Per avere un'idea della solennità colla quale sollevano festeggiarsi le lauree nelle università del medio evo, odasi quel che racconta lo storico Gherarducci:

«Haveva il Consiglio di Bologna alli tre di febraro prossimo passato (si parla di una laurea dell'anno 1319) [203] in pubblica congregazione trattato di onorare Taddeo figliuolo di Romeo de Pepoli che si doveva adottorare, non solamente per essere suo cittadino e nobile, ma anco per riconoscere l'amore di Romeo che per lo bene co-

---

161 FACCIOLATI, *Syntagmata etc.*, XII.

mune della città si affaticava e parimente per inanimire gli altri cittadini e nobili allo studio delle lettere e delle altre virtù. Et se ben si desidera sapere a pieno, e non si trovi appunto quale honore gli facesse il Consiglio; nondimeno credere si può che fosse grande, perchè Romeo era il più ricco gentiluomo privato che havesse in quel tempo Italia. Egli a dì primo di maggio in Giovedì fece dottorare Taddeo il figliuolo e in ciò dimostrò tanta magnificenza, quanta giammai da cittadino privato fosse usata; perciocchè vestì a tutte sue spese in varie foggie e diversi colori tutte le compagnie della città di Bologna; le quali compagnie erano certe ragunanze di giovani che nelle armi e in altri lodati e virtuosi fatti si esercitavano sotto varj nomi, come la compagnia della Rosa, della Spada, della Fede, della Mano, della Croce e altre così fatte imprese.... Poi tenne corte bandita a

tutto il popolo con tanta copia di vasi d'argento, che fu cosa maravigliosa e degna memoria, e fu però dalle arti della città e da molti cittadini presentato e honorato....<sup>162</sup>»

Le spese richieste per ottenere la laurea erano sempre superiori a quelle della licenza o dell'esame privato. A Bologna per la licenza si dovevano pagare sessanta lire, per la laurea ottanta. I dottori che presentavano il candidato percepivano ventiquattro lire: quelli che assistevano all'esame due lire, e una lira per la laurea. Lo arcidiacono riceveva dodici lire e mezzo per ciascun laureando.

[204]

Oltre le spese ordinarie, certi statuti di alcune università prescrivevano l'obbligo al candidato di provvedere le vesti a tutti quelli che dovevano as-

<sup>162</sup> GHIRARDACCI, *Historie bolognesi*.

sistere alla cerimonia, nonchè l'anello e i guanti per il vescovo e i dottori.

Queste spese non dipendevano dall'arbitrio dei candidati, ma erano regolate dalla prescrizioni del collegio. Nel 1393 narra il Colle, che il preside dello Studio di Padova informò il collegio dei dottori delle replicate lagnanze del vescovo e di tutti gli altri che assistevano alle promozioni perchè gli anelli che i laureandi solevano donare erano di troppo tenue valore e non d'oro come volevano gli statuti, e chiesta l'opinione del collegio, dopo varie dispute fu decretato che per lo avvenire qualunque laureando fosse obbligato a corrispondere gli anelli di oro al vescovo, al vicario, al preside e ai dottori dai quali doveva ricevere il magistero<sup>163</sup>.

---

163 COLLE, vol. I, pag. 106. - Negli statuti di Mondovì viene prescritto ad ogni laureando di pa-

Quando il candidato per ristrettezza di averi non poteva sottoporsi alle spese della laurea, otteneva di addottorarsi gratuitamente. Negli statuti di Ferrara del 1467 si prescrive di promuovere ogni anno *gratis et amore Dei* due scolari l'uno ferrarese, l'altro forestiere, a patto però che avessero frequentato per cinque anni quell'università, e che da due o più testimoni, venisse dichiarato che erano incapaci di sopperire alle spese della promozione.

Si trovano esempi di lauree concesse gratuitamente 28 scudi d'oro da dividersi fra i membri del collegio e di regalare inoltre un paio di guanti e due libbre di zucchero scelto al cancelliere, al rettore, al priore e ai promotori; un paio di guanti ed una libbra di zucchero al decano, al segretario e al bidello (VALLAURI, *St. delle univ. piemontesi*).

mente [205] anche in altre università. Quei candidati che alla laurea non ottenevano tutti i voti si dicevano laureati (pro majori) e ciò doveva esser dichiarato nel diploma, che in tal caso aveva meno ornamenti e in vece di essere di carta pecora era di carta semplice. Talvolta però dietro una supplica del candidato si riempivano nel diploma i voti mancanti<sup>164</sup>.

Vi erano poi quelli ammessi alla laurea in ricompensa di servigi prestati e questi erano chiamati comunemente dottori (more nobilium).

Nel 1590 i collegi dell'università di Padova volendo scemare le spese di laurea, stabilirono che ogni candidato, il quale volesse prendere le insegne solenni e con pubblico fasto, non potesse spendere più del triplo di quei che si laureavano

---

164 FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, tom. II, pag. 2.

privatamente<sup>165</sup>.

Coll'andar del tempo venne meno lo splendore e il fasto che soleva accompagnare la cerimonia della laurea, perchè molti volendo evitare le soverchie spese che si richiedevano per ottenere le insegne, si contentarono del solo titolo di licenciati, che gli ammetteva al godimento di tutti i diritti e privilegi annessi al grado di dottore, eccetto quello di potere indossare la veste talare.

La pompa e la solennità delle lauree venne a scemare anche per un'altra cagione. Verso il secolo XV cominciò da alcuni sovrani ad accordarsi il grado di dottore anche a chi non avesse frequentato gli studii e subito gli esami richiesti. Questi dottori che avevano acquistato il titolo per privilegio si dicevano *doctores bollati* o *codicillari*, ed erano tenuti in molto minore considerazione

---

165 FACCIOLATI, op. cit., P. II, pag. 27.

presso l'opinione pubblica. I giureconsulti di quel tempo consigliavano [206] i principi di andar molto cauti nel creare questi dottori onorari<sup>166</sup>. Il Concilio di Trento decretò invece che a questi dottori privilegiati non solo si dovessero conservare gli onori, ma che fossero preferiti anche agli altri. Pio V però con una sua bolla del 1568 ordinò che non si creassero più dottori *bollati*.

Alcuni ottenevano (ex gratia speciali) il grado di dottori coll'intercessione anche del vescovo. Il collegio dei Legisti di Padova però stabilì nel 1525 che quei che venivano riprovati in questo esame non potessero presentarsi che l'anno di poi. Troviamo qualche esempio di dottori cui si

---

166 «Imperocchè spesso non stanno contenti ad essere chiamati dottori, ma ne ambiscono anche gli uffici a danno dei veri sapienti» Così il MIDDENDORPIO, *Accad. celebr.*, I, pag. 128.

concedeva a titolo di privilegio di poter concedere la laurea di propria autorità e fuori dei pubblici Studii: il che insieme alle cause già ricordate, contribuì molto ad avvilire agli occhi del pubblico il prestigio del grado accademico<sup>167</sup>.

Il Petrarca così parla della cerimonia della laurea:

«Viene lo stolto giovine al tempio per ricevere le insegne di dottore, e i maestri lo inalzano o per affetto o per errore; egli si gonfia, il volgo stupisce: applaudono i congiunti e gli amici: ed esso ad un cenno sale la cattedra guardando dall'alto ogni cosa e mormorando un non so che di confuso. Allora quei barbassori lo portano a cielo quasi avesse detto cose divine: suonano le campane; squillano le trombe: si scambiano gli anelli e baci:

---

167 COLLE, *St. dello Studio di Padova*, II, pag.

e vien posto in capo al nuovo dottore il rotondo e  
magistrale berretto. Dopo ciò scende sapiente chi  
era salito [207] stolido. Maravigliosa metamorfosi  
invero e neanche conosciuta da Ovidio. Così si  
creano i dotti<sup>168</sup>.»

Ordinariamente la laurea ottenuta in una uni-  
versità era riconosciuta valida per insegnare in  
tutte le altre<sup>169</sup>. Soltanto Napoli faceva eccezione  
per rappresaglia, ed avendo quell'università ordi-  
namenti diversi alle rimanenti d'Italia soleva sot-  
toporre tutti i dottori stranieri, che volevano acqui-

---

168 PETRARCA, *De vera sapientia*, Dialogo I.

169 Niccola IV fino dal 1292 concedeva a quei  
che erano stati laureati nello Studio di Bologna  
di potere insegnare dovunque «et sive velit le-  
gere sive non, in facultatibus prelibatis, pro  
doctore nihilominus habeatur» (SARTI, P. II,  
*App.*, pag. 60).

stare il diritto d'insegnare, ad un nuovo esperimento<sup>170</sup>.

I dottori aveano la toga ornata d'oro e di raso, potevano assistere ai consigli dei principi e dei magistrati e partecipare al governo. Nelle pubbliche solennità occupavano i luoghi più distinti ed erano esenti, purchè insegnassero, dagli oneri comuni a tutti gli altri cittadini.

Tutti i privilegi però spettavano a quelli che esercitavano il magistero (*doctores legentes*) perchè quei che non professano l'insegnamento, secondo il citato scrittore, non potevano usufruirne<sup>171</sup>.

I dottori nell'esercizio dei loro privilegi erano equiparati ai militari. La ragione per cui sono concessi tali privilegi ai soldati, dice il Socini, è la

<sup>170</sup> ORIGLIA, *St. dell'univ. di Napoli*.

<sup>171</sup> SOCINUS, *Comment.*, pag. 37, n° 27.

pubblica utilità alla quale essi molto conferiscono col proprio valore e perciò allettati dai privilegi sono spinti a combattere e a difendere la repubblica. Ma questa ragione, soggiunge lo scrittore, [208] vale anche per i dottori<sup>172</sup> i quali anzi debbono essere preferiti ai militari perchè costituiti in dignità.

I dottori oltre i privilegi che avevano comuni colle altre persone che facevano parte delle università, godevano di certi diritti tutti particolari al loro grado, dei quali diremo brevemente.

I dottori, per esempio, non potevano essere imprigionati per debiti civili, nè essere condannati al

---

172 SOCINUS, pag. 86, n° 67. Il titolo di dottore era compreso fra le prime onorificenze dello Stato (*Authentica Habita. Cod. ne filius pro patre*).

di là del loro avere<sup>173</sup>. Godevano inoltre, come i militari del beneficio del peculio quasi castrense<sup>174</sup>, ed erano esenti dall'obbligo di ricevere in casa i soldati<sup>175</sup>.

---

173 SOCINI, op. cit., pag. 86.

174 IDEM, pag. 86, n° 57.

175 *Rolandi a Valle Consiliorum, etc., Cons. 66, n° 41.*

Il giureconsulto Ancarano enumera i principali privilegi che al suo tempo erano conferiti ai dottori.

I. Quod ab omnibus oneribus et muneribus sint liberi.

II. Quod inviti ad iudicium trahi vel exhiberi non debeant.

III. Quod habeant jurisdictionem in scholares.

IV. Praesides in literis suis ad doctores vocant

Fra tutti i dottori erano tenuti in gran pregio quelli [209] di legge e soprattutto i civilisti (civilisti)<sup>176</sup>. I giureconsulti più famosi portavano nomi grandiosi come: fonti delle leggi, idoli della giuri-  

---

illos non fratres sed patres alioqui punirentur arbitrarie.

V. Ingredientibus in Curiam non negatur accessus sed admittuntur etiam ad secreta iudicium.

VI. Solius doctoris testimonio creditur super peritia studiosi.

VII. Vehiculis uti licet in Urbe presente Imperatore quod aliis non permittitur.

VIII. Quando 20 annos docuerint comparantur ducibus et Comitibus.

IX. Sunt executores contra exercentes ludos noxios.

X. Interpretationi doctorum creditur habeturque

sprudenza, padri del diritto. L'appellativo più comune col quale si designavano i dottori di legge era quello di «domini legum» forse ad imitazione dello stesso titolo assunto talora presso i franchi dai giudici che sedevano nella Corte del palazzo del re<sup>177</sup>. Giovanni Andrea fu chiamato arcidotto-

---

probabilis si luri scripto non repugnet

(MIDDENDORPIO, *Accadem. celebrium*).

176 Anche qualche dottore più famoso dell'università delle arti fu insignito di grandi onori. Il celebre medico T. Fiorentino che insegnava in Bologna ottenne per sè e pei suoi eredi l'esenzione dalle tasse e da tutti gli altri oneri della cittadinanza e molti altri privilegi. I suoi scolari furono equiparati nel godimento dei diritti universitari a quelli del diritto civile e canonico (SARTI, *App.*, pag. 227).

177 SCLOPIS, *Dell'autorità giudiziaria*, cap. VI,

re. Il giureconsulto Malambra fu conosciuto nelle scuole col nome di padre delle leggi e dottore di scienza profonda<sup>178</sup>.

Lo studio delle leggi non era coltivato che dai nobili e dai più illustri cittadini<sup>179</sup>. Il podestà Marco Querini di Venezia in età avanzata si fece alunno del celebre Accorso, gli dette albergo nel suo palazzo e una larga provvisione perchè istruisse nelle leggi i suoi figliuoli<sup>180</sup>.

---

pag. 170.

178 COLLE, *St. dell'univer. di Padova*, I, pag. 55. -

Il Saliceto fu chiamato monarca della scienza legale. Molti altri esempi si trovano nelle storie.

Giovanni Andrea fu chiamato anche Stella del firmamento, Tromba del diritto e Padre delle leggi e dei canoni (IDEM, II, pag. 31).

179 SARTI, P. I, pag. 71.

180 COLLE, op. cit., pag. 46, vol. I.

Così pure il Doge Andrea Dandolo ascoltò le lezioni del Malambra o ottenne da lui la laurea dottorale<sup>181</sup>.

Tutti i principi del tempo si tenevano onorati d'accogliere i dottori alla loro Corte, di consultarli nelle più [210] gravi quistioni e affidare ad essi le più gelose cure di Stato. Lo Spinelli, che era consigliere di Galeazzo Visconti signore di Milano, fu chiesto dalla regina Giovanna di Napoli la quale gli affidò il maneggio delle cose politiche e il governo dei suoi Stati. Bartolommeo Piacentini fu dimandato al Carrarese dal re di Ungheria. Iacopo Ruffini insegnò con molta lode a Parigi e fu dal re Filippo chiamato nobilissimo cavaliere<sup>182</sup>.

L'importanza scientifica e la grande autorità che i più insigni dottori avevano nelle scuole, li fa-

---

181 IDEM, pag. 51.

182 SARTI, pag. 103.

ceva considerare come oracoli e spesso la loro opinione aveva forza di legge. È noto come nelle scuole medioevali corresse il dettato: «Chi non ha Azo non vada a Palazzo» il che significava che senza le opere di Azo non si poteva rendere giustizia.

Nelle opinioni discordanti era regola comune che dovesse prevalere quella sostenuta da Bartolo e qualche statuto prescriveva che niuno potesse iscriversi nel collegio dei giureconsulti se non ritenesse presso di sè i Commentari di quel giureconsulto<sup>183</sup>.

I maggiori titoli di nobiltà e i più elevati gradi cavallereschi erano conferiti ai dottori. Carlo V soleva chiamare i giureconsulti cavalieri della legge.

Nel 1530 questo imperatore con un suo editto

---

183 MACCIONI, *Osservazioni sul diritto feudale* di

ANT. MINUCCI, p. 74.

estese ai dottori tutti i privilegi e i titoli onorifici che solevano concedere nei suoi Stati ai militari<sup>184</sup>.

Il Malambra per i servigi che rese come consigliere alla Repubblica di Venezia fu insignito del grado di cavaliere e di conte palatino<sup>185</sup>.

[211]

Così pure il giureconsulto Minucci conosciuto col nome di Antonio da Pratovecchio, fu eletto dall'imperatore, conte e consigliere del Sacro Romano Impero<sup>186</sup>.

Narra l'Affò che il Ruffini, famoso giureconsulto del secolo decimoquarto, ritornato in Parma sua patria dopo avere insegnato per tre anni con mol-

---

184 RUFO, *Hist. ferrar. Gymn.*

185 COLLE, op. cit., pag. 55.

186 PRATOVETERE ANT., *Epistolario* (Epist. XV).

ta lode nello studio di Padova, fu «adoperato qual grande e fedel consigliere del comune di Parma riguardo ai pubblici fatti, come pure da ogni particolare cittadino pei privati, e onorato in morte, seguita li 24 maggio 1321, coll'essere portato al sepolcro accompagnato da tutto il clero, da tutte le croci di Parma, e da tutto il popolo vestito a spese del Comune di una roba di scarlatto con sopra il vajo doppio, con grande quantità di torchi.... arrendosi poi la copiosa cera per una settimana nelle esequie che si andavano facendo con grande spesa a stimolo ad esempio dei buoni, e stando in quel tempo tutte le botteghe chiuse e intervenendo a tale onore il podestà, il capitano, il sindaco maggiore, il giudice delle Gabelle del Comune coi loro ufficiali<sup>187</sup>.»

Gli attestati di stima ed i riguardi di preferenza

---

187 AFFÒ, *Scrittori parmigiani*.

prodigati agli antichi dottori erano tali che alcuni scrittori del tempo giunsero sino a formulare regole e precetti per ben condursi verso di loro e mantenere il rispetto e la considerazione dovuta al loro grado. Compilando le massime che si trovano negli autori si potrebbe formare un curioso cerimoniale accademico del medio evo.

Per darne un esempio ricordiamo come Odo-fredo, parlando nei suoi Commentari dei titoli che gli scolari nello scrivere debbono dare ai loro maestri, dice che sebbene [212] ai suoi tempi fosse comune l'uso di chiamare i dottori col nome di reverendi, tuttavia il titolo che spetterebbe a coloro che sono investiti di tal grado sarebbe quello di *illustri* perchè così li suol chiamare anche lo stesso imperatore<sup>188</sup>.

---

188 «.... quando scholaris est in terra sua et vult scribere doctores suos aliquid in salutatione sua

Tali segni di ossequio e di deferenza erano molto cari ai dottori e lo stesso Odofredo racconta che essendo stato una volta invitato Azone a pranzo da uno scolare illustre andò preceduto da un bidello e accompagnato da un certo numero di scolari dicendo che a lui non conveniva mostrarsi in pubblico se non con quel corteggio<sup>189</sup>.

I riguardi dovuti ai dottori insegnanti erano così scrupolosamente osservati, che i giureconsulti del tempo si occuparono spesso nelle loro questioni di questo argomento. Il Socini nelle sue

---

scribit reverendo viro: licet benedicat: tamen non honorat doctorem suum sicut deberet: quia si est doctor deberet dicere illustri viro Bonon, docenti: quia imperator ipsos doctores illustres vocat» (ODOFREDI, *Commen.*, II, P. IX).

189 *Odofredi in leg. edita actio Cod. de edendo* (SARTI, P. I, pagina 59).

opere parla di una disputa che si agitava nelle scuole all'epoca in cui esso insegnava, relativa ad un privilegio che le consuetudini aveano accordato ai dottori. Si domandava come quesito di giurisprudenza, se un dottore insegnante (*doctor legens*) avesse o no diritto di fare allontanare dalla sua bottega il fabbro che battendo il ferro pel suo mestiere disturbasse i suoi studii. Il Socini distingue se il fabbro abitasse presso le scuole ovvero in prossimità della casa del dottore. Nell'uno e nell'altro caso, dice il giureconsulto, il dottore ha sempre diritto di farlo allontanare perchè anche in [213] casa egli deve studiare e prepararsi alle lezioni. Ma di questo privilegio però, esso soggiunge, non possono godere quei dottori che non insegnano (*non legentes*)<sup>190</sup>. La stessa opinione è confermata da un altro valente giurista il

---

190 SOCINI, *Comm.*, pag. 37, n° 272.

quale dice che tal diritto non spetta ai dottori di scarso sapere (*doctoribus indoctis*)<sup>191</sup>.

A dare maggiore dignità al titolo di dottore conferivano molti segni esterni d'onore. Oltre all'aver un abito distinto dagli altri cittadini, essi godevano di particolari diritti e privilegi propri del loro grado. Gli statuti di Bologna concedevano il permesso d'indossare vesti di colore scarlatto soltanto per accompagnare i funerali dei cavalieri e dei dottori di diritto civile<sup>192</sup>.

Il giureconsulto Bartolo ottenne per privilegio di aggiungere al suo stemma quello dei re di Boemia cioè il leone rosso in piedi colle due code in

---

191 *Rolandi a Valle Consiliorum. Consil.*, 66, n.

41: «*Doctoribus indoctis non concepit privilegium vicinum fabrum obstrepentem a domo ejicere.*»

192 SARTI, pag. 370.

campo d'oro<sup>193</sup>.

Le nuove leggi della Repubblica di Genova disposero che gli avvocati e i medici potessero presentarsi col capo coperto a tutte le autorità eccetto il governatore e discorrere restando seduti<sup>194</sup>.

Tutti gli statuti italiani compresi quelli della città che non ebbero una università propria, contengono speciali [214] rubriche nelle quali si riconoscono i privilegi delle persone dotte e degli esercenti le professioni e le arti liberali; il che dimostra in quale onore fosse tenuta la scienza e quanto si

---

193 LANCILLOTTO, *Vita di Bartolo*, cap. XII. - Di

questo privilegio ottenuto dai re di Boemia ne fa menzione lo stesso Bartolo (In extravag. alla voce Reges). Collo stesso decreto fu concesso a Bartolo anche il diritto proprio soltanto del principe, di legittimare bastardi.

194 *Leges novae Reip. Genuae*, cap. I.

apprezzassero coloro che la coltivavano<sup>195</sup>.

[215]

---

195 Oltre la grande importanza scientifica che i dotti esercitavano nel medio evo erano rivestiti anche di autorità politica e sociale, essendo chiamati ai più alti uffici tanto civili che ecclesiastici. Per dare un'idea della molteplicità degli uffici che esercitavano i dottori basta ricordare le numerose cariche pubbliche cui fu chiamato il giureconsulto Baldo, il quale oltre ad essere stato per tutta la sua vita insegnante in varie università e indefesso cultore della scienza, fu giudice, ambasciatore, avvocato, uno dei sapienti che avevano la vigilanza sulle scuole di diritto e incaricato dell'amministrazione militare. Fu anche vicario generale del Vescovo di

## CAPITOLO QUINTO

I dottori ordinari e straordinari - Modo con cui si eleggevano gl'insegnanti nelle università del medio evo - Liberi docenti - Prime limitazioni alla libertà d'insegnamento - I dottori forestieri (forenses) e i cittadini - Nomina dei dottori fatta dalle università - Ingerenza dello Stato nella elezione dei dottori - Dei modi di retribuzione dei pubblici insegnanti - Offerte spontanee e «collectae» degli scolari - Parziale intervento dei Comuni nel mantenimento dei dottori - Esclusiva ingerenza dello Stato - Esempi più

---

Rodi, incaricato della riforma degli statuti di Pavia e negli ultimi anni della sua vita andò consigliere pontificio a Roma e chiesto in grazia da papa Urbano VI al comune di Perugia.

antichi di dottori stipendiati dal pubblico erario - Abolizione delle collette - Capitali anticipati ai dottori a titolo di retribuzione - Assegni straordinari oltre gli stipendi - Criteri di repartizione dei pubblici stipendi.

Il titolo di dottore attribuiva nel medio evo a chi ne era investito la qualità di pubblico insegnante.

Solo i dottori insegnanti godevano dei privilegi e dei diritti concessi dagli statuti universitarii. I dottori si dividevano in *ordinari* e *straordinari*. Alla prima categoria appartenevano tutti quelli addetti ad insegnare nelle scuole ordinarie; gli straordinari erano chiamati all'insegnamento pubblico delle università, trattando argomenti speciali di scienza. Alla classe degli insegnanti straordinari non appartenevano soltanto quelli insigniti della laurea, ma anche i licenziati, i baccellieri e gli

stessi scolari.

L'insegnante era sotto l'immediata dipendenza del Rettore sebbene dividesse con questa suprema autorità molti poteri, fra i quali è da notarsi soprattutto la giurisdizione sì civile che criminale che esercitava insieme allo stesso Rettore e al Vescovo.

[216]

Quanto al modo di elezione dei dottori del medio evo e alle vicende che subì coi tempi, sono da osservarsi tre periodi ben distinti. Seguendo quest'ordine è facile vedere come l'insegnante che nei primi secoli della formazione delle università prestava l'opera propria agli scolari i quali lo retribuivano del proprio, si trasformasse a poco a poco in pubblico ufficiale eletto e mantenuto dallo stato.

Quando non si conoscevano che libere aggregazioni di maestri e di discepoli uniti dal solo vincolo della reciproca stima e dell'affetto, ed estranee ad ogni ingerenza del potere pubblico, chiunque si fosse sentito capace di insegnare, fondava una scuola in luogo privato e spesso nella propria casa, accogliendovi tutti quelli che avessero avuto vaghezza di imparare.

Sorta la scuola colle forme e gli ordinamenti delle altre associazioni, non risentì da principio nessuna influenza dell'autorità sociale che nel medio evo era quasi paralizzata dalla formidabile potenza dell'iniziativa privata.

Lo Stato allora si andava lentamente formando e l'attività individuale era nel suo pieno vigore. Le corporazioni scolastiche, dalle quali ebbero poi origine le università, non erano diverse per gli or-

dinamenti da tutte le altre numerose associazioni che abbondarono nel medio evo, e come il lavoro libero trovò protezione nei corpi delle arti, così la scienza risorse e si diffuse nel mondo per opera di quelle prime ed utili scuole.

In questo primo periodo, la libertà d'insegnamento non ebbe confine e il sapere si svolse senza nessuna limitazione nè regola prestabilita.

Il secondo periodo è quello in cui, le università già costituite, provvedevano alla scelta dei dottori, partecipando direttamente gli scolari alla loro elezione insieme al Rettore e agli altri insegnanti. Già fino da quest'epoca [217] si riscontra una sorveglianza abbastanza rigorosa dei poteri pubblici nella scelta dei dottori. La sconfinata libertà d'insegnare aveva spinto certi uomini audaci quanto inetti, a tenere scuola ostentando una

dottrina che non possedevano con grave danno della scienza e dei suoi più autorevoli cultori. A questo inconveniente volle riparare il provvido papa Onorio III per l'università di Bologna, emanando una severa bolla del 1219 colla quale ordinava che non fossero ricevuti nelle scuole se non quelli che avessero dato sufficiente saggio della loro attitudine ad insegnare<sup>196</sup>.

Così pure nell'università di Ferrara fu nell'anno 1443 rigorosamente prescritto che quei che volevano avere il diritto d'insegnare dovessero essere pubblicamente approvati<sup>197</sup>.

---

196 La bolla di Onorio è riferita dal Sarti (vol. II, pag. 177).

197 «Ne calamitas et pestis haec ulterius progrediatur decernunt quod nullus Scholasticus in disciplinam assumat, nec Ludum habeat nisi primo vel de se periculum fecerit cognitorem se

Per essere eletti insegnanti specialmente nelle scuole ordinarie, bisognava aver conseguito la laurea.

Ogni anno si formava il Rotolo che era il catalogo ufficiale dove era scritto il nome dei dottori insegnanti. La nomina dei dottori che si faceva annualmente, era opera di tutto il corpo universitario e si diceva «*fare la riforma.*» Si chiamavano poi *riformatori* i cittadini che erano scelti ad invigilare su questa elezione; e il numero di essi variava secondo la università.

L'insegnamento era affidato di preferenza agli stranieri [218] perchè i cittadini non trascurassero  

---

esse bonarum Litterarum vel approbatum fuerit  
per Ofitium XII Sapientium aptum esse ad  
Scholam aperiendam. Si quis contra auserit de  
Civitate ejiciatur ut pestifera Bellua» (RUFO, *Hist. Gym. ferr.*, pag. 50).

i pubblici uffici del loro paese. Nel 1361 la Repubblica di Firenze ordinò con un suo decreto ai dottori cittadini di astenersi dall'insegnare in quello Studio per evitare il pericolo che nella loro elezione si avesse piuttosto riguardo ai vincoli di parentela che al vero merito<sup>198</sup>.

In Perugia l'elezione dei dottori forestieri era riservata ai magistrati che presiedevano allo Studio; gli scolari avevano però piena e libera scelta dei dottori perugini<sup>199</sup>.

I dottori cittadini che erano ammessi ad insegnare venivano generalmente esclusi dallo stipendio perchè essi conservavano di pieno diritto tutti i privilegi della cittadinanza, avevano la protezione dei loro propri magistrati e potevano aspi-

---

198 PREZZINER, *Storia dello Studio di Firenze*.

199 PADELLETTI, *Contributo alla Storia dello Studio di Perugia*.

rare ai pubblici uffici come pure perorare le cause nel fôro.

I dottori stranieri (forenses) godevano del pubblico salario, ma non potevano discutere cause eccetto quelle che riguardavano gli scolari<sup>200</sup>.

A rigore degli ordinamenti scolastici chi aveva ricevuto la laurea in una università non poteva insegnare in un'altra se non rinnovava gli esperimenti oppure non supplicava il collegio ad acco-

---

200 ALBERIGO DA ROSATE (*De statutis quaest.*

217. - *Tract. univ. juris*, tomo II), dice che lo statuto di Padova proibisce ai forensi, agli scolari e agli altri che non portano i pesi del Comune, l'arringare e il trattare e decidere cause in quel fôro, come pure è ordinato che i dottori e i maestri che percepiscono stipendio non possano patrocinare cause nel Palazzo se non in favore degli scolari.

glierlo per grazia senza bisogno di ripetere gli esami. I dottori dell'università [219] di Napoli che aveano usi e statuti diversi da quelli degli altri Studi d'Italia non erano riconosciuti neppure in via di grazia; ed essi alla lor volta per diritto di rappresaglia sottoponevano tutti gli stranieri che volevano insegnare in Napoli ad un nuovo esame<sup>201</sup>.

I professori erano fissati per la durata di un anno e quando incontravano l'approvazione degli scolari, solevano essere riconfermati ed iscritti nel *Rotolo*, che si teneva continuamente esposto nell'università perchè fossero noti a tutti i nomi dei dottori insegnanti.

La scelta dei dottori, di merito insigne era fatta dall'università a loro insaputa. La nomina poi si partecipava all'eletto a nome dello Studio, del po-

---

201 SAVIGNY, *Hist. du droit. rom. etc.*, vol. III.

destà e degli anziani. Chi era invitato doveva rispondere se accettava o no e in caso affermativo promettere d'insegnare l'intero anno alle ore solite e a forma degli statuti.

Talvolta in segno di maggior considerazione non si invitavano i dottori per lettera ma per mezzo di ambasciatori spediti a nome dell'università. Solevano poi andare ad incontrarli fuori della città gli altri insegnanti e gli scolari. Nel 1489 per ottenere Giovanni Campeggi, celebre giureconsulto che leggeva in Bologna, narrano gli storici che mosse da Padova lo stesso Rettore accompagnato da cinquanta scolari<sup>202</sup>.

L'elezione di un dottore di gran fama era una delle più solenni cure dell'università e vi prendevano parte con grande impegno anche le autorità civili. In un decreto veneto del 1400 si ordina che

---

202 FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, pag. 59.

siano procurati per l'università di Padova «famosi doctores et valentes,» e [220] parlandosi nello stesso decreto di Pietro d'Abano, si dice: «quem tamquam necessarissimum haberi volumus<sup>203</sup>.»

La nomina di un dottore in una università poteva anche decidere della venuta di numerosa e scelta scolaresca. Quando Bologna nel 1321 rimase deserta di scolari per la condanna di uno studente catalano, quei che tornarono in seguito a studiarvi posero per condizione al Comune il richiamo di Jacopo Belvisio dicendo che dietro di lui sarebbero venuti tutti gli scolari che erano in Perugia e molti altri ancora<sup>204</sup>.

---

203 BETTINELLI, *Risorgimento, ecc.*, Opere, III, pag. 185.

204 Nel 1382 i fiorentini desiderando ardentemente che il giureconsulto Baldo andasse ad insegnare nel loro Studio scrivevano al comu-

Ma ciò che dimostra quanto amore ed impegno ponessero non solo le università ma anche i comuni e l'intera cittadinanza nella scelta di buoni insegnanti, sono le numerose lettere e circolari

---

ne di Perugia invocando la comune amicizia e fratellanza perchè persuadesse Baldo ad accondiscendere alle loro brame:

«.... quum elegerimus ad hoc munus egregium legem Doctorem et singularissimum Iuris interpretem Dom. Baldum Civem honorabilem Peruginum, fraternitatis vestrae rogamus affectum, quatenus eidem placeat non solum veniendi licentiam amore nostri cum benignitate concedere; sed etiam si forte socordi consilio non.... ipse suae curaret laudis honorem, placeat cum in dicta necessitate cogere quodque nostris votis satisfaciat persuadere» (COLLE, *St. dello Studio di Padova*, II, pag. 180).

che le Repubbliche si scambiavano frequentemente per invitare nuovi dottori e per pregare direttamente i magistrati del luogo dove essi insegnavano a cederli ad altre università in segno di amicizia e fratellanza. Chi è avvezzo a leggere nella storia delle città italiane le loro perpetue discordie e a deplorare le guerre fraterne del medio evo, deve provare meraviglia vedendo con quanta cortesia ed amorevolezza [221] trattassero fra loro città spesso nemiche e quanta solennità di modi e di linguaggio impiegassero nelle lettere che reciprocamente si inviavano nell'occasione della nomina di qualche insigne dottore<sup>205</sup>.

---

205 Si possono consultare con profitto i documenti sopra Andrea Alciati lettore nello Studio di Bologna (Anni 1537-41) pubblicati da B. Podestà nell'Archivio giuridico.

Nel 1432 il Doge di Venezia chiedeva ai fioren-

251

Decretata la nomina di un dottore, gli veniva partecipata dagli ufficiali dello Studio coi quali il nuovo eletto si poneva in comunicazione e stabi-

---

tini per l'università di Padova con grandi istanze il Panormita, e i fiorentini gli rispondevano la seguente lettera:

«Duci Venetiarum

«Illustris atque Excelse Domine frater et amice carissime. Quia Orator vester cum magna instantia petivit a nobis, ut Abati Siculo ad legendum Florentie conducto licentiam preberemus se in Studio Paduano conducendi, scribere decrevimus rationes veras et urgentes, per quas hoc facere prohibemur.

«Res enim interdum parvae videntur, et tamen habent in se difficultatem magnam. Primo enim

liva i patti e le condizioni per le quali obbligavasi ad insegnare.

In questi accordi preliminari il dottore eletto esponeva le sue pretese riguardo allo stipendio

---

indigentia hujus hominis neque major, neque urgentior alicui est quam nobis ipsis. Quippe cum alium Doctorem nullum existimabilem habeamus, at totum Studii fundamentum ab hujus spe presentiaque dependeat, necessarium nobis esse studium claudere, si huic a nobis conducto, sub cuius fiducia stetimus, licentiam preberemus. Nec plane utilitatem, vel damnum, quod ex retentione vel dimissione illius viri pervenire nobis posset, sed verecundiam ponderamus. Non enim sine labe honoris preteriret, si hunc per totam Italiam publicatum mutare consilium, et civitate nostra vel spreta vel neglecta, ad alios transire permitteremus. Quid autem responderi posset scholari-

ed affacciava i diritti di anzianità e di merito scientifico che giustificavano le sue domande.

L'elezione dei dottori nel medio evo si fondava adunque sul reciproco consenso e non era che  
bus, qui jam frequentes et multi sub hac expecta-  
tiones domos Florentie conduxerunt? Qui si fru-  
strati essent, conqueri merito possent, et nostram  
vacillationem et inconstantiam deridere. Non in-  
super ea ratio movet, quod in tanta belli difficulta-  
te putarent homines hunc propter inopiam vel im-  
potentiam esse dimissum, quod consonum esset  
infamiae quam de nobis inimici nostri quotidie di-  
vulgant. Cum igitur multo magis indigeamus  
quam alii, et contra honorem esset, illius dimis-  
sioni Celsitudinem vestram rogamus ut amicabili-  
ter et fraterne suspiciat excusationem nostram.  
Dat. Florentie die XXVI Augusti 1432» (FABRONI,  
*Vita Cosimi I*, vol. II).

un vero e proprio contratto di locazione d'opera.

I dottori di maggior fama quando erano chiamati ad insegnare in una università imponevano condizioni a loro piacere, essendo sicuri che sarebbero state accolte.

Un esempio ci dimostrerà ad evidenza come fra i dottori e i colleghi universitarii si discutessero le condizioni dell'insegnamento.

Nel 1488 gli ufficiali dello Studio di Pisa chiesero all'università di Bologna un canonista che fosse molto abile nella sua scienza per insegnare a Quando il pontefice Urbano IV chiese al comune di Perugia il celebre Baldo per eleggerlo suo consigliere si adunarono tutti i magistrati della Repubblica con grande solennità e posero ai voti la proposta come nei più gravi affari di Stato (VERMIGLIOLI, *Biografie dei perugini*, «Baldo» pag. 124).

Pisa.

Interpellato uno dei più famosi, rispose agli ufficiali dello Studio pisano che volentieri si sarebbe recato colà [223] quando fosse potuto venire con «suo honore et comodo.» E poi così soggiungeva: «et inanzi che vegna a la conclusione del salario io ve notifico che è 30 anni che io ho lecto le lectioni ordinarie continuamente, cioè anni 20 in ragione canonica, et anni 10 in ragione civile come ne potria rendervene certo Mes. Bartholomeo Sozino che semo d'una casarola (?) et etate, et se ve notifico, che io qua ad presente ho lire 800 di Bolognini d'argento, e, perchè ne voglio lire 1000 non voglio leggere a Bologna, e perchè si è saputo a Padova della mia intentione, lo Rectore dello Studio di Padova cum certi Deputati mi hanno scritto che se io voglio andare leggere là, la mattina a ragione civile a concurrentia d'uno

Mess. Iasone, me daranno lire 1800 di Bolognini e forse 2000. Lo quale Studio è degno Studio, secondo che io intendo, e ci è assai competente vivere. Ve notifico che quando venni a Pisa, quando si principiò lo Studio, fu promesso di fare exempti li Doctori e li Scolari; non si fè allora, e questo dico chè so che lo vivere lì è assai caro, et li affitti delle case sono eccessivi, sicchè si spende assai denari, e ve notifico quando io venni a Pisa in vettura, de' libri et altre cose necessarie, et in fare translatione di Studio in altri luoghi per la peste, spesi più di ducati 100, et al presente ho il doppio delle cose. Per il che io concludo che io vorria volentieri leggere a Pisa, perchè mi piace quella terra e sopra tutto è conforme alla mia natura, dummodo che io leggesti cum honore.

«Io non so quello date a Mes. Bartholomeo So-

zino et a li altri forestieri.... m'è detto date a Mes. Bartholomeo Sozino ducati 900 o da li doi anni ducati 1000. Quando io ne avessi li appresso vereria, dummodo ne avessi licentia da li miei Reggimenti, li quali spero di [224] ritrovar pronti a darmela, attento, come vi ho detto non voglio più leggere a Bologna etc.

«Ex Bononia di 7 Octob. 1488<sup>206</sup>.»

Quando si erano posti d'accordo gli ufficiali dello Studio col dottore sulla sua elezione o condotta, si iscriveva il suo nome nel Rotolo, e questa pubblicazione era come la conferma solenne della nomina.

Coll'ingerenza esclusiva dello Stato nell'elezione degli insegnanti nelle università, incomincia il

---

206 FABRONI, *Hist. acad. pis.*, I, pag. 129.

terzo periodo. Fin da quando alle libere repubbliche che governarono l'Italia per quattro secoli, sopravvennero le signorie e i principati, cominciò l'autorità sovrana ad esercitare una diretta influenza nel pubblico insegnamento. La più gelosa prerogativa dei privilegi scolastici che era il diritto d'elezione dei dottori, non fu tolta alle università che nel secolo XVI sebbene alcuni principi anche per lo innanzi si fossero tacitamente arrogati questo potere nominando col pretesto di accrescere lo splendore e la fama delle università i dottori e retribuendoli del proprio. Così in Padova anche nei tempi in cui l'elezione dei dottori era sempre di pieno diritto degli scolari, i principi Carraresi chiamavano i più insigni da tutte le parti d'Italia e li stipendiavano tacitamente<sup>207</sup>.

---

207 COLLE, *St. dello Studio di Padova*, II, pag.

Quando lo Stato apertamente avocò a sè il privilegio di eleggere i professori e tolse agli scolari ogni ingerenza nella formazione del Rotolo, si manifestarono nelle università gravi turbolenze. In Padova nel 1560 allorchè il Senato veneziano decretò l'abolizione di questo privilegio, [225] tutta l'università si sollevò, e gli scolari prese le armi, gettarono le panche fuori delle scuole e impedirono a forza ai dottori di far lezione<sup>208</sup>.

Dopo aver parlato del modo di elezione degli antichi dottori, passiamo a vedere come fossero retribuiti.

Gl'insegnanti delle università antiche mentre dapprima erano retribuiti con spontanee offerte dagli scolari ai quali prestavano l'opera loro, vennero in seguito ad essere considerati come ufficiali pubblici eletti e stipendiati dallo Stato. Perciò

---

208 FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, pag. 110.

i modi e le forme di retribuzione nelle università del medio evo, si possono distinguere in tre separati periodi, cioè:

1° Quello delle libere e spontanee offerte degli scolari;

2° Quello del parziale intervento dei comuni nel concorrere alle spese del mantenimento dei pubblici insegnanti;

3° Quello infine dell'esclusiva ingerenza dello Stato.

Parleremo colla consueta brevità di ciascun periodo.

Quando per spontaneo svolgimento si formarono le università e divennero corpi privilegiati e indipendenti, l'insegnamento non aveva nessun carattere pubblico: era un servizio che i dottori prestavano agli scolari e che veniva da loro retri-

buito con libere offerte. Queste retribuzioni dicevansi *collectae*, la qual voce era generica e comprendeva ogni specie di pagamento. Per fissare queste collette per ordinario i dottori non contrattavano direttamente cogli scolari ma eleggevano due di loro che ne consultassero il volere e ricevessero la promessa dell'esatto pagamento a tempo debito<sup>209</sup>.

[226]

---

209 Odofredo parlando di questo sistema che era in uso ai suoi tempi, accenna ad un'astuzia che aveano trovati i cattivi (mali) scolari per non pagare, ed era questa: di dire che non può contrarsi obbligazione col mezzo di procuratore «*mali scholares nolunt solvere quia dicunt quod per procuratorem non quaeritur actio domino*» (*Comm. Seg. 79, Deg. ecc., verb. oblig.*).

Non di rado veniva anche fissata una somma per la quale tutti gli scolari si tenevano solidalmente obbligati, oppure si determinava la quantità del salario che ciascuno degli scolari era tenuto a soddisfare<sup>210</sup>.

La scuola in questo primo periodo rappresentava una vera clientela tanto più lucrosa e ricercata quanto più grande era il numero degli alunni che la componevano; ed aveva sotto questo aspetto un valore venale; tanto è vero che s'incontrano frequenti esempi di dottori che lasciavano la loro scuola ad altri disponendone per testamento, ovvero cedendola per un prezzo convenuto nel contratto di vendita<sup>211</sup>.

Con queste collette i più famosi dottori avendo moltissimi scolari iscritti alle loro lezioni, facevano

---

210 SAVIGNY, *Hist. du droit rom. etc.*, III, pag. 183.

211 SARTI, P. II, pag. 131.

molti guadagni.

Oltrechè nell'insegnamento, i dottori più insigni lucravano assai nel dare consigli e nell'esercizio delle relative professioni. Si racconta che il giureconsulto Baldo, consultato in tutta Italia per la gran fama che si era procacciata, ebbe agio di accumulare ragguardevoli somme.

Soltanto i consigli dati sulla materia delle sostituzioni dicesi gli fruttassero quindici mila scudi d'oro<sup>212</sup>.

---

212 Pietro d'Abano, celebre medico di Padova, poneva ad altissimo prezzo l'opera sua. Per curare Onorio IV dicesi dimandasse cento fiorini d'oro al giorno (COLLE, *St. dell'univers. di Padova*, II).

Il famoso Taddeo fiorentino ebbe dal papa in compenso della ottenuta guarigione la somma di diecimila ducati (VILLANI, *Vite d'uomini illustri*

Cresciuto nelle università il numero delle cattedre, gli scolari non poterono più supplire interamente al mantenimento dei dottori e perciò invocarono il soccorso dei Comuni perchè concorressero alla retribuzione dei pubblici insegnanti. In questo secondo periodo si conservarono sempre le collette degli scolari; ma ad esse fu aggiunto in quasi tutte le università un contributo sull'erario pubblico per lo stipendio dei dottori. Questo sistema di retribuzione potrebbe chiamarsi misto perchè composto delle offerte private e degli assegnamenti del pubblico erario.

Alcuni dottori nei quali prevaleva alla cupidità dei guadagni l'amore della scienza, si adattavano ad insegnare in qualche famosa università anche senza stipendio, ovvero con una scarsa retribu-

---

*fiorentini*, pag. 27).

zione<sup>213</sup> come Lapo da Castiglionvecchio, canonista fiorentino, il quale per quasi venti anni insegnò senza salario<sup>214</sup>.

Anche quando a certi dottori fu assegnato uno stipendio fisso, questo non eccedè mai la somma di duecento lire annue: e ciò fino al secolo XIV perchè in seguito, come vedremo, gli assegni ai

---

213 L'insegnare senza retribuzione era stimata cosa molto onorevole e veramente degna dei buoni cultori della scienza. Rofredo Beneventano (*Ord. Indic.*, pag. 772) dice: «Scentia boni et aequi nummario pretio non est dehonestanda. Iter et veri philosophie pecuniam spernunt et mercenariam operam non exhibent..... sic ergo illud quod fecit doctos, ex liberalitate fecit unde sufficit si cui vel in paucis amici labore consulatur.»

214 COLLE, op. cit., II, pag. 70.

professori aumentarono assai, specialmente quando era loro vietato di ricevere offerte dagli scolari.

Ed eccoci al terzo periodo, sul quale ci fermeremo più lungamente, perchè in esso si manifesta il graduale intervento dello Stato nelle università e la mutazione dei [228] dottori da liberi docenti in pubblici ufficiali; carattere che tuttora vien loro conservato in molti paesi d'Europa.

Il primo ed il più antico esempio di stipendio pubblico si trova ricordato in Padova nel 1279<sup>215</sup>. In seguito Bologna concesse ad Altigrado, lettore di diritto canonico, un assegno di lire 150, ed a Dino, giureconsulto, di lire 100<sup>216</sup>.

Lo stipendio dei dottori ordinari era in questi primi tempi assai tenue e farebbe maraviglia il

215 FACCIO LATI, *Fasti*, P. I, pag. 6.

216 SARTI, P. I, pag. 233, 410, 411.

vedere come fossero scarsamente ricompensati gl'insegnanti in quell'epoca, se non sapessimo che potevano supplire colle offerte degli scolari che ricevevano facendo lezioni straordinarie. Stando alle parole di Odofredo, pare che non sempre allo zelo dei dottori corrispondesse negli scolari la buona volontà di pagare.

Alla fine delle sue lezioni straordinarie questo giureconsulto trovandosi poco soddisfatto della generosità dei suoi uditori, fece il seguente avvertimento, che è anche un arguto rimprovero per l'avarizia degli scolari di quel tempo: «Et dico vobis quod in anno sequenti intendo docere, ordinarie bene et legaliter sicut umquam feci; extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni pagatores, quia volunt scire sed nolunt solvere nemo. Non habeo vobis plura dicere, eatis cum benedictione Domini.»

Ben presto però le università volendo che i professori ordinari attendessero con diligenza alle lezioni, vietarono loro, sotto minaccia di gravi pene, di riscuotere cosa alcuna e per qualunque titolo dagli scolari<sup>217</sup>.

[229]

Erano eccettuati da questo divieto soltanto quei dottori che insegnavano privatamente, i quali,

---

217 Uno statuto modenese del 1321, comanda

che niuno tra gli scolari cittadini sia tenuto a dare ai professori di Leggi e di Canonici dono alcuno benchè loro promesso (MURATORI, *Antiq. It.*, pag. 207). Così pure nel 1279 l'università di Padova assegnando ai professori un pubblico stipendio avea fatto lo stesso divieto, eccettuando soltanto le pigioni delle case dove i professori insegnavano, che doveano esser pagate dagli scolari (FACCIOLATI, *Fasti*, P. I, pag. 6).

non riscuotendo uno stipendio, erano autorizzati a farsi pagare dagli scolari. Quando però anche questi dottori furono stipendiati, fu estesa ad essi pure la proibizione.

Leggendo gli statuti e i contratti fra i dottori e le università si incontrano frequentemente ricordati stipendi rilevanti<sup>218</sup>. Per non cadere in errore, bisogna avvertire che certe retribuzioni cospicue assegnate ai dottori, non rappresentavano già il salario, ma un compenso straordinario adeguato al tempo in cui insegnavano o alla difficoltà della scienza da loro professata.

Molte università, sperando di vincolare alcuni

---

218 Le storie citano numerosi esempi di stipendi cospicui. Parma promise al Fulgosio ed a Pietro d'Aricarano 1000 ducati d'oro purchè insegnassero in quella università (BETTINELLI, *Risorgimento*, ecc., tom. III, pag. 184.)

dottori a rimanere per lungo tempo in uno stesso luogo, anticipavano loro un capitale o in denaro o in beni stabili. Il giureconsulto Suzzara in un trattato fatto colla città di Modena si obbligò d'insegnare per tutta la vita in quello Studio col compenso del diritto di cittadinanza, e colla corrispondenza di un capitale di lire 2250, di cui doveva impiegare una parte nell'acquisto di beni del territorio modenese.

Il canonista Galvano fu nel 1384 richiamato all'università di Bologna da Padova, dove insegnava con grandissimo concorso di scolari e gli venne assegnato oltre [230] lo stipendio una certa somma per mantenere allo Studio i suoi due figliuoli<sup>219</sup>.

---

219 Radunatosi il Consiglio delli seicento ad istanza delli scholari richiamò Galvano bolognese che allora leggeva in Padova con

I dottori più insigni venivano investiti dagli imperatori e dai papi anche di vasti feudi e se ne trovano ricordati alcuni esempi nelle storie. Così il canonista Giovanni Andrea ottenne da papa

---

grandissimo concorso di scolari da ogni parte, che venisse a leggere in Bologna; il quale ebbe la lettura ordinaria del Decreto col salario di 200 fiorini d'oro l'anno; e perchè egli si trovava avere due figliuoli che studiavano, il Senato di Bologna gli diede per tre anni cento fiorini d'oro; e morendo l'uno di loro in quel termine, il superstite ereditava la detta somma di danari (GHIRARDUCCI, *Storia bolognese*, II, pag. 394).

Il Sarti racconta pure che a Dino di Mugello che insegnava leggi in Pistoia, fu assegnato per cinque anni, oltre lo stipendio una casa ben fornita e decente per uso di abitazione.

Giovanni XII un feudo nel territorio di Ferrara<sup>220</sup>.

Anche alcuni medici della scuola di Salerno ottennero simile investitura dall'imperatore Federico II<sup>221</sup>.

Cessate le collette, gli stipendi aumentarono, e chi aveva acquistato fama nell'insegnare veniva spesso retribuito con assegni straordinari. Il canonista Galvano da Bologna, ricordato più sopra, oltre lo stipendio, ottenne nel 1374 dal papa una somma di 240 ducati d'oro col patto però che ciò non servisse di esempio per l'avvenire agli altri dottori (ne trahatur ab aliis doctoribus forsitan in exemplum)<sup>222</sup>.

---

220 COLLE, *Storia dell'università di Padova*, vol.

II, pag. 27.

221 DE RENZI, *Storia della Scuola di Salerno*, vol.

I.

222 «Ex Bulla Greg. XI, die 3 aug. 1374.»

Per gli assegni straordinari che sollevano farsi ai dottori si aveva riguardo o a speciali condizioni di famiglia, [231] o alle spese incontrate nei viaggi<sup>223</sup> o alla grave età, o all'esercizio di uffici pubblici cui erano chiamati.

Così nel 1489 fu aumentato lo stipendio ad un dottore di Padova perchè potesse collocare in onesto stato le sorelle<sup>224</sup>.

Riccardo Saliceti famoso dottore di legge bolognese, essendo stato spedito nel 1370 ambasciatore in Avignone al papa Gregorio XI, questi ordinò che durante la sua ambasceria seguitasse a godere del suo stipendio e che venisse rimbor-

---

223 FACCIO LATI, P. II, pag. 83.

224 In Padova fu anche concesso ad un dottore l'esenzione dai tributi comunali e l'aumento di stipendio perchè aveva dodici figliuoli. - (IDEM, P. II, pag. 62; P. III, pag. 41).

sato di tutte le spese del viaggio. Lo stesso papa volle poi che, oltre lo stipendio ordinario della sua lettura di gius civile, gli venissero pagati duecento fiorini d'oro all'anno anche senza fare lezione<sup>225</sup>.

Dopo diversi anni d'insegnamento i dottori chiedevano che venisse loro aumentato lo stipendio. Giunti in età avanzata eran ammessi a godere di una retribuzione annua anche lasciando l'insegnamento e ritirandosi a vita privata<sup>226</sup>.

---

225 Fantuzzi, vol. VII, pag. 283. - MAZZETTI, *Mem. bolognesi*, pag. 278.

226 Nel 1636 un dottore di Medicina in Pisa fece istanza al Granduca di ritirarsi dall'insegnamento, allegando per scusa la sua tarda età. Il granduca rispose: «Stante il lungo e buon servizio congiunto colla mala sanità del supplicante, si contenta S. A. S. di licenziarlo dalla cattedra e carica di leggere, e che quest'anno con-

Quando un dottore benemerito veniva a morte prima che terminasse l'anno scolastico, si soleva concedere ai suoi eredi il rimanente dello stipendio<sup>227</sup>.

Le ragioni per cui si aumentavano gli stipendi erano svariatissime. Poteva ad esempio crescere l'assegno ad un dottore col patto che durasse ad insegnare per un tempo determinato: ovvero perchè gli veniva contrapposto un antagonista di

---

scguisca non di meno la provvisione come se avesse letto tutte tre le terzerie, e che per maggior recognizione del suo merito negli anni futuri da cominciare il di 1° di novembre 1636, mentre se li viverà se gli paghino scudi 200 l'anno» (FABRONI, *Hist. Acad. pis.*, II, pag. 321).

227 FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 105.

molta fama<sup>228</sup>.

I dottori il cui merito non era conosciuto, si prendevano ad esperimento (per modum provisionis) ed erano chiamati ad insegnare con tenue stipendio. Provata la loro capacità, veniva confermata l'elezione, e fissato un assegno conveniente<sup>229</sup>.

L'aumento di stipendio poteva farsi o alla scuola, o alla persona. Se veniva fatto alla scuola rimaneva costante, se alla persona variava secondo il merito dell'insegnante che veniva prescelto.

Lo stipendio che si concedeva ai professori era talvolta subordinato al numero degli scolari che avrebbero frequentato le sue lezioni. A Vicenza nel 1261 si trova un dottore di diritto canonico con provvisione di 500 lire con patto che avesse  
228 IDEM, P. II, pag. 81.

229 IDEM, P. II, pag. 67-89.

avuto almeno venti scolari. A Pavia il numero degli scolari doveva esser molto minore: bastavano sei almeno<sup>230</sup>.

L'aumento di stipendio era tanto più frequente e considerevole quanto più un dottore andava acquistando nella pubblica stima.

A Pavia nel 1391 Baldo godeva l'assegno di 1200 fiorini; [233] nel 1492 Giasone ne aveva 2250; nel 1540 l'Alciato mille scudi; nel 1500 Decio duemila fiorini. Uno dei più lauti stipendi è quello di Pietro d'Abano, celebre medico, che aveva in Padova lire seimila all'anno<sup>231</sup>.

Con decreto del Senato bolognese del 1549 fu stabilito per maggior decoro dell'università di eleggere quattro professori che si chiamassero Eminenti: uno per le leggi, uno per la medicina, 230 IDEM, *Syntagmata XII*.

231 COLLE, *St. della univ. di Padova*, II, pap. 133.

un terzo per la filosofia e l'ultimo di lettere, purchè fossero famosi ed avessero letto per venti anni in uno dei maggiori Studi d'Italia, come a Padova, Pavia, Napoli, Pisa, Perugia o Torino. A questi lettori eminenti doveva essere assegnato uno stipendio maggiore che agli ordinari<sup>232</sup>.

Nell'università di Bologna gli stipendi si pagavano ai dottori per quadrimestri o come dicevasi allora *per quartironi*<sup>233</sup>.

In altre università invece era adottato il sistema delle rate mensili, come ad esempio in Piacenza, e ciò apparisce dal catalogo dei professori di quello Studio<sup>234</sup>.

---

232 MAZZETTI, *Mem. storiche della univ. di Bologna*.

233 IDEM.

234 MURATORI, *Scriptor. Rer. Italic.*, tomo XX, pap. 939.

Talvolta avveniva che gli stipendi non fossero puntualmente pagati per insufficienza di danaro o per cattiva amministrazione del pubblico erario. Così avvenne nel 1486 nello Studio di Pisa dove, ai dottori delle arti non furono pagati gli stipendi di quell'anno, ond'essi se ne dolsero vivamente coi Rettori del comune fiorentino dal quale dipendeva allora l'università di Pisa.

«Più volte (dicevano nelle loro lettere i dottori pisani) ci siamo doluti quest'anno cum le M. V. della troppa [234] tardità de' pagamenti nostri, e non pare che il lamentare nostro sia exaudito. Veduto che siamo all'anno nuovo e del passato restiamo avere due terzi, parci essere tractati assai male, et hora mai noi che già solevamo essere pagati a' tempi debiti, habbiamo invidia ad ogni Collegio d'Italia, siccome ciascuno quantunque mal pagato sia meglio di noi pagato. Et più ci

duole el nostro danno, che la vergogna nostra et vostra che non è mediocre. Noi viviamo delli stipendi nostri e siamo qua come sull'hosteria comprando ogni cosa e charissimo. Mutiamci oggi qui, domani a Prato e poi da Prato a Pisa<sup>235</sup> è sempre cum la borsa aperta per ubidire a' vostri comandamenti, molto più gagliardi al comandarci, che al premiare chi vi serve con tante spese ed affanni. Et veduto che il gridare non giova, habbiamo fra noi consultato di venire da parola a' fatti, et usare la ragione che per le vostre leggi possiamo lecitamente usare, cioè non di leggere se non siamo pagati<sup>236</sup>. Et così per questa man-

---

235 Nell'anno 1482 a causa di una pestilenza venne trasferito lo Studio da Pisa a Prato.

236 I dottori pisani minacciavano argutamente quel che nel linguaggio moderno direbbesi uno *sciopero*.

datavi per nostro messo vi protestiamo che non leggeremo a questo principio di studio, se almeno non abbiamo la seconda paga del tempo frangato. Non crediamo che vogliate patire questo disordine nello Studio vostro che ne seguirebbe scandalo grande; pure quando non ve ne curerete, la vergogna sia vostra.

«Nè temeremo essere appuntati facendo cosa a noi lecita per legge degli Statuti vostri. Piacciavi provvedere non solo al tempo presente, ma anche al futuro, [235] «acciò raffreddandosi le fatiche nostre tanto male premiate non si raffreddi tutto el Studio vostro. Mostrate averci cari come hanno mostrato li vostri antecessori. Aspettiamo risposta più di effetti che di parole. Bene valet Pisis XVII Octob. 1486<sup>237</sup>.»

Con questi brevi cenni non abbiamo inteso di

---

237 FABRONI, op. cit., I, pag. 39.

dare che una idea generale degli svariatisimi sistemi di retribuzione adottati nelle antiche nostre università. L'indole di questo lavoro non ci consente di esaminarli singolarmente. Ci basta però lo avvertire che quando alle collette vennero sostituiti i pubblici stipendi, i criteri dominanti nella repartizione di essi furono i seguenti:

- 🕒 1° Il valore scientifico degli insegnanti;
- 🕒 2° La difficoltà della scienza;
- 🕒 3° L'anzianità.

Questo sistema, che ci sembra il più razionale e il più conforme ai bisogni e all'efficacia del pubblico insegnamento, era comune, per quello che abbiamo potuto conoscere consultando gli storici e i cronisti del tempo, a tutte le università antiche e ne potremmo trovare la più ampia e sicura conferma in moltissimi esempi se quelli già citati non

ci sembrassero sufficienti.

[236]

## CAPITOLO SESTO

Significato della parola «lettura» - Come si distinguevano le lezioni nelle antiche università - Lezioni mattutine, meridiane e pomeridiane - Ordinarie e straordinarie - Teoriche e pratiche - Di primo secondo e terzo grado - Pubbliche e private - Obbligo dei dottori di essere assidui alle lezioni e pene minacciate ai negligenti - Segreta sorveglianza dei bidelli - Inaugurazione delle scuole e vacanze - I concorrenti o antagonisti - I circoli, dispute e ripetizioni - Ordine delle dispute e persone che vi prendevano parte - Il pubblico insegnamento nel medio evo - Scelta di un buono insegnante - Numero delle cattedre - Carattere educativo della scienza - Insegnamento orale - Concorso degli scolari

nell'insegnamento - I ripetitori.

La parola *lettura* frequentemente adoperata nel linguaggio scolastico delle università antiche, ebbe origine dal metodo allora comune di chiosare e commentare gli autori e i testi di legge o di altre scienze che i dottori leggevano ad alta voce nelle scuole.

Per rendere più facile l'intelligenza di certe distinzioni ora passate fuori d'uso, classificheremo le letture o lezioni del medio evo in ordine al tempo, alla materia scientifica, al grado e al luogo.

In ordine al tempo le lezioni universitarie erano distinte in *mattutine*, *meridiane* e *pomeridiane*. Ciò dimostra che nelle antiche scuole quasi l'intero giorno era destinato all'insegnamento, e le lezioni delle università non avevano termine che alla sera. Però atteso la grande frequenza degli

scolari e l'amore allo studio che era così diffuso e profondo, si soleva approfittare da molti dottori anche del poco tempo che rimaneva oltre le lezioni [237] ordinarie per dedicarlo a speciali studi: e si trovano ricordate di frequente certe lezioni che avevano principio avanti giorno dette perciò (*antilucane*) e altre dei giorni festivi (*diebus festis*), o fatte in tempo di vacanze (*dierum vacantium*).

Anche i dottori venivano distinti secondo l'ora che insegnavano in mattutini, meridiani, pomeridiani e vespertini.

Gli statuti bolognesi concedevano ai soli dottori d'insegnare nelle pubbliche scuole e nelle ore ordinarie che erano quelle del mattino. I licenziati avevano tal facoltà soltanto due volte per settimana, il dopo pranzo, ed in quelle ore nelle quali

non leggeva qualche dottore stipendiato<sup>238</sup>.

Vi era anche una classe di professori privilegiati e noti per merito insigne detti perciò «supraordinari» i quali potevano insegnare *ad beneplacitum* cioè nel tempo e nel modo che volevano<sup>239</sup>.

---

238 *Stat. bonon.*, lib. II, pag. 40.

239 FACCIOLATI, *Fasti e Syntagmata*, XII, etc. SAVIGNY, *Hist. du droit*, tom. III, pag. 192. - La distinzione delle lezioni in ordinarie e straordinarie è molto antica (*ordinariae, extraordinariae lecturae*). Secondo alcuni dicevansi ordinarie quelle che tenevansi nelle pubbliche scuole, e straordinarie quelle che solevano farsi nelle private, cioè nelle abitazioni dei professori.

Ambedue queste opinioni sono false e il Savigny ne discute le ragioni colla scorta di esempi e documenti autorevoli.

Certe lezioni prendevano il nome dal giorno in cui solevano farsi. Così le quistioni del giureconsulto Pillio perchè esposte nel sabato erano dette *sabbatinae*; e son pure ricordate le *venerdiali* e le

---

A dimostrare la verità della nostra asserzione che cioè, per distinguere la diversa natura delle lezioni è necessario dividerle secondo l'importanza scientifica dell'insegnamento e la fama dei professori, potremmo recare molti esempi.

Riepilogando in brevi parole le ricerche da noi fatte su tale argomento, osserviamo che le lezioni ordinarie per consenso generale degli statuti e degli usi scolastici in vigore in tutte le università, erano tenute nelle ore mattutine, mentre le straordinarie solevano farsi di sera; onde lo storico Ghirardacci, citato anche dal Savigny, adopera le voci (*lectio matutina e vespertina*) come sinonimo di lezione ordinaria e straordinaria (*Hist.*

*domenicali* di Bartolomeo da Brescia.

In ordine alla materia scientifica le lezioni si dicevano *ordinarie* e *straordinarie*. Quale fosse la differenza che passava tra le une e le altre non è

---

*bolognesi*, t. I, pag. 444).

Di più le lezioni ordinarie erano quelle in cui si spiegavano i libri ordinari, cioè i libri di testo delle diverse scienze che formavano la base dell'insegnamento.

Nelle lezioni ordinarie occupavano le cattedre i dottori *ordinari*, cioè quelli di merito ormai insigne e di fama assicurata e provetti nell'insegnamento per lunga esperienza. Nelle lezioni straordinarie invece solevano insegnare cumulativamente anche i dottori poco noti per fama scientifica, i semplici licenziati, i baccellieri, e gli stessi scolari.

Tutto ciò dimostra che la distinzione tanto fre-

facile determinare.

Nei primi secoli della costituzione delle università le scuole ordinarie alle quali veniva assegnato un pubblico stipendio erano poche e ristrette soltanto ai rami d'insegnamento più necessari: tutte le altre si chiamavano straordinarie e in queste erano gli scolari che retribuivano [238] gl'insegnanti con spontanee offerte. In seguito anche alle straordinarie fu assegnato uno stipendio sul pubblico erario<sup>240</sup>.

---

quente nel linguaggio scolastico nel medio evo tra lezioni *ordinarie* e *straordinarie*, non sta ad indicare altro che un diverso grado d'importanza attribuita all'insegnamento, secondo la fama dei professori e l'utilità delle materie che si spiegavano nelle une o nelle altre scuole.

240 SAVIGNY, *Hist. du droit*, tom. III, pag. 192. - La distinzione delle lezioni in ordinarie e straordi-

Le lezioni ordinarie della mattina erano le privilegiate in molte università; perchè erano le più frequentate insegnando in quelle ore i dottori più inarie è molto antica (*ordinariae, extraordinariae lecturae*). Secondo alcuni dicevansi ordinarie quelle che tenevansi nelle pubbliche scuole, e straordinarie quelle che solevano farsi nelle private, cioè nelle abitazioni dei professori.

Ambedue queste opinioni sono false e il Savigny ne discute le ragioni colla scorta di esempi e documenti autorevoli.

A dimostrare la verità della nostra asserzione che cioè, per distinguere la diversa natura delle lezioni è necessario dividerle secondo l'importanza scientifica dell'insegnamento e la fama dei professori, potremmo recare molti esempi.

celebri. La fama di una scuola poteva dipendere anche dal merito del professore che vi insegnava. Infatti narra il Facciolati che nell'università di Padova la scuola ordinaria pomeridiana cominciò

---

Riepilogando in brevi parole le ricerche da noi fatte su tale argomento, osserviamo che le lezioni ordinarie per consenso generale degli statuti e degli usi scolastici in vigore in tutte le università, erano tenute nelle ore mattutine, mentre le straordinarie solevano farsi di sera; onde lo storico Ghirardacci, citato anche dal Savigny, adopera le voci (*lectio matutina e vespertina*) come sinonimo di lezione ordinaria e straordinaria (*Hist. bolognesi*, t. I, pag. 444).

Di più le lezioni ordinarie erano quelle in cui si spiegavano i libri ordinari, cioè i libri di testo delle diverse scienze che formavano la base dell'insegnamento.

ad essere la preferita dal momento che vi cominciò a leggere diritto civile il giureconsulto Bartolommeo Sozzini<sup>241</sup>.

Le lezioni ordinarie erano sempre le preferite in

---

Nelle lezioni ordinarie occupavano le cattedre i dottori *ordinari*, cioè quelli di merito ormai insigne e di fama assicurata e provetti nell'insegnamento per lunga esperienza. Nelle lezioni straordinarie invece solevano insegnare cumulativamente anche i dottori poco noti per fama scientifica, i semplici licenziati, i baccellieri, e gli stessi scolari.

Tutto ciò dimostra che la distinzione tanto frequente nel linguaggio scolastico nel medio evo tra lezioni *ordinarie* e *straordinarie*, non sta ad indicare altro che un diverso grado d'importanza attribuita all'insegnamento, secondo la fama dei professori e l'utilità delle materie che si spiegavano nelle une o nelle altre scuole.

tutti i provvedimenti presi a favore dei pubblici Studii, considerandosi le straordinarie come un complemento non necessario alla conservazione delle università.

Nell'università delle arti e in specie nelle scuole di medicina, le lezioni si distinguevano anche in *teoriche* e *pratiche* e delle une come delle altre vi erano le ordinarie e le straordinarie.

Quanto al grado d'importanza le scuole si dividevano in *primarie* e *secondarie*. In qualche università si trovano ricordate anche le scuole «*tertiaie*» cioè di terzo grado.

In Padova furono istituite queste scuole nel 1464 col fine che vi insegnassero i cittadini e  
241 FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 57. - Quanto all'importanza che aveva la scuola ordinaria del mattino nelle università può vedersi (FABRONI, *Hist. Acad. pis.*, pag. 206).

avessero occasione di fare in esse le prime prove del loro ingegno. A queste scuole era assegnato un tenue stipendio che dapprima non era suscettibile di aumento. Ma nel 1655 il Senato veneto accordò ai Triumviri la facoltà di accrescerlo secondo il loro prudente arbitrio e le condizioni dei tempi. I professori delle scuole «*tertia*,» detti perciò *tertiarii*, [240] doveano essere eletti dai presidi della città, dai questori, dal rettore dello Studio e dal decurione anziano.

Queste scuole rappresentano il primo grado d'insegnamento, dalle quali si poteva per merito ascendere alle superiori.

Anche nell'università di Torino gl'insegnanti erano divisi in tre classi. Alla prima appartenevano i dottori più famosi che avevano insegnato per dieci anni almeno in qualche università; alla secon-

da erano iscritti quelli che avevano insegnato per quattro anni; tutti gli altri erano di terzo grado e si dicevano straordinarii<sup>242</sup>.

In ordine al luogo, le lezioni si dividevano in *pubbliche e private*.

Nei primi secoli della formazione delle università i dottori tenevano scuole in luoghi privati e frequentemente si ricordano nelle storie contratti di cessioni, per i quali col corrispettivo di una somma convenuta, qualche dottore cedeva i propri scolari ad un altro.

Il giureconsulto Bulgaro, che fu uno dei primi dottori dello Studio bolognese, faceva scuola in casa propria, che fu detta perciò «Curia Bulgari» e la tradizione vuole che fosse in quel luogo dove

---

242 *Atti dell'Accad. delle scienze di Torino*, vol.

è posto l'Archiginnasio<sup>243</sup>.

Quando i dottori avevano un numeroso uditorio, facevano le loro lezioni o in qualche convento o nella sala del palazzo del Comune. Si narra da alcuni storici che alle lezioni di Azzone in Bologna accorressero tanti scolari che egli fu costretto di leggere in pubblica piazza<sup>244</sup>.

Quando ogni università ebbe tutte le scuole riunite in un solo edificio (il che avvenne assai tardi) fu proibito ai [241] dottori di leggere in casa propria e specialmente in quelle ore nelle quali erano aperte le scuole pubbliche, affinché l'insegnamento universitario non fosse danneggiato dalla concorrenza delle lezioni private.

Jacopo d'Arquà, dottore di medicina, provocò  
243 SARTI, P. I, pag. 34.

244 SAVIOLI, *Annali di Bologna*, tomo II, P. I, pag.  
158.

un decreto dal collegio degli artisti di Padova per proibire le lezioni private e la lettura facoltativa di certi libri di medicina agli scolari. Alcuni dottori volendo compiacere gli scolari, si riunivano nella notte in casa loro e leggevano quei libri che incontravano maggior gradimento. A questo abuso fu rimediato con un editto nel quale si prescrivevano i libri che dovevano essere interpretati nelle scuole<sup>245</sup>. Nel 1680 in Ferrara fu emanato il seguente editto che riguarda lo stesso argomento.

«D'ordine dell'Illustrissimi signori Giudice e Maestrato de' Savii e de' signori riformatori dello Studio, si proibisce ad ogni lettore dell'università di leggere lezioni private in casa la mattina e la sera dal punto che suona la campana dallo Studio fino all'ultima ora, che si legge nel medesimo,

---

245 TIRABOSCHI, *Storia della Lett. It.*, tomo V, pag. 66.

affinchè gli scolari non siano sviati dal concorrere alle pubbliche lezioni e questo anche in ordine alle Costituzioni sotto pena alli contraventori della perdita dell'emolumento di quella terzaria nella quale contravverranno, rimanendovi tempo di potere esercitare questo lodevole impiego il quale servirà anche di merito mentre fatto nelle hore fuori di quelle destinate alle lezioni pubbliche diverrà sostenimento e non deteriorazione del medesimo Studio<sup>246</sup>.»

Con questa proibizione però la libertà d'insegnamento, non riceveva nessuna limitazione, essendo concesso ai [242] dottori di leggere in privato senza alcuna sorveglianza, purchè se ne astenessero nelle ore in cui erano aperte le pubbliche scuole; e ciò per prevenire una concorrenza che invece di favorire l'incremento degli studii

---

246 RUFO, *Hist. Ferrar. Gymn.*, pag. 314.

li avrebbe danneggiati.

Alcuni fra i dottori che insegnavano nelle università, per procurarsi più lauto guadagno colle lezioni private, o per fuggir la fatica, abbandonavano talvolta le scuole o non le frequentavano con molta assiduità. A ciò provvidero gli statuti comminando pene severe a quei dottori che non avessero potuto giustificare le loro assenze. A Bologna ogni dottore che avesse lasciata la lezione era condannato a pagare due lire, e venti soldi in caso che avesse cominciata la lezione dopo l'ora stabilita. Gli scolari poi, che fossero arbitrariamente rimasti nelle scuole dopo finita la lezione, erano sottoposti all'ammenda di 10 soldi<sup>247</sup>.

Anche le altre università sanzionarono pene pecuniarie contro i dottori trascurati e negligenti.

---

<sup>247</sup> SAVIGNY, *Hist. du droit rom. etc.*, III, pag. 184.

In Padova durante l'anno scolastico era rigorosamente proibito a ciascun dottore di uscire dalla città, e quei professori, che avessero lasciate le lezioni o fossero arrivati più tardi dell'ora prescritta dagli statuti, erano condannati ad un'ammenda da detrarsi sul loro stipendio<sup>248</sup>.

Negli ordinamenti dello studio di Siena del 1481 fu imposto ai dottori di leggere ogni giorno sotto la sorveglianza del Rettore, il quale in caso di loro assenza era tenuto a pagare lire 25 del proprio di ammenda; e lire 10 il dottore che trasgrediva, da ritenersi sul salario<sup>249</sup>. [243] Anche gli statuti dell'università di Napoli punivano quei dottori che mancavano alle lezioni, sottraendo un giorno dal loro stipendio. Così pure nelle riforme

---

248 FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 10, 19, 58.

249 Documenti inediti pubblicati dal PUCCINOTTI  
(*Storia della medicina*, vol. II).

dello studio di Pisa si usò molta severità verso quei dottori, che mancavano ai loro doveri, imponendosi che quei che non fossero nelle scuole all'ora debita venissero appuntati dai bidelli, i quali senz'altro aspettare dovevano fare entrare in cattedra quelli presenti. Fu stabilito inoltre che non fossero ammessi impedimenti di sorta alcuna ai professori mancanti se non constassero da causa legittima<sup>250</sup>.

Oltre le pene severe contro i dottori negligenti fu da molti statuti ordinata una rigorosa sorveglianza sulla loro condotta. I bidelli, come appare da' documenti, avevano un doppio obbligo: l'uno pubblico e manifesto ed era quello di annotare o, come dicevasi allora, *appuntare* i nomi di quei dottori che avessero lasciata la lezione o fossero arrivati più tardi dell'ora voluta dagli sta-

---

250 FABRONI, *Hist. Acad. pis.*, II, pag. 482.

tuti<sup>251</sup>; l'altro segreto che consisteva nell'infor-  
mare di [244] nascosto gli ufficiali che soprinten-  
devano allo Studio della condotta di ciascun dot-  
tore e della sua capacità, e della fama che gode-

---

251 Da una lettera scritta agli ufficiali dell'univer-  
sità di Pisa da un dottore di quella città, si rile-  
va come i bidelli eseguissero rigorosamente il  
loro obbligo e quanta cura mettessero gl'inse-  
gnanti per giustificarsi di qualche loro assenza  
dalle scuole allo scopo di evitare una pena. La  
lettera dice così: «Magnifici Officiales. Lo primo  
di Maggio passato morì in casa mia uno sco-  
lare Ferrarese mio consorte, il quale era stato  
doi anni meco. Bisognoe sepelirlo la mattina  
seguinte nel hora de la lectione; di che tra per  
essere e addolorato e occupato il dì de innanzi  
per lo caso non aveva studiato e non lessi  
quella mattina. Gli altri lessono mez'ora perchè

va presso gli scolari.

Ecco uno di questi rapporti, fatto da un bidello dell'università di Pisa agli ufficiali di quello Studio, che risiedevano in Firenze.

---

ebbono honorare la sepoltura. Disse mi li Bidelli che sebbene apuntassino, fariano cum le S. V. la scusa mia, e che io non haria danno. Così mi tenevo non havesse seguire altro. Hora al pagamento de la seconda paga mi è stato ritenuto tre ducati. Maravigliome e dolgome come le S. V. essendo condannato a torto per le caxone predicte, le quali se possono verificare col testimonio de li Bidelli. Due altre fiате io sono stato appuntato al tempo di Ser Piero Cennini. E le apuntature sono state cancellate, e restituitomi il dinaio e le altre paghe, havendo sempre giustificato l'innocentia mia; perchè in vero non vi può esser noto dai vostri Precesso-

«Magnifici et excellentissimi Domine, salutem. Solo questo, perchè mangiando il pane delle vostre Signorie mi pare dovere, quando accade alcuna cosa inonesta, a quelle darne aviso per potere detto pane mangiare senza stimolo e carico di coscienza. Sia noto alle Vostre Signorie come infra questi legisti si legge molte poche lezione, che appena arrivino alla metà del tempo debito, e come alle prime ordinarie da mattina manca del suo dovere M. Pier Filippo il quale debbe leggere ore due in voce et una in scriptis, e poi legge un'ora in voce. M. Lancellotto fa francamente suo debito et è simile M. Felino. M. Floriano non è maraviglia se non finisce le due ore in Cattedra perchè non potrebbe rogare un testamento per

---

ri io posso gloriarmi essere uno de li più diligenti, che habiati in questo Studio....»

(FABRONI, *Hist. Accad. pis.*, P. I, pag. 163).

mancamento di testimoni<sup>252</sup> ha alla sua lezione tre o quattro scolari e non li passa. M. Bartolomeo Sozzini legge la mattina dopo le prime lezioni et ha una mezz'ora in scriptis et una mezza in voce, sicchè legge mezz'ora [245] e non più. M. Antonio Bolognetti legge alla medesima ora, un ora in voce. Gli Istitutori leggono mezzora e non giova con essi mie parole. M. Baldo entra alle venti ed ha un'ora in iscriptis ed un'ora in voce: gli altri fanno il dovere assai di presso e massime gli Artisti. Prego le Vostre Signorie provvegghino in forma che a me non abbia a nuocere, imperocchè quando ricordo qualche volta facciano il dovere, il minimo pedante che ci è minaccia di farmi cassare o darmi delle busse.... a dì 23 maggio in

---

252 Avvertasi la malizia e la sottile ironia della frase.

«BARTOLOMEO PASQUINI.»

L'anno scolastico nelle università medioevali si estendeva ordinariamente a dieci mesi. Il tempo dell'apertura delle scuole variava secondo gli statuti. Generalmente l'inaugurazione degli studii si faceva nell'ottobre il giorno di S. Luca, coll'assistenza delle autorità e degli scolari, che si recavano solennemente a udir la messa nella Cattedrale.

Le vacanze annue di ciascuna università si possono calcolare in media a circa novanta. Ordinariamente le vacanze del carnevale (Baccanalia) e di Pasqua erano di quindici giorni; di Natale undici.

---

253 FABRONI, *Hist. Acad.*, P. I, pag. 102.

Quando in una settimana non ricorrevano altri giorni di festa, erano sospese le lezioni del giovedì.

Alla morte di un dottore si soleva fare vacanza perchè gli scolari e gli altri dottori potessero andare collegialmente dietro il corteggio in segno d'onore<sup>254</sup>.

---

254 .... «Sabato 2 di marzo 1595 non si lesse ne ordinarj ne straordinarj perchè giovedì notte a ore 8 morì Pietro Angeli e si seppellì detto dì a ore 18 in circa. Si andò collegialmente da dottori e rettori dietro al corpo a S. Giovanni, non potendo in Duomo per l'incendio seguito giovedì notte 24 ottobre 1595. San Leonino orò in Firenze, Jacopo Mazzuni di Cesena fece l'orazione funerale sopra il corpo, e tutti i dottori e scolari portarono torcie bianche e la lezione si dette per letta (FABRONI, *Hist. Acad. pis.*, II,

Per la morte di Azzone in Bologna fu differita l'apertura delle scuole fino ad Ognissanti in segno di grande lutto per la perdita di tale insigne giureconsulto<sup>255</sup>.

Erano talvolta gli scolari che di proprio arbitrio estendevano il termine delle vacanze. Vi sono singolari esempi di astuzie da loro adoperate per ottenere il desiderato intento. In Pisa era costume di togliere i libri ai dottori perchè non leggessero<sup>256</sup>.

Il giureconsulto Giasone, giunto di poco allo studio di Pisa, avendo trovato mancanti i suoi libri e saputo che gli erano stati tolti dagli scolari vivamente se ne dolse, ma avendo poi conosciuto  
pag. 431).

255 SARTI, P. I, pag. 97.

256 FABRONI, op. cit., I, pag. 255.

che tale era l'uso, e che non avevano voluto fare una offesa a lui personale, ma una semplice piacevolezza, scrisse agli ufficiali dello studio per scusare gli scolari da lui incolpati.

La lettera dice così:

«Magnifici Viri etc. Essendomi pervenuto a notizia come a V. S. era stato riferito, che per quella piacevolezza fecero a' giorni passati questi nostri scolari, desiderando le vacationi prout moris est, io mi era adeo turbato che proruppi in hujusmodi verba di volere incassare miei libri et partirmi dal vostro Studio: il che M. Domini mei, m'è dispiaciuto per più respecti et maxime perchè quelle forse me haranno notato di qualche [247] instabilità, ac etiam perchè m'è parso V. S. habino facto alcune demonstrationi forse ob id verso de predicti scolari, quo cessante non harebben facto. Però

ho voluto significare a quelle quod a me similia  
verba numquam fuerunt prolata, maxime non me  
ne essendo suta data cagione, che in verità gli  
scolari predecti non si sono se non con piacevoli  
modi ingegnati secundum consuetudinem ut au-  
dio, in hoc vestro Studio.... Bene valete Pisis Die  
XII Feb. 1480<sup>257</sup>.»

A questi abusi degli scolari tento di riparare nel  
1533 Alfonso d'Este per l'università di Ferrara  
emanando un severo editto nel quale oltre ad  
ammonire gli scolari - «discoli così terreri come  
forastieri quali hanno poco animo e intentione di  
voler studiare e imparar virtù di non disturbare le  
lezioni comanda ancora di non far ne operar per  
modo alcuno directo o indirecto che le vacazione  
del Carnevale ne altre vacazione, se habbino a  
far inanzi el tempo ordinato per gli Statuti del Stu-

---

257 FABRONI, op. cit., II, pag. 255.

dio questa Inclita Città.... sotto pena de la disgratia de la Excellentia Sua ed altre pene ad arbitrio di Sua Excellentia....<sup>258</sup>»

Anche in Pisa il Granduca Francesco III richiamava l'attenzione del Curatore dello Studio sull'abuso delle vacanze arbitrarie dicendo di volere che «si osservi *ad unguem* lo Statuto e che per il meno venghin letto 100 lezioni.»

La libertà d'insegnamento non avrebbe molto giovato ai progressi della cultura se non avesse trovato un potente stimolo al suo incremento nella concorrenza.

Gli antagonisti o *concorrenti* per espressa disposizione [248] degli statuti erano aggiunti ai dottori stipendiati coll'obbligo di insegnare gareggiando con loro nella scienza che professavano.

---

258 IDEM, II, pag. 11.

La concorrenza serviva agli uni e agli altri di reciproco stimolo, e mentre il pubblico insegnante dovea per sostenere validamente la gara cogli emuli, disimpegnare con alacrità ed amore i suoi obblighi, i concorrenti trovavano nella speranza di riuscire con lunghe fatiche e studii a lui superiori, un grande incitamento al culto del sapere<sup>259</sup>.

Gli antagonisti gareggiavano nell'insegnamento coi dottori stipendiati nelle lezioni e nelle pubbliche dispute.

---

259 Un tale Andrea del Campo copista nello Studio di Pisa scriveva, parlando dell'utilità di questa concorrenza: «.... optimo consiglio fu el vostro a porre el Papi alla concurrentia de lasone, perchè veggo si farà tal'uomo che quelli che ne potranno fare qualche conto per l'advenire; buono ed utile gli è stato questo sprone» (FABRONI, op. cit., I, pag. 225).

Pare che fosse in uso in certe università di dare più concorrenti ad un medesimo insegnante. Il giureconsulto Filippo Decio scriveva al notaro dello Studio di Pisa, lamentandosi di ciò con parole assai risentite.

«Quando io fui costì mi dolsi con voi et cum alcuni degli ufficiali, che io mi fussi dato due concorrenti a questa lectione che non era consueto e cussì scrissi: haria caro sapere se all'ufficio pervennero le mie lettere. Di poi viddi il rotolo dove haveva un solo concorrente. Io existimai che fussi stato per compiacere a me, quanto per il concorso di molti competitori che se impediverunt per concursum. Hora pure me è dicto che harò un terzo concorrente del che io non ne faria più motto agli ufficiali: bene haria caro d'essere da voi certificato. Io non faccio caso di due o tre concorrenti [249] della qualità di quelli cui potete

dare a Pisa; e manco haria cum dui, che cum uno perchè, harebano a giostrare fra loro, e a me non mancherebano scholari, perchè sono tutti proveci et ho la più fiorita schola, che mai sia stata a Pisa di ragione Canonica. E novizi s'arebano a dividere cum il terzo concorrente, sicchè meglio staria cum dui, che con uno, ma non ne faccio caso, e solo vorrei che non tutte le some si scaricassero sopra di me. Valet. Pisis, 22 novembris 1493<sup>260</sup>.»

In un'altra sua lettera del 1495 lo stesso Decio dice: «che ingiusto sarebbe che avendo lecto tutte le lectioni ordinarie in civile e in canonico, mattina e sera, e che avendo avuto la concurrentia de tutti e dottori de qualche merito e che essendo stato come un paragono dello Studio, non avesse maggior salario, e che questo per il tempo che ha

---

260 FABRONI, op. cit., pag. 20.

lecto e delle prove che ha facte dovrebbe essere almeno di fiorini M.»

Nel 1479 il Senato veneto ordinò che due dottori di Padova non potessero essere concorrenti in una stessa scuola ordinaria. Nel 1588 questo decreto fu esteso anche alle scuole straordinarie<sup>261</sup>.

---

261 Il Baldo, dolendosi cogli uffiziali dello Studio di Pisa che gli avessero dato i concorrenti, dice in una sua lettera pubblicata dal Fabroni (I, pag. 188) «.... Io non credeva venire a questo Studio per lassare el riposo e cercare travagli e disturbi e avere a stare in pratiche maxime in questa mia senectute. È laudabile usanza nelli Studi d'Italia di tractare li doctori antichi, che non abbino concurrentie dispiacevoli, e andare per le pratiche, ma solo abbino il pensiero del leggere. Non credo che in Studio d'Italia sia

Ai dottori di fama incontestata e di grave età non si solevano dare i concorrenti per liberarli dalle soverchie fatiche e dalle cure assidue che richiedeva lo insegnare in confronto degli emuli<sup>262</sup>. Ma nel concedere questo privilegio si aveva riguardo di non recar danno all'incremento degli studii; perciò se ne incontrano ben pochi esempi.

In Padova si trova fatto cenno di un dottore al quale fu concesso d'insegnare senza antagonista

---

doctore di qualche reputazione che abbia letto anni trentotto, come io, e non credo che sia doctore in Italia più dato alle pratiche e alle.... quanto questo che cerca la mia concurrentia et maxime perchè vede questa cosa esser da me aliena.»

262 FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 102.

per indulgenza del principe (principis indulgentia)<sup>263</sup>.

Racconta il Facciolati che un dottore degli artisti in Padova fu liberato dall'obbligo di avere un concorrente perchè riconosciuto superiore per merito scientifico a tutti gli altri che insegnavano in quello Studio. Ma dopo cinque anni gli scolari protestarono dicendo che un dottore senza antagonista si abbandonava facilmente alla pigrizia, e fu costretto ad accettare nuovamente un concorrente nell'insegnamento.

Questo spirito di emulazione fra i dottori del medio evo era tanto profondo che le gare non si limitavano soltanto alle giornaliere lezioni, ma erano destinati eziandio certi pubblici esperimenti nei quali gl'insegnanti dovevano disputare in confronto dei loro antagonisti, ovvero ripetere a pro-

---

263 IDEM, P. II, pag. 15.

fitto degli scolari le materie già trattate e svolgerle con maggiore ampiezza. Questi esperimenti erano comuni a tutte le università e gli statuti ne fanno menzione.

Tutti i dottori erano obbligati a prender parte a queste dispute scolastiche, e chi riusciva in esse vittorioso acquistava fama di dotto e poteva aspirare dopo questo tirocinio [251] alle cattedre di maggiore importanza. E tanto è vero che il prendere parte a questi pubblici esperimenti era occasione di rinomanza per i dotti, che si trovano ricordati negli statuti e nelle memorie universitarie, molti che accettavano d'insegnare col patto di avere un concorrente col quale potessero disputare. Altri ancora lasciavano una scuola per un'altra, dove potevano stare a fronte ad un valente antagonista.

Alle dispute più solenni che dovevano durare almeno tre ore, erano riserbati i giorni di vacanza. Il dottore che si era più distinto, superando i suoi competitori, soleva venire accompagnato a casa con gran pompa da tutto il corpo scolastico, insieme al rettore e colle insegne delle università.

Era così comune l'uso di disputare, che la maggior parte di quei che prendevano la laurea avevano già dato saggio del loro sapere in questi pubblici esperimenti. I disputanti erano sottoposti al giuramento di non tradire la fede pubblica in verun modo, nè con studiati artifizi, nè con inganni nascosti.

Anche il dottore prendeva parte alle dispute scolastiche e sorvegliava al buon andamento e all'ordine delle discussioni. Ciascun dottore una volta per settimana proponeva una tesi, alla qua-

le soleva rispondere prima il Rettore, poi gli altri insegnanti.

Queste dispute, che si chiamavano anche *Circoli*, erano comuni tanto all'università dei giuristi come a quella degli artisti. Avevano luogo per l'ordinario di sera<sup>264</sup> (hora vigesima [252] tertia) ed erano obbligatorie per tutti sotto pena di ammenda.

Nei circoli si facevano le ripetizioni e le argomentazioni.

Per la ripetizione si prendeva ad esame un testo già spiegato nella scuola dal professore e se  
264 Nell'università di Padova si facevano le dispute anche di mattina nella sala maggiore dello Studio (in schola magna). Quelle della sera che si dicevano vespertine, si facevano nelle scuole o nella Sala della Curia del Pretore (M. FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 20).

ne facevano tutte le possibili applicazioni ai casi pratici, sollevando dubbi e risolvendo le obiezioni che facevano gli scolari. Alle ripetizioni era destinato il tempo che correva dal principio dell'anno scolastico fino a tutto il carnevale.

Le argomentazioni eran sostenute dai dottori o dagli scolari o licenziati che aspiravano al pubblico insegnamento. Il tema della disputa era un punto di diritto per i giuristi od un quesito di scienza per gli artisti.

Le dispute nelle università risalgono a tempi assai remoti (*ex antiqua consuetudine*) come dicono gli statuti.

Anche i baccellieri dovevano assistere alle argomentazioni, e gli scolari aveano diritto di prendervi parte.

Le argomentazioni solevano durare dalla

Quaresima alla Pentecoste e dovevano farsi ogni settimana nei giorni di vacanza, eccettuate le solennità.

Diversi giorni innanzi si esponeva pubblicamente il testo sul quale doveva farsi la ripetizione, o il soggetto che doveva dar luogo all'argomentazione.

A Padova i doveri dei dottori erano assai gravosi. Nelle dispute i concorrenti dovevano dal principio dell'anno fino a Pasqua argomentare l'un contro l'altro tutti i giorni e risolvere i dubbi sollevati dagli scolari<sup>265</sup>. Quest'uso venne dall'università degli artisti e fu nel 1474 adottato anche dai giuristi.

Le dispute quando erano sostenute da valenti dottori si prolungavano per lungo tempo con grande compiacenza [253] e profitto degli uditori.

---

265 FACCIOLATI, *Syntagmata XII*, etc., pag. 62.

Nella vita di Baldo si racconta come questo insigne dottore disputasse in Bologna per cinque ore di seguito con Bartolo suo antico maestro riuscendo vittorioso.

Talvolta la disputa si protraeva fino a notte avanzata, come avvenne in Pisa, dove, racconta un bidello, in una sua relazione agli ufficiali di quello studio che «riscaldandosi e' giostranti nell'arme si fe' bujo e col torchio finì detta disputa<sup>266</sup>.»

---

266 Quanto all'utilità di queste dispute si parla in una relazione fatta nel 1490 agli ufficiali dello Studio di Pisa: «Avvisando V. S. che mai in questo Studio si fecero tante dispute pubbliche quanto si fanno dappoi che ci è questo singolarissimo Dottore Mess. Iasone nè tanto si dimostrarono mai li scolari fare tanto profitto. È quanto al presente..... cosa questa da fare ac-

L'indole dei Circoli e delle pubbliche dispute che avevano luogo in tutte le università, si trova ad evidenza dimostrata dal seguente documento<sup>267</sup>:

«CIRCOLI DISPUTATORII IN PIAZZA<sup>268</sup>

---

cendere gli animi degli altri vostri che per avventura non sono così serventi allo studio.»

(FABRONI, op. cit. I, pag. 225).

267 *Ordinamento del magistrato di Balìa di Siena etc. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Tomo XXII, 1482, c. 88).*

268 Parrà strano che le dispute accademiche si facessero in pubblica piazza. Eppure non è questo il solo esempio che i dottori trattassero di argomenti scientifici in luogo aperto al pubblico anzichè nel recinto delle scuole. Si narra che ai tempi del giureconsulto Azo fu tanto il

«*Item* - Che ciascuno Doctore sia tenuto intervenire ogni dì utile da sera a Circoli disputatorii in Piazza et deinde non partire se prima non sono finiti li prefati circoli, come si costuma nelli studj bene ordinati, [254] sotto la medesima pena, per infino ad Pasqua di Natale; dovendo uno per sera secondo l'ordine delle condotte scripte nel Ruotolo substenere per se, o uno scolaro, una o più conclusioni; et in specie per li Medici Philosophi et Artisti si observi come appresso cioè:

«L'ordine de' circuli de' Medici, Philosophi, ed Artisti sia questo - Che ciascuno Doctore condotto debba ogni sera utile intervenire e circularmente disputare in questo modo, che seguendo l'ordine del Ruotolo, uno de' detti Dottori debbi tenere

---

concorso degli uditori, che esso fu costretto a leggere in una piazza di Bologna.

conclusioni, et rispondere agli altri Dottori della sua facoltà li arguissero, ovvero fare tenere conclusioni a uno scolare sotto di lui, et quando lo scolare ponga conclusioni allora il detto Dottore sia tenuto rispondere almeno al suo concorrente adversario, et lui arguire dum modo non passi il numero di tre argomenti, ma possisi replicare come sia conveniente: et questo si observi per infino alle vacationi di carnasciale, pena ad qualunque non observerà lire 10 per volta da ritenersi del suo salario. Et acciocchè questo si observi s'intenda commissso alla guardia pubblica, e secreta et al bidello<sup>269</sup> et ad ciascuno in tutto, dovendo il bidello di ciò la rassegna ogni sera con quelli modi et conditioni, et exceptioni, che sono

---

269 Questa segreta sorveglianza dei bidelli si trova anche in altre università, come già vedemmo.

di sopra poste, a chi non leggesse ciascuno dì, et lo tempo ordinato: con questa declaratione, che quegli Dottori che hanno letto anni 25 o più non sieno obligati a delle disputationi et paragoni, ma sieno tenuti intervenire a detti circuli sotto la medesima pena, acciocchè per la loro presentia le cose procedino con buono, et laudabile modo....»

[255]

Oltre alle dispute vi erano le ripetizioni (*repetitiones*). Consistevano le ripetizioni nel dichiarare i testi già interpretati durante le lezioni, enumerandone e sciogliendone i dubbi, le difficoltà e le obiezioni<sup>270</sup>.

---

270 «.... Bartolus, Baldus, Paulus..., dum taxat vocationem diebus aliquam legem iterum interpretandum accipiebant, quam diffusius disputarent, ideoque Repetitiones dixerunt: et hodie omnes repetitionessunt» (ALCIATI, *Or*

Le ripetizioni e le dispute erano parte libere e parte obbligatorie. Avevano l'obbligo di disputare e di ripetere i dottori stipendiati per ordine di età. Ciò dimostra che le dispute e le ripetizioni erano considerate come un supplemento necessario delle lezioni ordinarie.

Negli statuti dell'università di Bologna era stabilito che le ripetizioni durassero dal principio dell'anno scolastico sino a carnevale; le dispute da carnevale sino a Pentecoste. Ogni settimana doveva tenersene una, nei giorni feriali, eccetto le maggiori solennità.

In Padova le dispute dovevano farsi tutti i giorni che si tenevano le lezioni ordinarie<sup>271</sup>.

---

*Bononiae habiti.* - SAVIGNY, op. cit., II, pag. 599).

271 .... «ut ex antiqua consuetudine omnibus diebus, quibus ordinarie legitur, hora vigesima ter-

Il testo della ripetizione e il quesito della disputa doveva essere notificato più giorni avanti, e il completo sviluppo del tema prescelto che ordinariamente facevasi per iscritto, doveva consegnarsi entro un mese al bidello dell'università<sup>272</sup>.

[256]

Spesso queste dispute davano occasione a scandali e risse perchè non erano osservate le regole ordinarie circa al modo e al diritto di precedenza dell'argomentare fra i dottori e gli scolari.

---

tia, post principium studii usque ad vocationes Pascae Resurrectionis, scholares omnes et doctores tam Medicinae quam Philosophiae, Ordinarii et Extraordinarii ad Circulus in apothecis consuetis convenire debeant....» (FACCIOLATI, *Syntagm.* XII, pag. 62).

272 *Stat. bonon.*, Lib. II, pag. 36-38. - ODOFREDO, *Proem. inedit.*, al Diz.

Gli statuti di Padova prescrivevano che si procedesse secondo l'ordine d'iscrizione nel Ruolo degli insegnanti. Nel 1504 fu poi stabilito che primi ad interrogare dovessero essere i consiglieri delle diverse nazioni, poi gli scolari, conservato sempre l'ordine della matricola nella quale ciascuno era iscritto. La disputa si agitava fra i concorrenti delle diverse scuole<sup>273</sup>.

Nel 1517 fu stabilito per lo studio di Pisa che la precedenza nelle dispute dovesse spettare al Rettore o al Vicerettore; e nel 1522 nella stessa università venne intimato ai dottori e agli scolari di non affiggere pubblicamente le conclusioni delle dispute senza permesso del Rettore e sotto pena di ammenda<sup>274</sup>.

La scelta del maestro era l'atto più importante

---

273 FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 20.

274 FABRONI, op. cit., I, pag. 100.

della vita scolastica nelle università antiche. Secondo i precetti di un famoso giureconsulto: «lo scolare che avesse volontà d'imparare, doveva scegliersi un dottore che intendesse chiaramente ciò che doveva insegnare, e lo spiegasse ai suoi uditori secondo la capacità che essi avevano d'intendere, imperocchè chi cerca nell'insegnare di elevarsi tanto alto e spiega cose che gli uditori non possono intendere non cerca il loro profitto ma vuole fare pompa del suo sapere. Il dottore poi, soggiunge il medesimo giureconsulto, deve possedere la comunicativa per trasmettere agli altri le sue cognizioni; ed essere di buoni e lodevoli costumi<sup>275</sup>.»

---

275 ROFREDI BENEVENTANI, *Ordin. judic. position.*, pag. 772: «Quod primo per Scholarem discere volentem quaerendus est Doctor talis, qui primo seipsum bene et clare intelligat, tunc enim

Il numero delle cattedre nelle università variava secondo il concorso degli scolari, il progredire delle scienze, e i mezzi pecuniarii di cui potevasi potest clare docere, cum clare intelligit. Et qui verba sua secundum capacitatem et ingenium audientiam coaptare potest, tacenda non proferat, et dicenda ac addiscenda non sileat. Qui enim apices quaerit, et alta docet quae ab auditoribus non intelliguntur non eorum utilitatem sed sui ostentationem facit.

«.... Debet etiam talis esse doctor qui habet vim impressivam et aptam ut ea quae sapit recte docere possit.

«.... Quod talis eligendus sit Magister qui in se laudabilem vitam probis moribus monstrabit, et docendi peritiam dicendi interpetrandique facundiam et disserendi copiam se habere patefecerit

disporre per il mantenimento degli'insegnanti<sup>276</sup>.

Tutte le scuole in cui s'insegnava senza intervallo dalla [258] mattina avanti l'alba<sup>277</sup> sino a sera inoltrata, erano sempre frequentate da molte

---

nec sit in docendo plus pomposus quam utilis....»

Anche Odofredo (*Proem. ined. ad Dig. vetus*)

parla così intorno alla scelta di un buon'insegnante: «Scholaris enim quemlibet debet audire et modum cujuslibet inspicere, et qui si plus placebit ille debet per eum eligi, et opinione propria non alterius, non praetio.... vel praecibus doctoris vel alterius.»

276 Nel 1451 le cattedre di Bologna superavano il numero di 170. Niccolò V con la bolla del 1º agosto 1451 le ridusse a 44 coll'onorario di lire 500 o 600 al più per ciascuna, dichiarando però che fossero ammessi ad insegnare tutti i cittadini laureati che ne avessero fatto domanda

centinaia di persone di ogni condizione ed età, che avido di sapere non curando spese e disagi erano partite da terre lontane per dedicarsi agli studii. E perchè anche il popolo potesse parteci-

---

e si rilasciasse ai Riformatori dello studio la facoltà di eleggere tanto i dottori cittadini come i forestieri e di assegnare gli stipendi. Clemente VII con la bolla del 22 gennaio 1523 assegnò ai dottori cittadini lo stipendio di lire 100 che Gregorio XIII portò fino a 200.

Dalla bolla di Niccolò V in poi le cattedre delle università di Bologna aumentarono sempre quasi fino a raggiungere la cifra antica. Dal 1579 al 1669 le cattedre erano giunte al numero di centosessantasei (MAZZETTI, *Mem. storiche dell'univ. bolognese*, pag. 30).

277 Si racconta che a Roma gli scolari per occupare i migliori posti alle lezioni di Pomponio Le-

pare ai benefizii della scienza, si destinavano alcune cattedre dove si leggeva in volgare affinché tutti potessero intendere<sup>278</sup>.

Era allora comune convincimento che l'ufficio di insegnare non si dovesse solo limitare alla comunicazione delle idee, ma estendere eziandio all'incremento delle virtù morali e civili come le più salde basi della prosperità degli Stati e della felicità dei popoli.

---

to si recassero alle scuole a mezzanotte, e lo stesso Pomponio si partisse da casa avanti giorno rischiarendosi la via con una candela in mano (RENAZZI, *St. dell'univ. di Roma*). -

Nell'università di Padova vi era un bidello destinato ad accendere i lumi per le lezioni avanti l'alba (antilucone) (FACCIOLATI, *Syntagmata XII*, etc.).

278 FACCIOLATI, *Fasti*, P. II, pag. 3.

Il giureconsulto Odofredo parlando come soleva in modo familiare, ai suoi scolari, diceva: «essere lo studio una veemente applicazione dell'animo con intenzione d'imparare. Vi sono bensì (egli dice) alcuni che leggono il giorno intero ma non vi hanno il cuore, e questi studiano ma non con intenzione d'imparare.»

L'influenza educativa del sapere era ben conosciuta ed apprezzata nelle scuole del medio evo. In gran parte dei decreti di fondazione delle università se ne fa parola, ed era profonda nel sentimento universale la persuasione che ufficio della scienza fosse quello di rendere gli uomini più virtuosi.

Nel 12 agosto 1373 il popolo fiorentino desiderando [259] che fosse letta in pubblico la commedia di Dante ne fece istanza alla Repubblica<sup>279</sup>.

---

279 A dì 12 agosto 1373: «Per parte di molti citta-

«Quelli che nel professare le lettere, scriveva un segretario dalla Repubblica fiorentina<sup>280</sup>, riuscirono sopra gli altri eccellenti, sempre furono presso di noi in grande stima, e furono da noi

---

dini di Firenze desiderosi tanto per sè medesimi, quanto per gli altri loro concittadini, ed anche pe' loro posterì di venire ammaestrati nel libro di Dante dal quale anche i non letterati possono imparare a fuggire il vizio e ad acquistar la virtù riverentemente vi supplichiamo di provvedere ad eleggere un uomo savio valente e ben versato nella dottrina di questo poema, il quale per un tempo non maggiore di un anno faccia lezione del libro che volgarmente chiamasi el Dante a quanti vorranno venire ad ascoltarlo in tutti i giorni feriali e per lezioni continuate come suol farsi, e con salario a piacer vostro non maggiore di cento fiorini d'oro.»

sempre allettati con premi, e ricoperti per quanto ci fu possibile di benefizi. Noi non siamo infatti di diverso sentimento da quei che pensano poter essere felici soltanto quelle repubbliche che sono governate da filosofi e da amici di questi, come convenghiamo pienamente nel parere di coloro i quali giudicano non potere ritrovarsi in chi presiede a un governo cosa più perniciosa e più degna di detestazione dell'ignoranza, ed abbiamo sperimentato già più volte quanto giovamento abbian recato alla nostra città gl'ingegni coltivati con buoni studii e con «nobili discipline.

«Ond'è che abbiamo sempre dappertutto cercato con grande diligenza e premura soggetti capaci d'istruire la nostra gioventù nelle lettere ed insieme ne' costumi [260] e non abbiamo mai mancato, quando ritrovati gli abbiamo, di accor-

dar loro ogni onore e ricchi stipendi.

« . . . . . »

I rapidi progressi fatti dalla scienza nel medio evo debbono attribuirsi quasi esclusivamente alle università le quali furono per molti secoli le sedi uniche del sapere e i soli centri dell'attività intellettuale.

Lo studio dei sistemi didattici del medio evo è adunque tanto più importante in quanto l'insegnamento pubblico rappresentava in quell'epoca il solo mezzo di comunicazione scientifica, ed era intimamente connesso colle vicende della cultura.

Era uso generale nelle antiche università d'insegnare oralmente, e gli statuti, come pure le consuetudini scolastiche, vietavano ai dottori di servirsi di appunti e note scritte, il che stimavasi

indecoroso. Il Senato di Padova nel 1592 emanò un decreto col quale proibì le lezioni scritte ordinando ai professori d'insegnare senz'alcun soccorso di note e di ricordi scritti sotto pena di un'ammenda di venti ducati da detrarsi sul loro stipendio.

Anche l'opinione pubblica era contraria all'uso di insegnare con note scritte e solevansi comunemente designare quei dottori che tenevano quel sistema, col titolo dispregiativo di *chartacei*<sup>281</sup>.

Era anche vietato così nelle lezioni pubbliche come nelle private l'uso di certi sommari o compendi nei quali si riepilogavano le lezioni e dice-  

---

281 Rofredo di Benevento (*Ord. judic.*, pag. 772)

esalta i vantaggi dell'insegnamento orale dicendo che la viva voce ha qualche cosa di latente energia. «Viva enim vox multum imprimit quae habet nescio quid latentis energiae.»

vansi volgarmente «puncta.»

[261]

Essendo la comunicazione orale delle idee il mezzo più usato per diffondere la scienza, l'esercizio della memoria fu tenuto in gran conto e l'arte del ritenere stimato invidiabile ornamento dei dotti. Una delle cause per cui un insegnante poteva acquistare rinomanza, era quella di aver dato saggio della propria memoria insegnando senza note scritte citando a mente testi di leggi e passi di autori.

In Padova, racconta il Facciolati, ottenne grande fama nel secolo XV un tal Pietro Francesco de' Tommasi, solo perchè aveva molta memoria, onde fu chiamato Petrus o Franciscus a memoria. Questo giureconsulto lasciò fra le sue opere anche un trattato sull'arte di ricordare, col titolo -

*Foenix Domin. Petri Ravennates memoriae magistri.* - È narrato ancora dallo stesso storico che un dottore chiamato Palombo, che aveva insegnato con grande successo a Messina ed a Palermo, venne stipendiato a Padova; ma venutagli meno la memoria il primo giorno che fece lezione in quell'università, dovette abbandonare con grande vergogna la cattedra, e di cordoglio se ne morì<sup>282</sup>.

Per aiutare la memoria era nel medio evo comune l'uso di ridurre in versi le scienze le più ribelli al linguaggio poetico, come la grammatica, la medicina ed anche la giurisprudenza, di che ci rimangono ancora molti esempi. Uno dei più curiosi ed antichi compendi poetici di medicina è quello che venne offerto dalla scuola di Salerno al re d'Inghilterra, dove sono registrati tutti i pre-

---

<sup>282</sup> *Fasti*, P. II, pag. 84.

cetti dell'arte per conservare la salute.

Essendo nelle università l'insegnamento pubblico quasi esclusivamente orale, gli scolari dovevano prendere appunti alle lezioni. Vi erano poi quei tali alunni detti «socii» [262] che avevano più intimi rapporti coi loro maestri, i quali per debito di gratitudine si davano cura di annotare diligentemente tutto ciò che essi esponevano durante l'anno dalla cattedra divulgandone con amore le dottrine e i precetti nelle altre scuole.

Da queste lezioni scritte e raccolte dagli scolari, ebbero origine quei dotti e numerosi volumi, cui la scienza moderna va debitrice di gran parte dei suoi progressi perchè alla profondità della dottrina accoppiano l'utilità della pratica, nonchè una vasta e feconda suppellettile di erudizione storica.

Ed è sotto questo aspetto che i commenti e le glosse dei dottori medioevali vanno precipuamente studiati perchè molte di quelle notizie sullo stato morale, sociale e politico dei tempi di mezzo che indarno cerchiamo nei documenti originali, possiamo attingerle in quei volumi dove con linguaggio semplice e chiaro, benchè di rozza latinità, si richiamano alla mente fatti ed usi di quella epoca così ricca di vicende e di istituzioni.

Le lezioni nelle antiche nostre università non avevano nulla di quella gravità accademica che tanto nuoce all'efficacia dell'insegnamento e all'utile ricambio delle cognizioni; ma potevano dirsi vere conferenze scientifiche fatte in modo familiare e senza ombra di burbanza cattedratica dove il maestro chiamava i suoi scolari a dividere i propri studii ed a partecipare alle proprie indagini nel vasto campo del sapere.

Il professore allora prendeva a trattare un argomento, sovente scelto col consenso degli scolari, e su quello faceva le sue lezioni le quali erano ad un tempo un mezzo efficace per dare pubblica prova del proprio ingegno e stimolare quello degli scolari.

Chi consulti quei dotti volumi, dove è compreso fedelmente [263] tutto quanto gli antichi dottori esponevano a viva voce dalla cattedra, potrà farsi un'idea chiarissima di ciò che fosse una pubblica lezione nelle università del medio evo. I numerosi commenti che i giureconsulti ci hanno lasciato dove è raccolta tanta sapienza ed acume d'interpretazione, non sono in gran parte che le illustrazioni orali del testo fatte nella scuola. Nè ci può sorprendere la vastità della materia che ognuno di quei dotti prendeva a svolgere annualmente ai suoi uditori, quando si pensi allo spirito

d'emulazione che regnava fra gl'insegnanti.

Certamente nei commenti dei glossatori che fiorirono nei tempi di mezzo, non v'è l'ordine rigoroso e sistematico delle opere giuridiche moderne, ma a questo difetto supplisce: la semplicità d'eloquio, la rettitudine dei giudizi e delle opinioni, l'opportunità degli esempi e quel senso pratico che i dottori allora acquistavano coll'esperienza della vita pubblica e colla partecipazione ai più elevati uffici sociali.

La lezione non era soltanto un mezzo per diffondere le cognizioni ed i precetti della scienza, nè un magro commento sui testi e le dottrine degli scrittori. Il professore che teneva i suoi scolari in qualità di amici e confidenti, comunicava nella scuola le sue idee in modo tutto familiare e dimesso volendo che tutti cooperassero seco alle

ricerche scientifiche e partecipassero a' suoi lavori.

S'incontrano frequentemente nelle opere dei dotti di quel tempo, nelle quali sono raccolte le lezioni da loro esposte sulla cattedra, accanto alle glosse ed alle illustrazioni del testo, numerose digressioni delle quali si valevano per fare sfoggio della propria dottrina, ovvero sentenze morali che applicavano ai casi pratici allegando svariati esempi e richiamando spesso anche le memorie [264] della loro vita. Alcuni poi per rallegrare l'uditorio si compiacevano anche di narrare argute novelle e fra questi deve annoverarsi Odofredo il quale, benchè si esprima in rozzo latino al pari dei suoi contemporanei, pure ha uno stile così disinvolto e parla con tanta schiettezza delle cose e degli uomini del suo tempo, che è molto piacevole a leggersi.

Dalle opere di questo scrittore si desume con molta evidenza il vero carattere e la forma delle lezioni del medio evo. Quel continuo intercalare «or signori» che fa precedere ad ogni periodo, dimostra che i commenti alle Pandette che di lui ci sono rimasti, comprendono integralmente le lezioni da esso esposte all'università di Bologna. Quando deve esprimere un'opinione propria cerca di prevenire gli obietti colle parole: «or dicet mihi aliquid vestrum.... respondeo;» e questa è una prova che gli scolari solevano confutare i dottori nella scuola; il che viene narrato anche dallo stesso Odofredo e da altri autori. Pare però che l'uso d'interrompere i professori durante le lezioni fosse più raro nelle scuole ordinarie della mattina alle quali si attribuiva generalmente una maggiore importanza<sup>283</sup>. Così pure le lezioni di

---

283 ODOFREDO, *Comment. leg. 2, de judiciis*.

Rolandino<sup>284</sup> spesso si convertono in un dialogo tra il maestro e gli scolari e rammentano il carattere e l'uso dell'insegnamento adottato nelle nostre università del medioevo<sup>285</sup>.

[265]

Abbiamo veduto come le scuole fossero divise nelle nostre università per gradi, secondo l'importanza dell'insegnamento e la fama dei professori.

*284 Summa artis notariae D. Rolandini Roduphini, etc.*

285 Alla fine delle lezioni, o come oggi direbbesi, del corso scolastico, i professori sollevano riepilogare le proprie impressioni e dare il loro giudizio sul profitto degli scolari e sui cambiamenti da adottare nell'insegnamento nell'anno avvenire.

Un esempio di questi riepiloghi ce lo dà Odofredo (*ad L. fin. D. de Divortio*).

Ora, mentre le scuole di primo e secondo grado erano riserbate ai dottori, vi erano le *terziariæ* che si destinavano ai cittadini e agli scolari. Il carattere di queste scuole si trova ben determina-

---

«Or signori, nos incepimus et finivimus et mediamus librum istum sicut scitis vos qui fuistis de auditorio isto, de quo agimus gratias Deo et B. Mariae Virgini Matris ipsius et omnibus sanctis ejus. Et est consuetudo diutius obtenta in civitate ista, quod cantatur missa quando liber finitur, et ad honorem Sancti Spiritus; et est bona consuetudo et ideo est tenenda. Sed quia moris est quod doctores in fine libri dicant aliqua de suo proposito, dicam vobis aliqua pauca tamen. Et dico vobis quod in anno sequenti intendo dovere ordinarie bene et legaliter sicut unquam feci, extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni pagatores qui no-

to nell'università di Padova dove, al dire del Faciolati, furono quelle istituite come in via d'esperimento per coloro che si avviavano ad insegnare colla retribuzione di un tenue stipendio, che serviva ordinariamente per supplire alle spese della laurea. Anche in Bologna vi erano sei cattedre per i legisti e cinque per gli artisti, alle quali erano chiamati ogni anno gli scolari scelti in numero uguale fra gli ultramontani ed i citramontani. Di preferenza soleva accordarsi l'onore di una cattedra a quelli scolari che avessero dato saggio del loro ingegno e dottrina nelle pubbliche dispute. Lo stipendio assegnato a quei che occupavano

---

lunt scire sed nolunt solvere iuxta illud: scire volunt omnes, mercedem solvere nemo. Non habeo vobis plura dicere, eatis cum benedictione domini, tamen bene veniatis ad missam et rogo vos.»

tali cattedre era di lire cento bolognesi<sup>286</sup>.

[266]

Quando le scuole destinate alle letture degli scolari rimanevano vacanti, gli stipendi andavano a profitto dei collegi in compenso delle lauree che si conferivano gratuitamente<sup>287</sup>.

Gli scolari che si esponevano ad insegnare dovevano uniformarsi alle prescrizioni degli statuti. Chi voleva leggere un solo libro o titolo di un'opera, doveva aver frequentato l'università per cinque anni; chi voleva esporre l'opera intera, sei.

---

286 *Stat. bon.*, lib. IV, pag. 75.

287 MAZZETTI, *Memorie di Bologna*. - In Padova spettava agli scolari la scelta dei libri straordinari, cioè del Digesto nuovo e dell'Inforziato; il Rettore sceglieva i libri ordinari. - Vedi *Stat. di Padova* pubblicati per cura Gloria, rubr. 1250.

A proposito degli scolari insegnanti troviamo nello statuto bolognese una particolarità che merita attenzione perchè dimostra ad evidenza quanto ingegnoso fosse l'ordinamento scolastico nelle università medioevali.

Essendo divenuto assai comune l'uso fra i dottori di procacciarsi scolari con mezzi illeciti, lo statuto bolognese minacciò una pena pecuniaria a coloro che si fossero resi colpevoli di tale abuso, eccettuando però gli scolari insegnanti (*lectores*). Questi quando esordivano nel loro insegnamento potevano ricorrere anche alle preghiere per procacciarsi uditori.

«.... rogare (dice lo statuto con frase molto espressiva) tacite vel expresse re vel verbo, vel quocumque alio calore verborum» (*Stat. bonon.*, lib. II, pag. 39).

Lo scolare insegnante poi era sottoposto al giuramento; ma era rilasciata al Rettore la facoltà di poterlo esimere da quest'obbligo. Doveva inoltre pagare una tassa che aumentava secondo l'importanza e la quantità della materia [267] che leggeva durante l'anno della cattedra. Da questa tassa erano esenti i figliuoli dei dottori.

Lo scolare che aveva esposto un'opera intera poteva aspirare senza bisogno d'altra prova al grado di baccelliere<sup>288</sup>.

In alcune università per non far danno all'inse-

---

288 Ciò dimostra secondo il SAVIGNY (*St. del diritto rom., ecc.*, vol. I) che il titolo di baccelliere nelle università medioevali non era un vero titolo accademico come quello di licenziato e di dottore. Il baccellierato divenne titolo accademico quando i collegi dei dottori si assunsero la facoltà di conferirlo.

gnamento ordinario, solevano destinarsi i giorni di vacanza per le lezioni degli scolari.

Negli statuti di Perugia si trova disposto che ogni anno potesse venire scelto dagli scolari un matricolato incaricato di leggere nei giorni festivi e stipendiato dal Comune coll'obbligo di prendere la laurea in quella università<sup>289</sup>.

Anche nell'università di Torino gli scolari erano ammessi a partecipare all'insegnamento, però nei soli giorni di festa e di vacanza ed erano compresi fra i lettori straordinari<sup>290</sup>.

Gli scolari avevano anche il diritto di partecipare insieme ai professori alla scelta delle materie da trattarsi nelle lezioni. Ogni insegnante era  
289 PADELLETTI, *Contributo alla Storia dello Studio di Perugia*.

290 *Atti dell'Accad. delle Scienze di Torino*, vol. XXIX.

obbligato per gli statuti a mostrare al rispettivo collegio descritta in pagine la serie degli argomenti che intendeva di svolgere durante l'anno scolastico. Questo sommario o programma dell'insegnamento dicevasi *pagina*. Sembra che i collegi solessero esaminare queste *pagine* secondo l'ordine di merito dei singoli dottori e l'importanza della scienza da essi [268] trattata. Infatti si narra che Guglielmo da Reggio movesse lagnanze in Padova al collegio delle arti perchè la sua pagina era stata letta dopo quella di Guglielmo da Tordova che stimava a sè inferiore perchè laureato due anni dopo di lui e perchè la materia da lui insegnata era di minore importanza che la sua<sup>291</sup>.

Presentate le pagine ai collegi, gli scolari pote-

---

291 COLLE, *St. dell'univ. di Padova*, vol. IV, pag.

vano interloquire sulla scelta dell'argomento da svolgere nelle lezioni e proporre anche aggiunte e modificazioni al programma. Era questo un altro notevole diritto conferito dagli statuti e dalle consuetudini universitarie agli scolari oltre a quello già ricordato di partecipare al pubblico insegnamento. Nel 1435 nacque in Padova una grande contesa fra gli scolari dell'università delle arti sulla scelta dei temi da trattarsi in quell'anno e sui libri di fisica di Aristotile da spiegare. Il Rettore per calmare gli animi dovè interporre la propria autorità e chiamare tutto il corpo scolastico per risolvere la controversia<sup>292</sup>. Un esempio anche più evidente del concorso degli scolari nella scelta degli argomenti scientifici ci viene offerto dagli statuti dell'università di Perugia<sup>293</sup>.

---

292 FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 81.

293 PADELLETTI, *Contributo alla Storia dell'uni-*

In alcuni statuti si trova fatto cenno di ripetitori (ripetitores) ma non si può ben determinare quale ufficio avessero nell'insegnamento. A giudicarne dalle scarse memorie che ne rimangono parrebbe che questi «ripetitores» fossero privati docenti che tenevano un posto intermediario fra i dottori e gli scolari. In questo senso se ne trova fatta parola negli statuti di Arezzo. Anche a [269] Napoli son ricordati i ripetitori. A Bologna un tale ufficio si esercitava dagli scolari poveri che ripetevano privatamente le lezioni per mantenersi agli studi<sup>294</sup>.

---

*vers. di Perugia e Stat. perug.*, lib. III, rubr. 19.

294 SAVIGNY, *Hist. du droit rom.*, etc., III, pag.

## CAPITOLO SETTIMO

La vita scolastica nel medio evo - Importanza degli scolari nelle università italiane - Lo spirito turbolento - Esempi di vita licenziosa e di indisciplinatezza - Leggi repressive contro i disordini degli scolari - Le feste scolastiche - Avventure amorose degli scolari - Collegi per il mantenimento degli scolari poveri - Vesti speciali riservate agli scolari e ai dottori - Discordie politiche nelle università - Rapporti fra gli insegnanti e gli scolari nelle università antiche - Loro affetto reciproco - Vita e costumi dei dottori - Moltiplicità di uffici dei dottori - Loro gradi ed onori - Frequenti emigrazioni degli insegnanti - Loro avidità di guadagno - Carattere fiero e turbolento dei dottori - Discordie nelle scuole - I plagi - Face-

zie e motti di famosi insegnanti.

Le università antiche erano frequentate da scolari e professori appartenenti a diverse nazioni e necessariamente di lingua, di abitudini e di costumi affatto difformi. Bene spesso venivano in loro compagnia anche le famiglie per evitare gl'incomodi di una troppo lunga separazione, e dividere insieme i pericoli del viaggio ai quali era esposto chi frequentava in quel tempo le pubbliche strade. Anche le famiglie erano ammesse al godimento di quei privilegi che gli statuti concedevano a chi faceva parte [270] dell'università, e dal momento che ponevano sede in una città erano considerate come facienti parte anch'esse della grande corporazione scolastica. L'emigrazione di una scolaresca da una ad altra università portava adunque un gran numero di persone estranee,

oltre gli scolari, e si formavano tante colonie separate dette *nazioni* secondo il numero dei paesi stranieri (*ultramontani*) o delle diverse provincie d'Italia (*citramontani*) che rappresentavano.

Lo scolare del medio evo aveva un duplice vincolo di convivenza; quello cioè della scuola, che acquistava appena iscritto nelle matricole universitarie, e quello dei proprii connazionali coi quali manteneva i più intimi rapporti di fratellanza e di solidarietà.

Al contatto di gente di paesi diversi, il sentimento di nazionalità si affermava energicamente quanto maggiori e più frequenti erano le occasioni di avvicinarsi le quali erano molte, attesa la comunanza di vita che doveano mantenere per ragione degli studi, e la residenza obbligatoria in una medesima città.

Gli scolari si consideravano, lontani dalla loro patria, come i rappresentanti e i legittimi difensori dell'onore nazionale e frequentissime perciò erano le discordie che nascevano fra le diverse colonie specialmente straniere, per offese ricevute e che si credevano in diritto di vendicare. Questi tumulti dividevano le scuole e mettevano in scompiglio l'intera università perchè ai contendenti si univano i partigiani, che volendo assumere le difese dell'una o dell'altra parte aumentavano le turbolenze ed eccitavano i disordini.

I Rettori quando avvenivano queste sedizioni, cercavano di calmarle il più delle volte chiamando le parti con opportuni eccitamenti alla concordia e infliggendo pene severe ai più indisciplinati. Ma prolungandosi talvolta [271] queste discordie e sfogando spesso i dissidenti il loro rancore nelle scuole durante la lezioni, era necessario che i

magistrati provvedessero in altra maniera, adoperando maggiore severità. Così narra il Facciolati che nel 1579 in Padova nacque discordia fra uno scolare francese e un tedesco, e tutta l'università si levò in armi. Esaurito ogni mezzo di conciliazione fu necessario che il Senato che soprintendeva allo Studio, ordinasse la chiusura di sette scuole dei giuristi, quattro dei medici, e una dei filosofi. Altri storici ancora narrano molti altri casi consimili di tumulti nati fra scolari di nazioni diverse, per le più lievi cagioni.

In Bologna alcuni scolari meglio forniti di averi pretendevano di godere i migliori quartieri, e quando venivano loro negati se ne impadronivano a forza cacciando i legittimi inquilini<sup>295</sup>. Nè ciò basta. Alcuni dei più audaci volendo disturbare le scuole mentre i dottori facevano lezione, vi si in-

---

295 SARTI, *Pref.*, P. XXIII.

troducevano mascherati suscitando disordini e tumulti.

Quest'uso singolare si trova ricordato nell'università di Ferrara e rimane tuttora un Editto assai curioso del 1478, che proibiva lo entrare in maschera nelle pubbliche scuole.

L'Editto dice così: «Per parte dell'Illustrissimo Signor nostro Hercule Duca etc. se fa Comandamento ad ogni, e singole persone, cusì terriere, come forestiere de che condizione se siano, che da qui innanti non ardiscano, nè pressumano andare in *Mascara* alle Schole del Studio de questa Inclyta Città de Ferrara, ad impazare li Legenti, e li Doctori, o veramente le lectioni di Scholari alla pena de Ducati diese de oro da farsi [272] applicare alla Massaria Ducale, et de stare otto dì in prigione; notificando a cadauna persona che a

tale Maschera serano levate le Maschere dal volto e menate in prigione e non usciranno se non pagheranno la pena<sup>296</sup>.»

Quest'uso di entrare in maschera nelle scuole durante le lezioni si trova anche nell'università di Padova, la quale sanzionò gravi pene sì pecuniarie che corporali ai contravventori e proibì pure per evitare scandali, che entrassero nel recinto dello Studio e nel luogo dove si facevano le lezioni, gli scolari o altre persone accompagnate da donne<sup>297</sup>.

In Ferrara gli scolari sotto pretesto di festeggiare la nascita del primogenito del Duca Ercole che avea sposata la celebre Lucrezia Borgia, dettero fuoco in segno di gaudio alle panche delle

---

296 RUFO, *Hist. Gimn. ferrar.*

297 FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 59.

scuole<sup>298</sup>.

Nel 1584, sessanta scolari si riunirono in una casa presa a pigione a spese comuni, ed eletto un principe della società fra loro, ed altri col nome di ministri, tenevano le adunanze con grande apparato ribellandosi alla giurisdizione del Rettore e compromettendo colla loro vita licenziosa l'ordine pubblico e la tranquillità dei cittadini. Intervenuti i magistrati, ordinarono che questa illegale associazione si sciogliesse e così durò poco più di un mese<sup>299</sup>.

I più futili pretesti servivano spesso di occasione a discordie e tumulti fra gli scolari. Nel 1532 gli scolari di legge di Padova chiesero al Senato che la campana [273] che annunciava il principio delle lezioni, non fosse concessa per l'uso degli

---

298 RUFO, op. cit., pag. 47.

299 FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 25.

artisti, e il Senato per evitare serii disordini dovette annuire a questa richiesta<sup>300</sup>. In Bologna nel 1321 nacque discordia fra gli scolari che vivevano a spese proprie e quelli che erano mantenuti agli studi e tanto si accesero gli animi che fu necessario l'intervento del Senato<sup>301</sup>.

Nell'università di Pisa la festa della vigilia di Sant'Antonio, soleva celebrarsi dagli scolari con molta solennità, e poichè si pretendeva che i dottori si astenessero dal fare lezione, nascevano frequenti risse e discordie. Racconta il Fabroni che in questo giorno gli scolari solevano recarsi mascherati in Sapienza e giocavano cogli aranci, il che dicevasi, «fare alle aranciate.»

---

300 SARTI, op. cit.

301 «Id vero (dice saviamente il FACCIOLATI, *Fa-sti*, P. II, pag. 47) nimis juvenile consilium visum est.»

Nell'anno 1550 celebrandosi questa festa, gli scolari fecero tumulto per impedire ai dottori di far lezione, e l'università per quel giorno fu messa in scompiglio. Il Rettore scriveva a Cosimo I per informarlo del fatto in questa maniera: «Essendo cosa ordinaria che avanti la vigilia di S. Antonio sogliono i scolari fare una mascherata e venire in la Sapienza a fare alli aranci con li altri scolari e dottori per fare le aranciate, così questa mattina all'improvviso sendosi mascherati circa 25 o 30 scolari vennero in la Sapienza e giocando e scherzando tra loro fecero che i Signori Dottori soprassedessero dal leggere e così si dette vacanza.»

Cosimo che vedeva di mal'occhio questi esempi d'insubordinazione, rispondeva sdegnato: «Se li scolari attendessero come saria el debito loro alle lettere e alli [274] studj, e non come fanno al-

le baje e che almeno nel far le baie non offendessero le persone non ne nascerebbono di questi inconvenienti<sup>302</sup>.»

Per prevenire questi frequenti disordini nella Riforma dello Studio pisano fu disposto: «che lo Scholare che faccia tale strepito dopo che si sarà corretto la prima e seconda volta, si privi per quell'anno di Pisa come discolo e turbatore dello studio degli altri.» E perchè i dottori mantenesse-  
ro la disciplina nelle scuole, furono minacciati della perdita del salario di due lezioni quando procurassero gli strepiti degli scolari<sup>303</sup>.

Un fatto narrato dal Ghirardacci ci dimostra fino a qual grado d'insolenza giungessero certuni che col nome di scolari frequentavano le antiche università.

---

302 FABRONI, op. cit., P. II, pag. 47.

303 IDEM, pag. 483.

Un tale Freddo della nobile famiglia senese dei Tolomei venuto da Parigi a studiare in Bologna, si mostrava di natura così risoluto e violento che ben presto per cagion sua tutta l'università fu posta in disordine. Molti scolari per paura di lui si recarono a studiare altrove e quei che vollero resistergli ne riceverono gravissime offese. Riunitisi poi con lui alcuni malviventi, egli preso animo, incominciò a sfidare pubblicamente tutti gli scolari minacciandoli anche di morte. I Rettori, sospese per cagione di questi disordini le lezioni, ricorsero al Consiglio. Tentati invano accordi d'ogni maniera per riguardo alla famiglia cui apparteneva quell'insolente e avuto da lui per risposta che se più oltre gli ragionavano di ciò avrebbe fatto assai peggio, si riunirono tutti i magistrati della città insieme all'arcidiacono e ai Rettori e ordinarono a Freddo di lasciare Bologna entro [275] il termine

di quattro giorni senza ritornarvi più per dieci anni, e trascorso il tempo assegnato fu stabilito che chiunque lo incontrasse potesse impunemente ucciderlo colla minaccia della morte a chi gli avesse dato ricetto<sup>304</sup>.

Verificandosi tanti disordini per opera degli scolari malvagi, gli statuti cominciarono a vietare l'uso delle armi che avevano concesso per privilegio a tutte le persone che facevano parte delle università comminando pene severissime ai trasgressori a qualunque grado appartenessero. Questo divieto fu fatto osservare con molto rigore. Sorpreso in Padova uno scolare tedesco colle armi in dosso, venne sottoposto alla tortura sebbene fosse figliuolo del cancelliere Cesareo. Altri esempi di severa repressione del porto abusivo delle armi s'incontrano nelle storie dell'università

---

304 GHIRARDACCI, *Historie di Bologna*, pag. 440.

di Padova. Nel 1565 fu carcerato perfino uno dei Rettori perchè aveva violato la legge, e nel 1580 avendo gli scolari fatto tumulto perchè fosse tolto il divieto, ne fu preso uno dei più audaci di nome Pietro Raimondo e condannato nel capo<sup>305</sup>.

Anche in Bologna era proibito l'uso delle armi e per evitare disordini si punivano coll'ammenda di cinque lire gli scolari che frequentavano i giuochi d'azzardo<sup>306</sup>. Se però nel grande concorso delle persone che convenivano a studiare in una medesima città ve ne erano alcune, e fors'anche non poche, che dimentiche dei doveri del vivere onesto e civile e intolleranti di ogni freno si ribellavano all'autorità delle leggi e dei magistrati, non si deve concludere per questo che tutti gli scolari che frequentavano [276] le antiche università si

---

305 FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 17, 24.

306 *Stat. bonon.*, Lib. IV, pag. 53.

assomigliassero nei cattivi costumi e nell'insolenza dei modi.

La vita licenziosa che taluni conducevano negli anni degli studi era in parte effetto dell'indole giovanile che è di per sè inclinata ai piaceri e al disordine, e derivava eziandio dai costumi del tempo e dalla generale corruzione. Nel medio evo, ognuno lo sa, mancando un potere supremo che sapesse dirigere e regolare gli svariati moti dell'attività individuale e frenare gli abusi, la società era sconvolta e non si aveva una idea chiara dell'uso legittimo della libertà. La grande varietà delle leggi e delle sanzioni penali, per le quali era lecito in un luogo o per lo meno tollerato ciò che in un altro veniva punito colla maggiore severità, facilitava i mezzi di scampo ai delinquenti e cresceva in essi la speranza d'impunità.

Certe classi sociali, come gli ecclesiastici, i nobili e gli studenti, godendo di speciali privilegi, per i quali venivano sottratti alla giurisdizione dei magistrati ordinari, avevano più frequenti le occasioni e i modi di ribellarsi alle leggi invocando sempre i diritti proprii della loro condizione col favore dei quali facilmente potevano eludere le ricerche della giustizia<sup>307</sup>.

Ciò che rendeva molto variata e caratteristica la vita scolastica del medio evo era la frequenza delle feste che si celebravano in certe epoche

---

307 Tra gli studenti del medio evo si trovano ricordati certi individui detti *Goliardi* che, seguendo il costume di quell'epoca, vagavano da una ad un'altra università menando vita licenziosa. - Molti di essi univano anche la qualità di chierici (COMPARETTI, *Virgilio nel Medio Evo*. - BARTOLI, *I precursori del rinascimento*).

dell'anno per cura degli [277] studenti contribuendo alle spese necessarie i professori e altre persone addette all'università.

Le feste scolastiche erano assai numerose.

Le occasioni per celebrare le feste non mancavano in quei secoli, e particolarmente agli scolari non faceva, allora, come sempre, difetto la fantasia per trovare qualche ragionevole pretesto di divertirsi.

L'elezione del Rettore vedemmo con quanto fasto e solennità fosse celebrata. Cavalcate, giostre, tornei, conviti, balli, rallegravano non solo l'università in quel giorno, ma la città intera, la quale prendeva parte a questa cerimonia come ad una pubblica festa.

Così pure le lauree degli scolari più ricchi erano festeggiate con grande apparato di conviti, di bal-

li, e accompagnate da altri segni di gaudio e celebrate col concorso dei primi magistrati e di tutti gli studenti.

L'arrivo di qualche professore che fosse preceduto da molta fama solea mettere in moto l'intera città. I Rettori, i Magistrati civili e tutto il corpo scolastico andavano incontro al nuovo venuto colle insegne dei rispettivi gradi e lo accoglievano con molta solennità insieme a grande concorso di popolo festeggiante.

Ogni università poi oltre quelle citate, aveva le sue feste particolari tanto civili che religiose le quali variavano secondo gli usi e le consuetudini locali.

Per celebrare degnamente le feste, gli scolari erano autorizzati per un privilegio speciale a fare collette per la città, alle quali dovevano obbligarsi

anche i dottori. In qualche università gl'insegnanti erano costretti a contribuire alle feste scolastiche per una somma determinata. Così in Padova i dottori dovevano annualmente pagare all'università cento ducati per espressa disposizione degli Statuti.

[278]

Oltre i dottori contribuivano a celebrare le solennità universitarie anche i cittadini con offerte spontanee.

Gli ebrei che erano in fama di gente danarosa, e che nel medio evo come vittime dei pregiudizi religiosi del tempo, non godevano di personalità civile, venivano aggravati pel consueto più di tutti gli altri. Una legge del 1571 ordinò che in Bologna gli ebrei dovessero pagare lire 104 e mezzo ai giuristi e 70 agli artisti a profitto delle feste

del carnevale<sup>308</sup>.

Il danaro raccolto veniva depositato in luogo sicuro e destinato a fare i ritratti e le statue di dottori più famosi come vedremo parlando fra breve dei rapporti che avevano gli antichi scolari coi loro maestri<sup>309</sup>.

---

308 Come fossero disprezzati gli ebrei nel medio evo non importa ricordarlo che è cosa troppo nota. Cito un esempio opportuno trattandosi di scolari. Quando l'antico Studio di Torino passò nel 1434 a Savigliano, fra i lamenti che l'università rivolse al Comune vi fu quello che gli ebrei avevano comune il macello con i cristiani. Ritornato lo studio nel 1436 in Torino, quel Comune per far posto agli scolari cacciò gli ebrei dalle case che abitavano (VALLAURI, *Storia dell'univ. piemont.*, I, pag. 33).

309 SAVIGNY, *St. del dir. rom. nel medio evo*, III,  
380

Un particolare di qualche interesse relativo ai costumi degli scolari del medio evo è quello che riguarda la loro vita e le avventure di amore. Il Boccaccio e gli altri novellieri, fedeli narratori degli usi di quel tempo, ricordano assai frequentemente gli scolari nei loro racconti. Nella novella settima della giornata ottava, il Boccaccio narra una cattiva burla che ricevè uno scolare fiorentino per nome Rinieri da una scaltra vedova alla quale avea chiesto amore, e della vendetta che egli ne prese. Omettendo il lungo racconto che la vivace fantasia del novelliere ha ordito con tanta evidenza, ricorderemo [279] l'avvertimento col quale, come morale della favola, lo scrittore insegna - che cosa sia lo schernire gli scolari. «Così dunque - dice il Boccaccio - alla stolta giovane addivenne della sua beffe, non altrimenti con uno

scolare credendosi frascheggiare che con un altro avrebbe fatto, non sappiendo bene che essi, non dico tutti ma la maggior parte, sanno dove il diavolo tien la coda. E perciò guardatevi donne dal beffare gli scolari specialmente.»

Nell'opinione comune di quel tempo erano tenuti adunque gli scolari per audaci e molto scaltri in amore, nè le donne potevansi beffare impunemente di loro<sup>310</sup>.

---

310 Un giureconsulto nei suoi Consigli legali sostiene l'impunità per quelli scolari che mantenessero disonesti rapporti colle fantesche che non avevano buon nome: il che è prova della vita licenziosa degli studenti. «Scholares accedentes ad mulierculas quae vulgo appellat *fantesche* et quae stant cum civibus et in domibus eorum inhoneste vivunt non possunt puniri licet sint liberae mulieres» (ROLANDI A VALLE, *Consi-*

Le storie registrano frequenti ratti di fanciulle, operati da qualche scolare, e molte altre amorose avventure nelle quali gli autori spesso dovevano scontare gl'impeti sconsiderati dell'ardor giovanile con gravi pene e anche colla vita. Uno di questi casi, e dei più noti, perchè dette luogo a grandi e impensati rivolgimenti nell'università bolognese, avvenne nel 1321 ed è raccontato dal cronista Ghirardacci in questa maniera:

«Era venuto allo studio di Bologna un giovane di assai belle fattezze e grato aspetto, chiamato Giacomo da Valenza il quale (come il più delle volte avviene dei giovani, sendo assai più intento ai piaceri che agli studi) ritrovandosi un giorno ad una festa, che nel [280] tempio maggiore della città si celebrava, a caso gli venne fisso gli occhi in una damigella di bellissimo aspetto, chiamata

---

*liorum cons.*, 74, num. 17).

Costanza, figliuola di Franceschino, o Chechino de Zagnoni, e nepote di Giovanni Andrea famosissimo dottore di legge, e di lei sì fieramente s'innamorò, che ne giorno ne notte ritrovava riposo al suo cuore, anzi vie più di hora in hora cresceva il dolore e questo perchè la giovine niente l'osservava, ma salda nella sua buona creanza ed honestà si mostrava aliena del tutto, da questi amorosi inciampi. Hora il giovane vedendosi a sì disperato passo, aperse il suo segreto disegno a certi suoi cari amici, et inanimato al fare quanto haveva pensato, egli un giorno, osservando che il padre non era in casa, arditamente entrò in casa della giovine, et a forza la trasse fuori conducendola in casa di un suo fedele amico, la qual rapina denunciata al padre, prese l'armi e accompagnato da molti de' suoi parenti, passò alla casa dove si ritrovava lo scolare con la giovane; ma il

Valentino coraggiosamente difendendosi, e ributtando il padre della giovine adietro, tosto chiuse la porta della casa, e senza ritrovare contrasto, insieme con la giovine, per una porta di dietro, fuggendo si salvò. Questo misfatto generalmente spiaccque a tutti e se ne fece querela presso il Pretore acciocchè un tanto disordine fusse castigato. Pose il Pretore le spie in ogni lato della Città, ne passò molto tempo che lo ritrovò, il quale posto prigioniero confessò liberamente il delitto. Il perchè subito fu sentenziato che la mattina seguente allo spuntar dell'aurora, dovesse esser decapitato e così fu fatto. Spiaccque oltremodo a tutto lo Studio la morte del giovinetto amante, e tanto fu lo sdegno loro, che sotto giuramento determinarono partirsi da Bologna, [281] et acconcie le robbe loro, per la maggior parte insieme, con molti de' dottori passarono allo studio della

Città di Siena, rimanendo gli altri nella Città come di prima.»

Nella grande moltitudine di scolari che frequentavano le antiche università, ve ne erano di quelli sprovvisti affatto di mezzi di fortuna, i quali spinti dal desiderio d'imparare, implorando il soccorso dei compagni e dei maestri, vivevano a pubbliche spese negli anni necessari a compiere i loro studii. Le storie ricordano alcuni esempi di uomini, diventati poi illustri, i quali negli anni della loro giovinezza vissero di elemosine per frequentare gli studii<sup>311</sup>.

---

311 Il famoso Pier delle Vigne che divenne consigliere dell'imperatore Federigo II, visse negli anni della sua giovinezza elemosinando in Bologna, per attendere agli studii in quella università.

Gli scolari poveri che vivevano a spese altrui, si

Per provvedere a questi scolari indigenti, vennero fondati in molte città numerosi collegi per opera di private elargizioni. In questi istituti potevano ricordati negli statuti, col nome di *Socii doctorum vel scholarium*. Questi scolari verisimilmente in compenso del nutrimento e dell'alloggio, si obbligavano a certi servigi. Forse essi si dedicavano di preferenza a fare da ripetitori (*repetitores*) agli altri scolari, ma di questo però non possiamo emettere un giudizio positivo.

È da notarsi come per render forse meno umiliante la posizione degli scolari mantenuti a spese altrui agli studii, gli statuti trovassero l'appellativo simpatico di *socii* (cioè, compagni dei dottori e degli scolari).

L'imperatore Federigo II nelle costituzioni fondamentali della università di Napoli, si obbligò di

vano gli scolari che vi erano ammessi vivere agiatamente per tutto il tempo che frequentavano le università, essendo provveduti di tutto il necessario<sup>312</sup>.

---

sovvenire gli scolari poveri. Ad onta di tutto ciò la posizione degli studenti mantenuti a spese pubbliche doveva essere alquanto umiliante; onde il giureconsulto Rofredo ammonisce gli scolari di non recarsi agli studii se non hanno tanto da mantenervisi decorosamente: «Necesse est scholaribus quod habeant ad studium vitae sustentationem ne egeant» (ROFREDI, op. cit., pag. 772).

312 Anche i principi largheggiavano in sussidii per mantenere i giovani poveri agli studii.

Il principe Ubertino di Padova mantenne a sue spese dodici scolari di quella città a studiare medicina a Parigi (COLL., *Storia della università di*

Questi collegi destinati al mantenimento degli scolari vennero fondati in epoche separate, ma ebbero origine quasi contemporaneamente alle università, e ben presto si propagarono tanto che la sola città di Padova n'ebbe ventisette, come può vedersi nel Facciolati<sup>313</sup>, e Bologna quattordici dal secolo decimoterzo in poi<sup>314</sup>.

---

*Padova*, II, pag. 173).

L'imperatore Massimiliano II promise a polacchi, purchè eleggessero re, Ernesto suo figlio, di mantenere allo Studio di Padova cento giovani della loro nazione.

Il conte di Savoia concesse un assegno di cento fiorini d'oro al figlio del cancelliere del principe di Asaja per mantenersi agli studii in Bologna (CIBRARIO, *Econ. polit. del medio evo*).

313 FACCIO LATI, *Syntagmata*, XII.

314 Ecco i nomi dei collegi istituiti in Bologna dal  
389

I collegi erano ordinati a forma di corporazione ed avevano i loro statuti, e generalmente prendevano nome dal fondatore o dal suo luogo di nascita. Gli scolari poveri, scelti per espressa disposizione del testatore dagli [283] eredi, erano mantenuti nel collegio per tutto il tempo necessario a compiere gli studii e provveduti di vitto ed alloggio. Molti dei più insigni dottori erogarono il loro patrimonio a questo lodevole scopo; il che mostra quanto stretti fossero i vincoli di amicizia e fratel-

---

1257 fino al secolo XVII:

Collegio Avignonese (1257) Bresciano (1326)

Reggiano (1362) Collegio di Spagna (1364)

Gregoriano (1371) Ancarano (1414) Collegio

Fieschi (1518) Collegio Vioes (1528) Collegio

illirico ungarico (1537) Collegio Ferrerio (1541)

Montalto (1586) Collegio Sinibaldi (1605) Col-

legio Palantieri (1610) Collegio Jacobs (1650).

lanza che intercedevano fra gl'insegnanti e gli scolari del medio evo<sup>315</sup>.

Le autorità scolastiche fino dai primi tempi della fondazione delle università, ordinarono ai professori e agli studenti di portare un vestito differente dagli altri cittadini. Quanta cura si riponesse allora in questi segni esterni di ossequio e considerazione lo dimostrano le parole degli statuti, le se-

---

315 Nelle università francesi questi collegi avevano una vita autonoma ed assai maggiore importanza che in Italia (SAVIGNY, *St. del diritto romano nel medio evo*, tomo I). In Parigi vi fu un collegio pel mantenimento degli scolari poveri italiani. Nel libro degli statuti di Modena del 1578, libro I, si trovano accennate molte particolarità sull'ordinamento di questo collegio scolastico fondato col concorso di molte città italiane.

vere pene minacciate e le gravi riprensioni che si trovano fatte a quei dottori, i quali riconoscendo la dignità del loro grado non andavano vestiti come prescrivevano le leggi e le consuetudini scolastiche.

Nel 1570 il Rettore dello Studio pisano riceveva dal segretario Taurelli che scriveva a nome del Granduca la seguente ammonizione:

«Con dispiacere non poco ho inteso il procedere di alcuni dottori e comparire in abito incivile non solamente per la città negoziando e procedendo indifferentemente in abito corto, ma ancora comparendo così in collegio, e negli atti pubblici; costume poco grave, e poco honorato alla professione di coloro che hanno a insegnare ad altri non solamente le lettere in cattedra, ma ancora li buoni costumi coll'esempio. Di che non [284] du-

bito che se li serenissimi nostri Signori avessero notizia parimente ne avrebbero dispiacere. Esorto pertanto la S. V. a provvederci con far loro intendere, che se non correggeranno tale errore saranno costretti non solamente con riprensioni.... ma ancora nelle occasioni sarà fatto loro qualche carico nè si potranno dolere d'altri che di sè stessi<sup>316</sup>.»

In quanto agli scolari, gli statuti impongono lo stesso obbligo di andar vestiti tutti ad un modo per essere riconosciuti dai cittadini e profittare dei diritti e privilegi propri della loro condizione.

Qualche statuto prescrivendo agli scolari un solo vestito volle rimediare ai dannosi effetti di un lusso eccessivo negli abiti dei quali alcuni dei più ricchi ambivano di fare sfoggio<sup>317</sup>.

---

316 FABRONI, *Hist. Acad. pis.*, II, pag. 16.

317 Lo statuto di Bologna così dispone: «Damno-

La veste di cui dovevano far uso gli scolari era di panno<sup>318</sup> di color nero. Quanto alla forma lo statuto bolognese così dispone: «..... quem pannum pro habitu superiori cappa tabardo vel gabano vel consimili veste consueta pro tunc longiore veste inferiore et clausa a lateribus, ac etiam fibulata seu maspillata anterieus circa collum portare teneantur intra civitatem sub poena trium, lib. bonon. Rect. effectualiter exigenda<sup>319</sup>.»

Così pure lo statuto dell'università fiorentina prescrive che ogni scolare vesta «.... De una cappa vel gabbano ut statuta, omnes de uno eodemque colore panni, in quo panno non sit nec esse

---

sis scholarium sumptibus providere cupientes statuimus....., etc.»

318 «.... Qui vulgariter vocatur panno de Statuto....»

319 *Stat. bonon.*, lib. III, pag. 52.

possit accia, vel tormentina, [285] sed totus de stame lanae nec plurium colorum variatis, cujus pretium non possit excedere aliquo modo summam XXII solidorum florenorum parvorum pro quolibet brachio, poena perjurii et librorum X florenorum parvorum cujuscumque qui pro majori pretio emet....»

Il panno inoltre, sempre secondo lo stesso statuto, deve essere di un braccio di larghezza e si chiama panno onesto o dell'onestà (pannum honestum et honestatis pannum appellatur).

Ogni scolare era obbligato di vestire nel medesimo modo a qualunque classe sociale appartenesse per nascita e grado.

Anche in altre università troviamo imposto il medesimo obbligo agli scolari e agli insegnanti. Il duca di Savoia con decreto del 1457 proibì ai

dottori dello Studio di Torino di vestire in abito corto alla maniera dei laici e a chi non osservasse questo suo divieto minacciò la privazione degli onori e dei privilegi del collegio<sup>320</sup>. Fu soltanto nel secolo decimosettimo che quest'uso del vestire uniforme venne meno in quasi tutte le università, finchè sopravvenute nuove leggi, lo tolsero affatto essendo già mutati gli ordinamenti scolastici e le condizioni sociali che ne giustificano l'applicazione<sup>321</sup>.

Ma per quanto le leggi si sforzassero per man-

---

320 VALLAURI, *St. delle univ. piemontesi*.

321 Nell'università di Pisa fu tolto quest'uso da Cosimo II, il quale abrogò gli antichi statuti in questa parte disponendo che gli scolari «possino vestire a loro modo in abito però modesto e civile come si conviene» (FABRONI, op. cit., II, pag. 19).

tenere l'integrità e l'autonomia delle università, di allontanare da esse ogni influenza dei costumi del tempo, non poterono [286] farle rimanere affatto estranee alle vicende tumultuose che tenevano agitata in quei secoli la società.

Gli odii di parte tanto comuni in quell'epoca, facevano risentire i loro dannosi effetti anche nelle scuole. Nell'università di Bologna s'introdussero le stesse distinzioni di partito che alimentarono per molti secoli le discordie cittadine<sup>322</sup>. Il Sarti riferisce una nota tolta dai documenti del tempo in cui si trova registrato il nome dei giureconsulti bolognesi secondo il partito al quale aderivano; e lo stesso storico narra che nel 1274 essendo rimasto vincitore il partito de' Geremei molti dottori e scolari che appartenevano ai Lambertazzi furono costretti per evitare le persecuzioni degli avver-

---

<sup>322</sup> SARTI, op. cit., P. I.

sari, di prendere un volontario esilio da Bologna<sup>323</sup>. Il Ghirardacci racconta pure che avendo una volta i dottori di legge supplicato il Senato di potere conferire la laurea dal sette di ottobre fino a Natale a sei dei migliori scolari dell'università, il

---

323 GHIRARDACCI, *Storie bolognesi I*, pag. 328. -

Il giureconsulto Minucci conosciuto nelle scuole col nome di Antonio da Pratovecchio, invitato dai fiorentini a leggere nel loro Studio, rispondeva di non potervi andare a causa delle discordie «Multis me instigantibus amicis ut Florentiam ad profittendum irem turbata omnia esse in Civitate respondabam» (*Epist. XXII*).

Ma i fiorentini risposero che i lettori dell'università non avrebbero risentito alcun danno dalle discordie cittadine e di ciò convinto il Minucci accondiscese alle loro domande (ANT. DE PRATOVETERI, *Epistolae*, Ep. XII).

Consiglio accondiscese a tale domanda «purché - dice lo storico - gli scolari fossero della parte della Chiesa e de' Geremei di Bologna e non havessero mai tenuto dalla parte dei Lambertazzi e non fossero figliuoli, fratelli o nipoti di detti dottori. Questa disposizione [287] dispiacque assai agli scolari i quali minacciarono di abbandonare l'università.

Tolta qualche rara eccezione però gli scolari che non avessero voluto aver contatto e contrarre relazioni di amicizia e di familiarità coi cittadini potevano astenersene senza difficoltà e fare una vita a sè perchè tale era allora la costituzione delle università, che sia pel numero degli accorrenti sia per la loro privilegiata condizione, potevano gli studenti dimorare lungo tempo in un luogo senza estendere i loro rapporti al di fuori della scuola. La quale era tanto differente dagli usi mo-

dermi, che mentre oggidì essa non crea che vincoli momentanei e passeggeri di convivenza i quali si sciolgono appena terminati gli studi, allora invece rappresentava un centro fecondo di nobili emulazioni e di durevoli affetti.

Questo stato eccezionale di cose infondeva negli scolari che venivano a studio in Italia la convinzione di non avere nessuna potestà a loro superiore; il che è facile vedere quanta baldanza e audacia dovesse mettere in quegli animi resi già fieri e indomiti dall'età giovanile e dalla condizione privilegiatissima in cui si trovavano di fronte agli altri cittadini. Tra le classi sociali del medio evo il ceto degli scolari fu quello che specialmente in Italia oppose la più gagliarda e tenace resistenza contro gli sforzi e le seduzioni della tirannide, perchè di natura avvezzo a godere la massima indipendenza e i privilegi delle antiche liber-

tà nei propri ordinamenti: il che deve essere ricordato come uno dei maggiori vanti delle nostre antiche istituzioni scolastiche.

Lo spirito repubblicano infatti lasciò le più profonde e durevoli tracce nelle scuole italiane dove anche quando i principi ebbero avocata a sè la suprema autorità e il diritto di conferire i privilegi e di eleggere gl'insegnanti [288] (che nei tempi della libertà apparteneva esclusivamente agli scolari) fu per molto tempo rifiutata obbedienza alla potestà sovrana, volendo le nostre università rivendicare a sè quelle attribuzioni che il dispotismo intendeva assorbire per distruggere colla libertà d'insegnamento le ultime tracce dell'autonomia popolare.

Dopo aver detto della vita degli scolari, parliamo brevemente dei rapporti che passavano fra

essi e gl'insegnanti.

Lo scolare nel medio evo, cui era lasciato la libera scelta dei propri insegnanti, col seguire le loro lezioni, i precetti scientifici e le tradizioni della scuola, dimostrava la vera stima che di essi si era formata e l'alto concetto che ne aveva.

Scolari e professori rappresentavano come una grande famiglia perchè avevano comune tra loro lo scopo degli studi, l'amore della scienza il decoro del grado e le consuetudini della vita. Gli scolari sottostavano volontariamente alla giurisdizione dei propri insegnanti che erano i loro giudici naturali, ed obbedivano agli Statuti universitarii compilati col loro concorso. Dividevano con essi tutte le franchigie e i privilegi, cooperavano alla loro elezione, contribuivano ad assicurare la loro fama e a diffonderne il nome continuando con

amoroso zelo e come oggetto di culto le tradizioni da essi lasciate. Non era adunque per l'uniformità delle abitudini e per semplice ossequio al merito scientifico degl'insegnanti che si formavano nelle università del medio evo fra gli scolari e professori quei vincoli di amicizia costante e di solidarietà di cui s'incontrano nella storia esempi assai frequenti; ma un vero ricambio di affetto, una stima sincera e profonda, un sentimento di gratitudine che spingeva gli uomini più sommi anche negli ultimi anni della vita, [289] a ricordare con compiacenza il nome dei loro antichi maestri e a pronunziarlo in mezzo ai propri scolari con venerazione od ossequio.

Di rado t'incontri in uno di quei dottori che nelle sue lezioni non ricordi frequentemente come dolce rimembranza degli anni giovanili gli uomini cui dovette i primi insegnamenti, citando con scrupo-

losa fedeltà le loro opere e le opinioni scientifiche udite alla scuola: cosa tanto più ammirabile in quei tempi ne' quali il plagio era assai comune e favorito dalla poca diffusione dei manoscritti e dalla facilità di distruggerli, sicchè era agevole assai lo appropriarsi le altrui idee e spacciarle come proprie singolarmente quando non erano state raccomandate alla posterità da nessun documento scritto ma espresse nella scuola oralmente<sup>324</sup>.

Gli scolari solevano chiamare *domini* i loro professori e questi nominavano i loro discepoli coll'appellativo di *socii* che corrispondeva perfettamente al grado che tenevano di compagni e familiari dei loro maestri e al concorso che solevano prendere in comune con essi nella formazione

---

324 Un esempio ne abbiamo nel SARTI (P. I, pag. 105).

della scienza.

Però devesi avvertire che non tutti i dottori sollevano chiamarsi «domini» dagli scolari; ma quelli soltanto di cui si erano fatti volontariamente alunni seguendoli sempre dovunque si recassero e dividendo con loro le abitudini della vita ed i diritti e privilegi universitarii<sup>325</sup>.

Quello che si diceva *dominus meus* era il precettore [290] favorito di cui si accettavano senza esitazione le opinioni scientifiche e le tradizioni perpetuandone il nome con amorosa sollecitudine. Era saggio e lodevole costume degli scolari di raccogliere le lezioni orali dei loro professori in

---

325 ROFREDO BENEVENTANO, dice (*Ord. Indic.*, pag. 772) che gli scolari debbono riverenza ai loro maestri, ed hanno l'obbligo di assisterli quando sono poveri, di retribuirli, e di scusare e difendere le opinioni da essi manifestate.

volumi e diffonderle fra i dotti e nelle altre scuole, perchè se ne spargesse la fama e pervenissero ai posteri nella loro integrità.

Queste lezioni che formarono i numerosi commentarii che tuttora si conservano a testimonianza dell'operosità dei dottori del medio evo, erano chiare e semplici conferenze dove si trasmetteva la scienza agli uditori senza gravità nè burbanza cattedratica; ma con un libero e familiare ricambio d'idee. Il professore soleva nelle sue lezioni comunicare agli scolari tutto quanto sapeva sopra un argomento evocando spesso anche reminiscenze della sua vita ed esponendo giudizi propri o facendo certe piacevoli osservazioni che suscitavano la più schietta ilarità. Certi detti arguti, che il più delle volte erano a carico degli altri dottori o antagonisti, facevano nascere turbolenze e rancori come fra breve vedremo, e gli scolari

quando potevano sapere che qualcuno dei loro maestri prediletti era stato ingiuriato, volevano prenderne subito vendetta come avvenne una volta in Pavia, che avendo Lorenzo Valla pubblicato una sua invettiva contro il Bartolo, gli scolari andarono in cerca di lui e avutolo fra le mani erano pronti a sfogare la loro indignazione anche coi fatti e lasciarlo malconcio, se non sopravvenivano alcuni amici a salvarlo<sup>326</sup>.

Tutto ciò dimostra quanto profondo fosse l'affetto degli scolari verso i loro maestri e quanto intimi i rapporti di convivenza e l'affinità d'idee e di sentimenti che regnava [291] fra loro. La scuola, come dicemmo, era un'immagine della famiglia, un consorzio di affetti e d'idee, dove gli scolari al dire del Villani, imparavano così dalle lezioni

---

326 MAZZUCHELLI, *Scrittori d'Italia*, P. I, vol. II, pag. 464.

ni come dagli esempi de' loro maestri<sup>327</sup>.

L'invidia che spesso nasceva fra i professori di una stessa università e dava luogo a gravi disordini e suscitava profondi rancori difficilmente soleva albergare negli animi dei maestri verso i loro antichi discepoli: tanto erano durevoli le memorie della scuola e sincero l'affetto che li univa per tutta la vita.

Si racconta che il giureconsulto Azone si recasse un dì sotto finta veste a udire le lezioni di Giovanni Bassiano suo antico maestro e chiestogli facoltà di interrogarlo, tanto dottamente lo confutasse, che quegli disceso dalla cattedra lo abbracciò e le condusse seco a pranzo<sup>328</sup>.

Spesso ancora quei dotti intraprendevano

---

327 VILLANI FILIPPO, *Vite degli uomini illustri fiorentini*.

328 SARTI, P. I, pag. 92.

un'opera col dire che era stata loro suggerita dagli scolari (a sociis)<sup>329</sup>.

Si trova spesso indicata questa diretta e personale relazione fra un professore e i suoi scolari, negli scrittori e negli statuti colla parola *auditorio* che sta a significare appunto la clientela che ciascun insegnante si era formata<sup>330</sup>.

Il giureconsulto Odofredo (*in Cod. L. I. de S. Eccl.*) dice: «docebo vos cum quadam cautela.... nec hoc doceatis [292] alios qui non sunt de audi-

---

329 Il giureconsulto Rodofredo nella prefazione

di una sua opera scrive: «Ideo ego Rofredus Beneventanus juris civilis professor ad preces et instantias sociorum meorum in civitate scilicet civilissima Aretina, ausus sum hoc opus componere» (SARTI, P. I, pag. 125).

330 Estratti dagli *Statuti bolognesi* (SAVIGNY, op. cit., III, pag. 252, lib. III, pag. 63).

torio meo, sed teneatis pro vobis.»

Questo passo dimostra ad evidenza il carattere speciale della scuola nel medio evo, e lo spirito egoistico che vi dominava.

Allorchè un dotto aveva acquistato un numero sufficiente di uditori, ad essi esclusivamente dedicava tutte le sue cure e i risultati dei suoi studii e delle sue ricerche scientifiche, essendo certo che a conservare le tradizioni della scuola da lui fondata e a tramandare il suo nome ai posteri sarebbero bastati quei discepoli che spontaneamente si erano fatti seguaci e continuatori delle sue dottrine.

Questi rapporti di intima convivenza fra professori e scolari si manifestavano in svariati modi nella vita universitaria del medio evo.

La scuola era allora un consorzio spontanea-

mente formato; una clientela che ciascun insegnante ambiva di creare coi suoi meriti personali e che gli arrecava lucro e fama in proporzione del numero degli uditori che riusciva ad acquistare.

Il carattere di clientela e di consorzio privato ed indipendente della scuola antica (*auditorium*) si rivela ad evidenza in certi fatti speciali ad essa relativi, di cui fanno parola gli storici.

Quando un dottore lasciava l'insegnamento non di rado trovava chi si offriva di acquistare mediante un prezzo stabilito la sua scuola. Rimane tuttora qualche contratto originale fra due dottori che per spontaneo accordo si trasmettevano reciprocamente la propria scuola<sup>331</sup>.

Negli statuti dell'università di Arezzo del 1255 già [293] altra volta ricordati, si trova espressa-  
331 SARTI, op. cit., P. II, pag. 131. - SAVIGNY, op. cit., I, pag. 593.

mente riconosciuto e sanzionato nei dottori il diritto di crearsi una scuola indipendente senza l'intervento di nessuna autorità. Gli stessi statuti poi a mantenere fra gl'insegnanti il reciproco rispetto e l'integrità della loro clientela scolastica, comminarono a chi avesse contravvenuto alle disposizioni di legge, diverse pene pecuniarie da applicarsi secondo i casi<sup>332</sup>.

---

332 «Item ordinaverunt quod quilibet Magister debeat honorare alium omnibus modis quibus potest, et in Scolis et in conventibus et ubique, et quod nullus Magister det adiutorium vel exortamentum alicui ex Scolaribus ad faciendam vel dicendam iniuriam aliquam Magistris, et qui contra fecerit solvat pro poena quinque solidos.

«Item quod nullus Magister debeat recipere scolares alterius Magistri in scolis suis ultra qua-

Questi rapporti d'intima convivenza fra i dottori e gli scolari, si rivelavano nei loro scritti e nelle consuetudini giornaliere della vita colle più sincere e cordiali manifestazioni di affetto.

Non di rado i dottori ad indicare i loro scolari che formavano quella particolare clientela di cui

---

tuor vices invito illo cujus scholares fuerint, et si intraverint scholas alicuius per unam Ebdomadam, tunc dicantur scholares ejus et eos postea non recipiat. Quod si aliqui contra fecerint teneantur solvere illi cuius scholares fuerint decem solidos pro doctrina et tres solidos pro scholis, et rectori solvant pro banno quinque solidos» (GUAZZESI, *Opere*. Pisa, 1766). - In queste disposizioni degli statuti aretini è da osservarsi la singolare distinzione fatta nel valor venale della scuola fra la scienza insegnata (*doctrina*) e la clientela (*scholis*).

parlammo poc'anzi, li designavano col nome affettuoso di figli; e gli scolari alla lor volta chiamavano il loro insegnante favorito, di cui si erano fatti spontanei alunni, coll'appellativo di padre.

[294]

La distinzione fra questo insegnante prediletto e gli altri maestri ordinarii, si trova evidentemente specificata nelle opere del giureconsulto Baldo<sup>333</sup>.

---

333 BALDI, in 2 fend. 26 cap. *Vassallus*: «.... et illam glossam multum notabat primus *doctor meus* Joan. Pagliarensis.» - IDEM, in Cod. I, 49 par. I, *de episcop.*, n. 5: «.... Sed recondendae memoriae *pater et dominus* do. Fede de Sen. dicit.... etc.» - Questi due passi del Baldo dimostrano esattamente la differenza sostanziale che correva nel linguaggio scolastico fra il semplice *doctor* e il *dominus* e *pater*.

In certe novelle pubblicate nel secolo XVI<sup>334</sup>, si racconta che il giureconsulto Francesco Accursio tornato dall'Inghilterra in Bologna, avendo trovati molti dei suoi antichi scolari già divenuti famosi in scienza e ricchi di molte possessioni, chiese (per scherzo certamente) che questi beni venissero a

---

334 Libro di novelle e di bel *parlar gentile* (ed. in Firenze, 1572, Nov. 49); opera divenuta oggi assai rara. - Ecco il passo della novella che parla di Accursio: «Addomando io (disse Accursio) al comune di Bologna che le possessioni dei miei figliuoli siano a mia signoria, cioè dei miei scolari, li quali sono grandi maestri divenuti et hanno molto guadagnato poi che io mi partii da loro.» - In Bologna gli scolari, secondo lo storico Ghirardacci, si sollevano chiamare comunemente figli del popolo (*filios populi*).

lui aggiudicati in forza della patria potestà, dicendo che i suoi scolari erano da lui sempre tenuti in luogo di figli.

Sebbene i dotti fossero adoperati nelle più gravi cure di Stato e chiamati ad assumere i più elevati ufficii, pure nessun'altro grado per quanto insigne ed ambito era da loro stimato più di quello di dottore insegnante (*doctor legens*). Per ottenere questo titolo ed esercitare il magistero lasciavano spesso onori e ricchezze per ritornare fra i loro discepoli e riprendere le interrotte abitudini della vita scolastica. Valga per tutti questo esempio:

[295]

«Essendo l'anno 1286 - racconta l'Alidosi - astretti gli Anconitani da Veneziani per acqua e da Fermani per terra, dimandarono aiuto a' Bo-

lognesi i quali gli spedirono questo dottore (Ugolino di Guglielmo Gosio) per Capitano di molta fanteria e giunto a Puoi Castello lo prese: la qual cosa intesa da Veneziani e Fermani, lasciarono Ancona dove entrò esso Ugolino con le sue genti. Conoscendo gli Anconitani il beneficio ricevuto da lui, ne sapendo come ricompensarlo di tanto beneficio e del suo valore, conchiusero in consiglio di farlo signore della città, e ciò fattoglielo sapere disse che questo non poteva accettare perchè i suoi scolari ai quali leggeva si lamentariano e poi non lo farebbe senza ordine dei bolognesi ai quali scrisse e gli risposero che accettasse il dominio della città di Ancona, e vi facesse atti possessorii e governasse come Signore e poi la rinunciasse in pubblico consiglio: il che fece e da quello fu molto lodato e ringraziato, di dove si partì e con honorata compagnia e trionfo e gloria fu accom-

pagnato a Bologna e i suoi scolari trionfanti andarono ad incontrarlo fino a Faenza<sup>335</sup>.»

Gli scolari cercavano di mostrare la loro riconoscenza verso i loro maestri con diversi segni di affetto. Per un antico uso in Bologna, al cadere della prima neve di ogni anno gli studenti facevano una colletta presso i dottori dell'università e i principali cittadini, destinando il raccolto a innalzare statue e a fare i ritratti dei più celebri professori. Una legge nella seconda metà del secolo XVI per moderare il soverchio zelo degli scolari, prescrisse che non potesse esser fatta la consueta colletta senza l'autorizzazione dell'università, e ad evitare discussioni, la [296] stessa legge stabilì che ogni anno non potesse farsi più di una statua o di un ritratto<sup>336</sup>.

---

335 ALIDOSI, *Scrittori bolognesi*, pag. 308.

336 SAVIGNY, *Hist. du droit. rom.*, etc., III, pag.

Anche in Padova, dove vigeva quest'uso, intervenne una legge a regolarne l'applicazione, e in ultimo per rimuovere ogni inconveniente lo proibì affatto<sup>337</sup>.

Era assai comune anche l'abitudine fra gli scolari di pubblicare epigrafi e poesie in lode de' professori de' quali avevano maggiore stima, e solevano affiggerle nell'università o distribuirsele fra loro<sup>338</sup>.

Tutto ciò dimostra quanto intimi fossero i rapporti e le consuetudini della vita fra professori e scolari nel medio evo; quanto profondi i vincoli d'affetto da' quali erano uniti; e come da questa armonia ne dovesse risultare la grandezza delle antiche università e il progresso della scienza.

---

149.

337 FACCIO LATI, *Fasti*, P. II, pag. 59.

338 ALIDOSI, op. cit.

Ora parleremo della vita e dei costumi dei professori.

Spesso i dottori riunivano in sè i pregi e le attitudini più svariate. Non era raro, e lo abbiamo veduto in un esempio citato testè, che un insegnante impugnasse la spada e acquistasse fama di valoroso ed esperto capitano; che abbandonata la cattedra e le tranquille abitudini della vita scolastica prendesse col prestigio del nome e colla potenza della parola a sollevare gli animi dei suoi compatriotti contro chi attentasse alla loro libertà e indipendenza. Si racconta che Rolando Piazzola dopo avere insegnato in Padova sua patria, lasciata la scuola, impiegasse la sua eloquenza a far ribellare i suoi concittadini contro Arrigo VII che voleva ristabilire l'autorità imperiale<sup>339</sup>.

[297]

---

339 COLLE, *St. dell'univ. di Padova*, I, pag. 67.

La tradizione popolare ricorda anche il nome di un Francesco da Conselve, dottore assai famoso, il quale avendo udito, mentre militava con Federico Barbarossa, che un tedesco andava dicendo che gl'italiani non erano valorosi in guerra, lo sfidò pubblicamente in faccia all'imperatore e a tutti i soldati e vintolo, per pietà gli fece grazia della vita<sup>340</sup>.

Ma gli antichi dottori non avevano fama soltanto di capitani esperti e valorosi: erano anche abilissimi nelle arti politiche e nelle cure di Stato come consiglieri di principi, segretari di repubbliche, giudici, podestà, ambasciatori, legisti, compilatori di statuti; e molti di essi dopo avere insegnato con lode in qualche università erano chiamati alle più alte dignità ecclesiastiche<sup>341</sup>.

---

340 SARDEONE, *De antiq. Urb. Patav.*, lib. III.

341 Baldo fu uno dei cinque sapienti (*sapientes*)

Quando i più celebri insegnanti si recavano in qualche università oltrechè essere accompagnati da un numeroso stuolo di scolari che li seguivano dovunque, incontravano a metà della via i Rettori che venivano accompagnati dagli altri ufficiali dell'università a fare i dovuti omaggi e al loro arrivo nella città erano ricevuti con grandi feste e segni di gaudio da tutti gli scolari e i dottori, nonchè dai cittadini che prendevano parte alla solennità.

Passando il Filelfo nel 1429 da Bologna a Fi-

---

che avevano la vigilanza sulle scuole di diritto; poi giudice, ambasciatore e incaricato dell'amministrazione militare. Fu incaricato della riforma degli statuti di Pavia, vicario generale del vescovo di Todi, e consigliere pontificio (SAVIGNY, *St. del dir. rom., etc.*, IV, pag. 234. - VERMIGLIOLI, *Biografie dei perugini*, «Baldo» pag. 124).

renze, tutto il popolo andò ad incontrarlo e Cosimo de' Medici andò in persona a visitarlo più volte.

«Tutta la città (in questa occasione scriveva il Filelfo) [298] ha gli occhi rivolti a me, tutti mi amano, tutti mi onorano e mi lodano sommamente. Il mio nome è sulle labbra di tutti. Nè solo i più ragguardevoli cittadini, ma ancora le stesse matrone, quando m'incontrano per la città, mi cedono il passo, e mi rispettano in tal guisa, che ne ho io stesso rossore. I miei scolari sono circa a quattrocento ogni giorno, e forse più ancora, e questo per la più parte d'alto affare e dell'ordine senatorio<sup>342</sup>.»

Ed è notevole con quanto poco ritegno quei dotti manifestassero il desiderio di essere trattati convenientemente al loro grado e alla fama che

---

342 FABRONI, *Vita Cosimi Med.*, II, pag. 69.

aveano levato di sè, mostrando di avere sicura coscienza del proprio valore, e non volende ostentare una falsa modestia quando sapevano di avere meriti tali da trovare dovunque andassero liete accoglienze, cospicui assegni, privilegi ed onori. Perciò apertamente e senza reticenze esponevano il pensier loro e facevano le proprie lodi, essendo certi che qualunque domanda avessero fatta verrebbe senza indugio accolta ed esaudita.

Trovandosi il Baldo a Pisa, non volle sottomettersi come gli altri dottori all'orario che prescriveva l'ordine e il tempo delle lezioni e francamente scriveva a Lorenzo de' Medici: «prego la magnificenzia vostra che essendo venuto ad *onorare* questo vostro Studio per questo non riceva vergogna, ecc....<sup>343</sup>.» - E il Filelfo chiedendo allo

---

343 VERMIGLIOLI, *Scrittori perugini*.

stesso Lorenzo il permesso di ritornare in Firenze, dopochè ne fu esiliato per avere *disonestamente e temerariamente parlato del Dominio veneto e del Ministro di quella Repubblica*, come racconta il Fabroni<sup>344</sup>, gli faceva [299] presentire i vantaggi del suo ritorno in quell'università dicensi: «Sapete non potere in questa etate avere un'altro Philelpho.» E in un'altra sua lettera, aggiunse: «Voi sapete che in questa etate niun altro si può mettere a comparatione mecho in la mia facholtà.»

Talvolta la superbia di quei dotti toccava il colmo, e ciò si può dire di Accursio il quale, come vien narrato dal Sarti<sup>345</sup>, interpretando ai suoi scolari una legge del testo romano la quale dice

---

344 FABRONI, *Vita Laurentii Med.*, II, pag. 75, 76 e

*Vita Cosimi*, II, pag. 69.

345 SARTI, P. I, pag. 136.

doversi rispettare la volontà del defunto quando impone all'erede di assumere il suo nome, purchè sia onesto, prese l'esempio da sè medesimo dicendo: «Instituo te haeredem si imponas tibi nomen meum, scilicet Accursius, quod est honestum nomen, quia accurit et succurit contra tenebras juris civilis.»

Per la costituzione organica delle università medioevali che si contendevano reciprocamente il primato della scienza e i migliori professori, gl'insegnanti di maggiore fama atteso le frequenti e reiterate sollecitazioni che ricevevano da molte città con promesse di larghe franchigie e più lauti assegni, volontariamente abbandonavano le antiche loro sedi per recarsi ad altre università ad onta dei patti e dei giuramenti coi quali si erano precedentemente vincolati. L'abitudine dei dottori di passare senza pretesti ragionevoli da una ad

un'altra università era assai comune e recava danni non lievi al buon andamento degli studii. Una lettera scritta dai fiorentini ai bolognesi tratta appunto di quest'uso che si era fatto generale fra i dottori di quel tempo e ne fa loro un giusto rimprovero<sup>346</sup>.

[300]

Chi volesse un esempio della frequenza di questi passaggi degli antichi dottori da un luogo a un'altro, può trovarlo nella vita del Suzzara, celebre giurista, ma d'ingegno bizzarro e d'animo

---

346 FABRONI, *Vita Cosimi I*, vol. II, pag. 67. «Mos

est fere omniun Medicorum et Juris consultorum qui per studi a publica ad legendum conducuntur, mutare frequenter propositum, et ut a pluribus ezpeti sua opera videatur, electiones alias super alias quaerere ac se ipsos es conducentes molestiis involvere....»

mutabile se altri mai ve ne fu. Questo dottore obbligatosi nel 1260 con un contratto solenne, riferito anche dal Muratori, di chiamarsi cittadino di Modena e tenervi per tutta la vita scuola di leggi dopo breve tempo, violato il patto andò ad insegnare altrove. Infatti nel 1266 lo troviamo a Bologna; nel 1268 a Napoli; nel 1270 a Reggio; dove gli vennero assegnate in proprietà vaste possessioni purchè giurasse di porvi stabile dimora. Nel 1275 passò a Piacenza; un anno dopo a Ferrara, e nel 1279 a Bologna. Il celebre Baldo insegnò in Perugia sua patria per trentatrè anni; e sei ne passò a Firenze, tre in Bologna, uno a Pisa, tre a Padova, e dieci a Pavia dove morì nel 1400.

Un vizio molto comune nei dottori del medio evo era l'avidità del guadagno.

Giunti al punto di morte molti di questi dottori

che si erano fatti ricchi o coi guadagni dell'usura o col patrocinio delle cause ingiuste, si pentivano e lasciavano disposto nei loro testamenti che il mal tolto fosse restituito a chi spettava per il bene dell'anima «ad summam animae suae securitatem<sup>347</sup>.»

Altre volte ricorrevano al papa per ottenere l'assoluzione per sè e i propri congiunti per aver dato illecitamente ad usura agli scolari. Nel Sarti si trova una lettera di Niccolò IV a Francesco figliuolo di Accursio colla [301] quale assolve tanto lui che suo padre, purchè promettesse di non incorrere più in quel peccato<sup>348</sup>.

Alcuni di quei dottori che non potevano acquistare scolari per merito proprio, ricorrevano a persone influenti e talvolta anche ignobili e diso-

---

347 SARTI, P. I, pag. 131.

348 SARTI, *App.*, pag. 96.

neste, per essere chiamati ad insegnare. Ciò si rileva da un passo del giureconsulto Piacentino il quale dopo aver fatto un elogio di sè per non aver mai interposto nessuna raccomandazione per acquistare scolari soggiunge: *item non est eligendus doctor precibus laici, mercatoris, meretricis, cauponae*<sup>349</sup>.

Il sentimento d'emulazione tanto diffuso e potente nelle nostre antiche università, non sempre era onestamente interpretato fra i dottori, i quali pur troppo davano esempi frequentissimi di rivalità indecorose e di risentimenti personali.

Non potremmo oggi formarci coi nostri costumi molto miti in confronto di quelli del medio evo, un'idea esatta del carattere violento degli antichi dottori se non ricorressimo alle storie che ci forni-

---

349 PIACENTINI, *Summa*, Cod. IX, 8, ad leg. juliam, maj.

scono esempi abbondanti in conferma di ciò.

Si racconta che, avendo il giureconsulto Piacentino confutato ironicamente un'opinione professata da Enrico di Baila, altro giurista insigne di quei tempi, fu da questi aggredito di notte in casa e potè per caso scampare colla fuga a certa morte.

Un esempio quasi consimile viene narrato dal Fabroni. Un certo Antonio Rosato maestro di logica nello studio di Pisa perseguitato continuamente e minacciato di morte da un suo competitore chiamato Giovanni di Biagio di [302] Pietra Santa, dovè ricorrere per aver salva la vita agli ufficiali dello Studio con questa lettera che è un curioso documento dove si veggono ritratti al vivo certi costumi dei tempi.

«Magnifici Domini. Credo che abbiate inteso

come maestro Giovanni di Biagio di Pietra Santa  
hora fa un anno ferì un mio fratello di dua ferite  
acerbamente. Hora costui è stato qua circo otto  
dì, et oggi questo dì di S. Ambrogio nella scuola  
di S. Niccola corse armata mano per ammazzar-  
mi, la qual cosa certamente gli riusciva se non  
fuggivo in campanile, perchè me ne andavo libe-  
ro senz'arme, et maestro Luchino et maestro Ma-  
sciani vi erano presenti et certi altri scolari. On-  
de per questo non leggerò la mia lectione di logi-  
ca, straordinaria per infino che voi non fate qual-  
che determinazione di questo caso. Et per certo  
mi pare una cosa estranea che non l'avendo io  
offeso nè in fatti nè in parole mi abbia voluto ucci-  
dere. Valet Pisis 7. Dec. 1484<sup>350</sup>.»

Non era raro il caso che i dottori si competes-

---

350 FABRONI, *Hist. Acad pis.*, I, cap. VII, P. II, pag.  
303.

sero fra loro una stessa scuola, donde grandi contrasti ed inimicizie che mettevano a tumulto l'intera università. Gli ufficiali dello Studio pisano informati, racconta il Fabroni, che Francesco de Vercelli aveva tolta la scuola di Giasone a Francesco Pepi scrivevano nel 1 Dicembre 1489 al Rettore dicendogli: «Ingegnatevi di far contento Mes. Francesco de Vercelli al cedere la squola di Mes. Jasone a M. Francesco Pepi che così ci pare conveniente avendo lui prima cominciato a usarla. Ci meravigliamo che nascano dispute per piccole cose<sup>351</sup>.»

[303]

Quando uno dei dottori veniva a contesa con un altro di maggior reputazione, per solito a consiglio di quest'ultimo era allontanato dall'università, per ordine del comune.

---

351 FABRONI, op. cit., II, pag. 342.

Così avvenne ad Oldrado Ponte mentre insegnava nello Studio senese dove, avendo per antagonista Iacopo Belvisio, fu da lui fatto cacciare dalla città e territorio con minaccia di gravi pene se vi fosse ritornato<sup>352</sup>.

E lo stesso si racconta del giureconsulto Ugolino il quale dovè abbandonare l'università di Bologna dove insegnava insieme ad Accursio perchè questi lo fece esiliare avendo da lui ricevuto, secondo quello che dicono alcuni storici, grave offesa nell'onore<sup>353</sup>.

Assai comuni nel medio evo erano i plagii quando le opere circolavano manoscritte e potevano facilmente sottrarsi da qualche astuto per usurpare il frutto delle altrui fatiche. Racconta il Villani che Dino del Garbo medico assai famoso avendo

---

352 COLLE, *St. dello Studio di Padova*, I, pag. 55.

353 DIPLOVATAC: *In Hugolino*.

saputo che Torrigiano fiorentino morendo avea consegnato la sua opera a due frati perchè la portassero allo Studio di Bologna, li persuase a consegnargliela e senza manifestare ad alcuno l'avvenuto, incominciò a farne pubblica lettura acquistando grandissima riputazione. Ma uno dei suoi scolari introdottosi furtivamente in casa, riuscì a scoprire che ogni giorno avanti di fare la sua lezione consultava tale libro che poi con grande cura riponeva, e riferito ciò ai compagni e ai dottori, Dino rimase svergognato e dovè abbandonare Bologna dove insegnava per recarsi all'università di Siena<sup>354</sup>.

[304]

La maldicenza era vizio comune del tempo e adoperata da molti dottori per denigrare il nome e

---

354 VILLANI FILIPPO, *Vite d'uomini illustri fiorentini*, pag. 32.

la fama dei loro emuli.

Ma taluno di questi linguacciuti dovè scontare con grave pena gli effetti della propria imprudenza. È singolare fra tutte l'avventura che capitò al giurista Nevizzano mentre insegnava in Torino, dove avendo scritto un'opera in dispregio delle donne, si attirò l'indignazione di tutto il sesso e la città intera gli manifestò il proprio risentimento costringendolo a comparire in pubblico in atto supplichevole e portando scritti in fronte in segno di ammenda questi versi:

Rusticus est vere qui turpia dicet de  
muliere

Nunc scimus vere quod omnes sumus  
de muliere<sup>355</sup>.

---

355 VALLAURI, *Storia delle università piemontesi*.

Certe abitudini della vita privata di alcuni dottori come molto singolari, meritano di esser ricordate.

Si racconta che Giovanni da Bassano per eccessivo amore del giuoco giunse ad impegnare anche le proprie vesti. Guido di Suzzara era oltremodo vanitoso e amava di attirare gli sguardi altrui collo sfarzo e la ricchezza degli abiti, di che gli altri dottori gli facevano rimprovero dicendo non esser convenienti alla dignità dell'uomo di scienza vesti di seta listate a colori come solea portare il Suzzara.

Narrasi pure come il giureconsulto Alberico fosse tanto amante della crapula, che una tal volta gli scolari spagnuoli ubriacatolo ben bene lo indussero a farsi loro mallevadore e a consegnare i suoi scritti che gli servivano di testo per le lezioni.

Odofredo narra l'avventura in un modo così le-  
pido e arguto, che riferiremo le sue stesse paro-  
le<sup>356</sup>.

«Alcuni scolari invitarono a pranzo maestro Al-  
berico, che assai volentieri mangiava e beveva in  
compagnia.

«Mentre maestro Alberico era a mensa cogli  
scolari, questi gli mescevano dell'ottimo vin ros-  
356 Quidam scholares invitaverunt ad prandium  
dominum Albericum qui libentur concedebat et  
bibebat cum aliis.... Dum esset in mensa Domi-  
nus Alberi, cum scholaribus illis, illi scholares  
dabant ei optimum vinum rubeum. Dixit Domi-  
nus Alberi: Istum vinum est nimis fortis, immi-  
sceatis aquam. Ipsi scholares immiscebant  
aquam. Ipsi scholares immiscebant vinum al-  
bum. *Odofred. in leg. 6 Cod. de dolo II, XVI.*

so. Maestro Alberico allora disse: questo vino è troppo forte, mettetemi dell'acqua. Gli scolari gli davano vino bianco che sembrava acqua e ubriacatolo a dovere lo indussero a prestar loro mallevadoria e a consegnare i suoi scritti.»

Anche Accursio narra più brevemente lo stesso aneddoto.

Non sarà fuor di proposito per conoscere meglio il carattere dei dottori antichi che ci fermiamo a ricordare alcune facezie e motti che abbiamo raccolti dai cronisti del tempo, dai quali possiamo comprendere come vi fossero fra quelli anche uomini di spirito pronto ed arguto.

Chiamato il giureconsulto Azone insieme a Lotario Pisano dall'imperatore per un consiglio intorno ai limiti della giurisdizione imperiale, rispose franco contro di essa poichè gli parve che così

volesse giustizia. Ma Lotario, più astuto, non volendo perdere la grazia sovrana rispose in favore e n'ebbe in dono un bel cavallo. Ogni volta che Azone raccontava questo fatto diceva: «qui dixi aequum amisi Equum<sup>357</sup>.»

[306]

È assai piacevole anche un aneddoto riferito dagli scrittori bolognesi intorno a Bulgaro. Avendo questo giureconsulto tolto in moglie una vedova di costumi assai dubbi, il giorno appresso al matrimonio si recò a far lezione secondo il consueto e postosi a commentare una legge nel codice già studiata, disse: «Rem non novam nec insolitam

---

357 ALIDOSI. Questo fatto vien narrato anche dal-

lo stesso Azone, il quale benchè perdesse il premio, disse di insistere nella sua prima opinione «Licet ob hoc amiserim equum, sed non fuit aequum» (AZO, *In sum Codic. tit. de iurisd.*)

aggredimur.» Gli scolari che stavano sulle intese, appena udirono queste parole cominciarono a ridere e a fare schiamazzo battendo i libri sulle panche<sup>358</sup>.

È assai scaltro il parere dato dal giureconsulto Pillio a certi clienti che aveano chiesto il suo patrocinio. Un passeggero era stato colpito da una pietra caduta da una casa in costruzione sebbene i muratori che attendevano al lavoro avvertissero chi passava di guardarsi dal pericolo. Il viandante mosse le sue doglianze in giustizia contro i muratori. Pillio non trovando altro mezzo per salvarli li consigliò che non rispondessero a qualunque domanda avesse loro diretta il giudice.

Il dolente vedendo che non rispondevano, preso da sdegno gridò: «Non facevano così quando

---

358 SARTI, P. I, pag. 35.

mi cadde addosso la pietra.» A questa spontanea confessione convinto il giudice che i muratori non avean colpa, li rimandò liberi.

Buoncompagno fiorentino celebre grammatico si era attirato grande invidia fra i suoi concittadini i quali dicevano che v'erano molti che avrebbero potuto far più e meglio di lui nella sua scienza. Buoncompagno volendo schernirli, immaginò di scrivere sotto falso nome una splendida [307] orazione e d'invitare tutti i dottori dello Studio e l'intera cittadinanza in un dato giorno a una disputa che avrebbe avuto luogo nella cattedrale fra il finto grammatico e lui stesso. Grande fu la gioia dei nemici di Buoncompagno a udire tal nuova e il giorno convenuto intervennero tutti sperando di godere del suo scorno; ma sopraggiunto Buoncompagno spiegò che l'orazione tanto celebrata ed ammirata era scritta da lui e rin-

graziò i suoi avversarii di aver lodato una volta uno dei suoi scritti che tanto spesso per invidia sollevano vituperare.

È degno di essere ricordata anche una piacevole astuzia adoperata da Accursio a danno di Odofredo suo competitore. Dovendo ambedue questi giureconsulti fare un lavoro sulla glossa, Accursio che temeva di non raggiungere l'altro, pensò di fingersi ammalato e per non destare sospetti durò molti giorni a chiamare il medico. Odofredo ingannato interruppe l'opera mentre Accursio lavorava alacrement e fu grande la sua sorpresa e lo sdegno quando seppe che con tale artificio era stato ingannato<sup>359</sup>.

Il Colle racconta che un tale Lodovico Cortusi, professore di giurisprudenza ecclesiastica in Padova, ordinò nel suo testamento che festosamen-

---

359 MURATORI, *Antiq. Maed. Aevi*, I, pag. 1062.

te fossero celebrati i suoi funerali desiderando che in essi fosse del tutto bandito la mestizia e il cordoglio. Dispose perciò che il proprio cadavere dovesse essere portato trionfalmente accompagnato dal lieto suono di cinquanta svariati strumenti, coll'intervento di dodici fanciulle che vestite di abiti verdi modulassero allegre canzoni e in ricompensa assegnò loro una dote conveniente ad arbitrio degli eredi.

Volle inoltre che nessuno comparisse ai suoi funerali in abito nero per non funestare la giocondità del corteccio. [308] In fondo al suo testamento il Cortusi giustificò la bizzarria delle sue disposizioni dicendo, che avendo goduto in vita nobiltà di stirpe, agi, onori e gloria, doveva per dovere di gratitudine renderne le dovute grazie a Dio, poichè cambiava la vita terrestre con quella dell'eternità.

Nacque controversia fra i giurisperiti se dovevasi accordare validità o no a queste disposizioni; ma finalmente fu convenuto di eseguirle per rispetto alla volontà del testatore<sup>360</sup>.

Ci potremmo diffondere anche di più nel racconto di queste piacevolezze le quali ci dimostrano come i secoli di cui parliamo non difettassero d'ingegni pronti ed arguti e di animi inclinati alle facezie ed agli scherzi. Se gli aneddoti che abbiamo narrato non accrescono importanza all'argomento, ci sembrarono utili per lo meno a dare varietà al racconto e a spiegare un lato della vita scolastica medioevale, rappresentando al vivo l'indole ed i costumi dei dotti di quel tempo.

[309]

---

360 COLLE, *Storia dell'univ. di Padova*, II, pag. 85.

- In nota è trascritto il bizzarro testamento.

## CAPITOLO OTTAVO

Causa della decadenza delle università italiane -  
Inimicizia fra le università - Numero soverchio  
di esse - Discordie nelle scuole - Caduta delle  
repubbliche e dei liberi ordinamenti universitarii  
- Trasformazione della cultura italiana al tempo  
dei Principati - I letterati e gli artisti alle Corti -  
Le accademie - Invenzione della stampa - In-  
fluenza dell'educazione ecclesiastica - Le uni-  
versità italiane dal secolo XVIII in poi.

Abbiamo veduto fin qui quale fosse l'ordina-  
mento delle antiche università e quali le cause  
del loro rapido incremento nei tempi di mezzo.  
Ora colla stessa brevità esamineremo le cagioni  
principali della loro decadenza.

Nelle stesse condizioni intellettuali e politiche della società medioevale debbonsi investigare le cause della grandezza e della decadenza delle nostre università. Alcune di queste cause risultarono dai difetti propri del loro intrinseco ordinamento e furono l'effetto di una lenta trasformazione sociale che corrompe l'indole e lo scopo della scienza; altre derivarono dalla maggior diffusione dei centri del sapere e dai nuovi mezzi scoperti per agevolare la comunicazione delle idee.

Fra le cause di decadenza che diremo intrinseche alla loro costituzione, deve annoverarsi la guerra incessante e sleale che le maggiori università facevano alle altre, per accrescere a loro danno la fama e lo splendore delle proprie scuole. Il principio della libera concorrenza che spontaneamente era sorto col progresso della cultura, troppo di frequente veniva conculcato nei rapporti

che [310] le università più potenti mantenevano colle vicine, alle quali negavano il diritto di stipendiare dotti insegnanti e di avere numerosi scolari, gelose che quelle le emulassero nel dare incremento alla scienza e nell'accordare privilegi e protezione agli studiosi. Anche il papa e l'imperatore, favorivano le maggiori università nelle loro ambiziose mire a danno delle altre, e quella di Bologna soprattutto per la sua antichità e la sua fama, volle esercitare sempre un primato morale, secondata e protetta in ciò dai papi i quali ebbero molta influenza e autorità nel suo governo.

Le università, dice il Savigny, portavano con sè il germe della loro rovina; in quanto che lo splendore onde rifulgevano, dipendeva in gran parte da cause accidentali, personali e transitorie, le quali venendo a cessare, tosto che la dottrina di alcuni professori che avevano per qualche tempo

rialzata la scuola, faceva luogo all'inettitudine dei successori, era giuoco forza che la scuola di bel nuovo precipitasse. Perocchè le università non avevano altro fondamento che in se stesse come quelle che erano affatto isolate, senza relazione alcuna colla indole e colla educazione del popolo e senza la base indispensabile di scuole scientifiche<sup>361</sup>.

Altre cause poi conferivano a dare alle università uno stato incerto e precario che nuoceva alla loro durevole prosperità, e toglieva all'insegnamento gran parte della sua efficacia. I frequenti contagi, le guerre intestine, le discordie, le carestie, mettevano bene spesso le città nella dura condizione di dover chiudere il loro Studio, perchè l'erario era esausto e non vi erano altri mezzi

---

361 SAVIGNY, *St. del diritto romano nel medio*

*evo*, vol. I, cap. XXI.

per supplire al mantenimento delle pubbliche scuole. Anche le [311] maggiori università erano soggette a queste vicende, e ciò avveniva ordinariamente non solo per effetto di tumulti; ma anche per volontario allontanamento che taluno dei professori più famosi avesse fatto di una delle università per passare ad un'altra. Abbiamo veduto che nel secolo XIII queste emigrazioni di dottori e scolari erano frequentissime e che da quelle dello Studio di Bologna ebbero anche origine alcune università.

Se si consultano gli storici delle università minori troviamo che poche eran quelle dove si compiva interamente l'anno scolastico senza discordie o avvenimenti imprevisti che ne imponessero la chiusura o per lo meno la sospensione delle lezioni.

Il soverchio numero delle università che ebbero origine in Italia nel medio evo fu un'altra causa della loro decadenza. Infatti non era possibile che lo stuolo dei dotti e degli scolari, per quanto diffuso fosse allora l'amore per la scienza, bastasse a riempire tutti i centri di attività intellettuale che sorgevano in quasi tutte le città italiane. Quindi le università minori erano scarse di buoni insegnanti e di uditori non potendo sostenere per lungo tempo la concorrenza delle più potenti e ricche università quali erano Bologna, Padova, Pisa, Napoli, che oltre ad essere provviste di mezzi propri, trovavano, nel governo dal quale dipendevano, ampia sorgente di entrate e una valida protezione. È vero che le città minori supplivano alla scarsità dei mezzi propri, largheggiando nella concessione dei privilegi ai dottori e agli scolari come ne accerta la famosa Carta Vercellese; ma

ciò non bastava a dar loro tanta importanza agli occhi degli studiosi da abbandonare i maggiori studi per recarsi alle loro scuole. Taluno dei più famosi dottori insegnò per lungo tempo anche nelle minori università come si narra dal giureconsulto [312] Baldo che dimorò per trentatrè anni a Perugia; ma questo avveniva raramente e per ragioni speciali come l'amor di patria, e il desiderio di primeggiare e di non avere concorrenti nell'insegnamento. In generale chi aveva acquistato un nome illustre, ambiva di occupare una cattedra nelle maggiori università dove erano più grandi gli onori e più cospicui gli stipendi.

Per tutte queste ragioni, le università secondarie non potevano sostenere a lungo la concorrenza delle altre che fornite di grandi entrate e favorite di larga protezione dalle città in cui risiedevano, erano le più popolate di scolari e le meglio

provviste di buoni insegnanti.

Assai prima che i Principati concentrassero per fine politico la vita scientifica della nazione nelle principali città dell'Italia, era cominciata a manifestarsi la decadenza delle università minori, e la lenta opera di assorbimento che su queste esercitavano le più famose.

Un'altra causa di decadenza comune a tutte le nostre università fu quello spirito di discordia che regnava nelle scuole ed eccitava continuamente l'odio fra gl'insegnanti e i tumulti fra gli scolari. Nel medio evo la società era turbata da profondi rancori e dalle ire partigiane, le quali pur troppo si comunicavano anche ai cultori della scienza, talchè le scuole si mutavano in veri centri di turbolenze, e in campi di battaglia dove non era lecito manifestare la propria opinione e primeggiare su-

gli altri, senza essere esposto ad oltraggi e a giornalieri persecuzioni. La convivenza con questi uomini irrequieti, e nei costumi riprovevoli, non poteva tornare molto gradita a chi voleva dedicarsi allo studio con animo tranquillo e pacato e rifuggiva dal contrasto di passioni violente che allora mettevano lo scompiglio nelle università ed eccitavano le discordie fra i dotti. Uno degli uomini che disprezzava [313] la vita scolastica dei suoi tempi e che non volle mai prender posto nelle scuole universitarie alle quali fu più volte chiamato con larghe promesse di onori e di ricompense pecuniarie<sup>362</sup> fu il Petrarca, che amando di

---

362 Nel 1351 i fiorentini invitarono il Petrarca a onorare di sua presenza lo Studio di recente da loro fondato sottomettendosi, purchè accettasse l'insegnamento, a qualunque condizione egli avesse imposto. Ma il Petrarca rispose alla

vivere indipendente e volendo coltivare i suoi studi in pace, rispose sempre a quei che lo invitavano all'insegnamento che tale ufficio non era conforme alle sue abitudini e al suo modo di pensare e perciò vi rinunciava, essendosi procacciato sufficiente fama nel mondo senza imbrancarsi collo stuolo iracondo dei dotti suoi contemporanei. Quando ebbero origine col progresso della civiltà altri centri di vita scientifica oltre le università, molti seguirono l'esempio del Petrarca e si astennero dall'insegnare.

Oltre le cause di decadenza intrinseche all'ordinamento universitario del medio evo, abbiamo accennato che altre ancora, inerenti alle condizioni sociali del tempo cooperarono alla lenta tra-

---

Repubblica rifiutando l'ufficio. (DE SADE, *Vita di F. Petrarca*. - TIRABOSCHI, *St. della Lett. Ital.*, tomo V, pag. 64).

sformazione delle università italiane.

Quando alle repubbliche succedettero i Principati, e il dispotismo cominciò ad esercitare i suoi perniciosi effetti nella società, quei grandi centri di coltura nazionale perdettero a poco a poco la loro autonomia, e furono incorporati alle varie istituzioni dipendenti dallo Stato. La libertà d'insegnamento sempre sospetta e invisa ai tiranni, non venne immediatamente abolita perchè troppo astuta era la politica di quei principi, ma menomata con parziali [314] limitazioni e riserve, e ristretta dentro limiti determinati.

I primi atti d'influenza governativa sulle università furono esercitate dai principi collo scopo di sorvegliare l'andamento degli studii, di proteggere la scienza e i suoi cultori. I disordini che si manifestavano nelle scuole, e le frequenti turbolenze

cui davano luogo le troppo vive emulazioni dei dotti, giustificavano in parte questa ingerenza, la quale veniva talvolta anche spontaneamente accettata dalle stesse università in cambio dell'alta protezione di un principe prodigo e liberale in favore degli studi che provvedesse al mantenimento delle scuole e allo stipendio degli'insegnanti. Così tacitamente i rispettivi principati si arrogarono il diritto di sorvegliare e dirigere le università che si trovavano nel loro territorio, di eleggervi ufficiali di propria scelta, di compilare e abrogare gli statuti, e di procedere alla nomina dei professori. E non solo lo Stato cominciò fin d'allora ad ingerirsi dell'ordinamento interno delle nostre università, ma ne limitò il numero largheggiando i principi della loro protezione colle università maggiori e con quelle specialmente che risiedevano nelle principali città del territorio. Infatti col sopraggiun-

gere del secolo decimoquinto lo spirito di accentramento che è inerente all'indole dei governi dispotici, cominciò a manifestarsi palesemente anche nell'ordinamento degli istituti scientifici di ogni provincia d'Italia. Nel luogo dove risiedeva il principe quasi ad ornamento della reggia, venivano fondate accademie, biblioteche ed altri centri di attività scientifica mentre nelle altre città deperivano gli studi, si chiudevano le scuole, e diminuiva il numero dei dotti che sedotti dalle lusinghe e dal fasto dei nuovi mecenati che andavano ad aumentare il numero dei loro cortigiani.

[315]

Quale fosse la vita delle corti italiane nel secolo decimoquinto si può rilevare dagli scrittori del tempo. I Medici di Firenze, i Visconti di Milano, gli Estensi di Modena, gli Scaligeri di Verona, i Mala-

testa della Marca, i Gonzaga di Mantova e tutti gli altri principi che dominavano in Italia, gareggiavano tra loro per proteggere le arti e le lettere, per avere ai loro stipendi gli uomini più illustri del secolo, per raccogliere i monumenti più rari e preziosi della coltura antica.

Il principe presiedeva i frequenti ritrovi dei dotti che vivevano nella sua corte, ascoltava con diletto le loro composizioni, suggeriva talvolta gli argomenti che dovevano trattare, manifestando sempre il desiderio che si perpetuassero nei poemi o nelle opere d'arte le gloriose gesta della propria famiglia, che se ne ricercassero le origini nei tempi eroici e favolosi della più remota antichità. I più grandi ingegni che per le mutate condizioni dei tempi dovevano adattarsi a vivere sotto la protezione di qualche potente, non poterono sfuggire all'influenza dei costumi corrotti delle

corti e divennero anch'essi per necessità adulatori. Il Tasso e l'Ariosto posero a fondamento dei loro immortali poemi le gesta eroiche degli antenati di quei principi che li avevano stipendiati e ciò per compiacere alla vanità dei loro mecenati. La dottrina degli eruditi, la fantasia dei poeti e degli artisti erano al servizio di questi superbi e vanagloriosi, i quali mentre ostentavano un culto profondo per il sapere, facilmente confondevano colla turba degli altri cortigiani i dotti che vivevano presso di loro e amareggiavano spesso con ram-pogne e sarcasmi quel pane che dividevano con essi alla propria mensa.

Nondimeno per quanto le corti fossero corruttrici delle lettere e delle arti; per quanto i principi sotto pretesto [316] di favorire i dotti e il culto del sapere cercassero di piegare gli animi e le menti dei popoli alle loro ambiziose mire, e coprissero

col fasto e la munificenza l'intento di dominare, è innegabile che dal secolo XV in poi si raccolsero all'ombra delle reggie i migliori ingegni del tempo, i quali trascurando le nobili gare dell'insegnamento che non procurava più gli antichi onori, si mettevano sotto la protezione dei potenti.

Molti di quei dotti che insegnavano nelle università erano ospiti dei principi e dividevano le cure della cattedra cogli uffici e le brighe del cortigiano, e dovevano necessariamente sacrificare l'indipendenza della ragione e le loro convinzioni scientifiche ai voleri dei loro mecenati.

Come nei secoli passati non si poteva aspirare ai più alti gradi sociali senza essersi guadagnata la pubblica stima professando l'insegnamento nelle università, così dal cinquecento in poi le corti divennero il centro principale della cultura

italiana e la protezione dei principi fu avidamente cercata dai dotti come l'unico mezzo per acquistare fama, ricchezza ed onori.

Anche il sorgere delle accademie contribuì a scemare importanza scientifica alle università italiane.

Questi nuovi centri di cultura resero la scienza al pari della nobiltà un privilegio di casta, e un titolo d'onore riserbato a pochi. E mentre le male signorie che nel cinquecento avevano invasa l'Italia distrussero la libertà civile e politica, le accademie spensero negli animi ogni nobile e virile ardimento e fecero aspra guerra all'indipendenza della ragione e alle libere indagini del vero.

In queste associazioni di letterati e di artisti si introdussero tutti i vizii e i corrotti costumi delle corti. Gli stessi misteriosi intrighi, le basse perse-

cuzioni, le sterili [317] invidie che dominavano gli animi dei famigliari dei principi, erano proprie degli accademici che, cortigiani anch'essi, si adularono a vicenda e coprivano la loro boriosa nullità con lodi esagerate e titoli pomposi.

Le accademie colle pastoie del pedantismo e colle velenose arti di una critica bugiarda, tolsero alle menti ogni originalità, e inaugurarono in Italia la servitù del pensiero.

La lingua nostra che nei secoli di Dante, del Petrarca, era tenuta in onore perchè parlata da un popolo libero, fu disprezzata dai dotti e lasciata al volgo. Le arti, perduta la spontaneità si corruppero per sforzo d'imitazione, e caddero nelle esorbitanze di una falsa scuola che segnò il principio della loro decadenza.

E ciò perchè le fonti vive della ispirazione che

veniva ai letterati e agli artisti dal convivere col popolo, mancarono col sopraggiungere del dispotismo; perchè nelle scuole i dotti non poterono più far sentire la loro voce e comunicare le cognizioni alla gioventù senza che la sospettosa vigilanza del governo non imponesse limiti e condizioni all'insegnamento, perchè in una parola la cultura non era più l'espressione del pensiero nazionale; ma strumento di servitù e di corruzione.

E tanto erano mutati i tempi, che i più insigni italiani si tenevano a gloria di appartenere all'una o all'altra di queste accademie. Il Berni, il Molza, il Casa, il Firenzuola, si disputavano l'onore di sedere fra gli accademici. Il Panormita e il Pontano fondavano un'accademia in Napoli; quella di Ferrara doveva essere inaugurata da un discorso del Tasso sopra un sonetto del Casa; quella di Modena aveva nel suo seno il Castelvetro, il celebre

competitore di Annibal Caro, e la Veneta eleggeva a suo cancelliere Bernardo Tasso.

[318]

La cura e lo zelo che posero i principi assistiti dai dotti del loro tempo nel raccogliere i monumenti della cultura classica che si trovavano sparsi in tutte le parti del mondo, favorì lo svolgimento del sapere al di fuori delle scuole, e così le università alle quali nei secoli precedenti era affidato tutto il movimento scientifico, si trovavano a dover competere colle corti nelle quali si adunavano le sparse traccie della civiltà romana e greca e offrivano il mezzo agli studiosi di erudirsi senza aiuto di maestri. I letterati più sommi del tempo erano distratti dalle cure dell'insegnamento a cagione dei frequenti viaggi che intraprendevano o spontaneamente o per commissione dei

principi nelle più lontane regioni d'Europa e in cerca di codici e manoscritti.

In buon punto giunse l'invenzione della stampa perchè in tanta gara di resuscitare gli antichi avanzi della cultura classica, per quanto fossero moltiplicati i copisti e trovassero nell'esercizio di quest'arte larghi compensi, non si poteva supplire col paziente lavoro della mano alla straordinaria diffusione dei libri e alle numerose richieste che ne facevano gli studiosi. La stampa propagando le cognizioni con maravigliosa celerità, estese i benefizi della scienza rendendo possibile a tutti senza aiuto di maestri e con poche spese, l'acquisto del sapere.

Nei secoli precedenti le cognizioni scientifiche erano nel dominio delle università, le quali ne facevano un monopolio. L'insegnamento orale era

il solo mezzo per comunicare le idee e non si poteva senza udire la viva voce di un professore divenire dotti. La stampa insieme alle Corti, alle Accademie distolse gran parte di quei che prima frequentavano le università, dall'accorrere alle lezioni, e chiedere l'investitura di gradi accademici poichè senza essere stato alle pubbliche scuole nè aver [319] conseguito il titolo di dottore ognuno poteva aspirare ai più alti gradi sociali e acquistare fama di sapiente.

Aggiungasi poi che gli stranieri i quali dapprima erano costretti, specialmente per lo studio delle leggi, a frequentare le nostre università, coll'invenzione della stampa e colla maggior diffusione dei libri, poterono senza allontanarsi dalla loro patria istruirsi nella giurisprudenza. Nel secolo decimosesto poi si moltiplicarono le scuole di diritto anche nelle università straniere, e così l'Ita-

lia venne a perdere il primato in questa scienza.

Se consultiamo gli storici troviamo infatti che le università italiane col secolo decimosesto cominciavano a scarseggiare di studenti forestieri e se alcuni ve ne rimasero fu perchè ve li attirava il nome di qualche famoso giureconsulto. Ma l'antico splendore di quei grandi corpi scientifici era ormai offuscato, e la loro decadenza dal cinquecento in poi divenne manifesta. Alla quale contribuì non poco lo avere i principi dovuto, per fine politico, scemare il numero delle immunità e privilegi di cui erano investiti gli scolari togliendo loro il godimento di quella autonomia che per lunghi secoli era stata loro concessa come un diritto inerente ai cultori della scienza.

La rapida trasformazione che subirono le nostre università di fronte a quelle straniere, e la più

pronta decadenza, deve attribuirsi anche alla loro diversa indole e al differente organismo. Infatti le università italiane come associazione indipendenti, non sentirono mai l'influenza di alcun potere, e vissero sempre di vita propria. Invece le università degli altri paesi come ad esempio quelle di Francia, di Spagna, d'Inghilterra e più tardi quelle di Germania, ebbero più frequenti contatti collo Stato il quale esercitò sempre la sua sorveglianza sulle [320] pubbliche scuole e prese parte alla compilazione degli statuti e all'elezione degli ufficiali universitarii.

Lo spirito repubblicano che dominò in Italia nel medio evo, s'infuse negli ordinamenti e nella vita scolastica, la quale come vedemmo, aveva comune colla società di quel tempo, gli odii di parte, le vive emulazioni e il sentimento d'indipendenza. Sopraggiunti i principati, si estinsero in Italia le li-

bertà municipali e le prime istituzioni che risentirono i dannosi effetti del dispotismo furono le università, e gli antichi ordinamenti scolastici cambiarono coi tempi nuovi, indole e scopo. Negli altri paesi invece dove l'autonomia dei Comuni non fu mai tanto estesa da escludere l'ingerenza dello Stato, le università se modificarono il loro organismo a seconda delle condizioni sociali e dei progressi della civiltà, ciò avvenne per l'opera lenta del tempo; mentre le italiane appena che sopraggiunse il dispotismo, dovettero subire un repentino cambiamento nella interna costituzione essendo state private ad un tratto della loro autonomia e di tutti quei privilegi che avevano tanto contribuito alla loro grandezza.

Ad affrettare la decadenza della civiltà e la corruzione nei costumi, contribuì non poco anche il predominio che, nel secolo decimosesto e più nei

seguenti, presero gli ecclesiastici negli istituti di pubblica istruzione. Diffusi in poco tempo gli ordini monastici per tutta l'Italia venne ad essi esclusivamente affidata l'educazione dei giovani, i quali dovevano compiere sotto la loro direzione il tirocinio degli studii.

Anche le università risentirono i gravi danni dell'influenza ecclesiastica, perchè la censura e l'Inquisizione limitarono il campo alla scienza e molti rami d'insegnamento vennero aboliti sotto pretesto che erano contrari [321] ai dogmi e ai precetti del culto cattolico. Le scienze politiche che cominciavano a prender luogo nelle università straniere erano guardate con sospetto fra noi come nemiche della fede e contrarie al paterno regime. Ai vescovi fu affidato il supremo potere delle università e il diritto di sorvegliare l'andamento degli studii e conferire i gradi accademici.

Gl'insegnanti erano scelti nel numero di quei che avendo dato lunga prova di cieca obbedienza al potere, e di fede incorrotta, potevano offrire al principe e alla Chiesa certa garanzia che le dottrine esposte dalla cattedra e le opinioni da essi professate in privato non avrebbero insinuato nei giovani il germe di principii e massime avverse alle autorità civili ed ecclesiastiche.

Così le università come tutti gli altri istituti scolastici d'Italia furono sottoposte all'assoluto dominio dei governi dispotici e della Corte romana.

Nel secolo decimosettimo peggiorarono le condizioni degli studi in Italia anche perchè molti di quei principi che si erano fatti protettori delle arti e delle lettere sentirono indebolita la loro potenza per effetto delle straniere dominazioni. Nel regno di Napoli, nella Sicilia, e nello stato di Milano do-

ve dominavano i governatori spagnuoli, le scuole non trovarono più nessuna protezione nel governo intento solo a spogliare i cittadini con enormi balzelli per conto di quei re che avevano mandato i loro eserciti in Italia come in terra di conquista.

Estinta la casa dei duchi d'Urbino passarono i loro dominii ai papi. Gli Estensi perduta Ferrara e ristretti ai ducati di Modena e di Reggio si videro mancare i mezzi per provvedere all'incremento delle lettere e delle arti ed emulare i loro predecessori. I duchi di Parma, e i Gonzaga impoveriti per le frequenti guerre ed invasioni [322] trascurarono le scuole e le accademie che avevano fondato. Soltanto i Medici e i duchi di Savoia seguirono le tradizioni dei loro antenati e accrebbero nei loro stati i centri della cultura.

Le università toscane e le piemontesi furono le sole che dessero in questo periodo qualche segno di attività scientifica. Sotto il regno di Emanuele Filiberto fu trasferita in Torino la sede degli studii e a quell'università vennero chiamati gli uomini più dotti del tempo. Anche i successori di Emanuele Filiberto protessero le lettere e le scienze e conservarono per lungo tempo alla università torinese quei privilegi che aveva goduto come le altre d'Italia nel medio evo.

Ben poco rimane a dire delle università italiane nei secoli successivi. Tutta la loro importanza scientifica, già diminuita al sopraggiungere dei principati può dirsi che cessasse affatto quando a questi subentrarono nel dominio d'Italia le signorie straniere.

Finchè l'Italia fu governata da principi di origine

nazionale, le nostre università sebbene andassero rapidamente decadendo per effetto del dispotismo che abolì la libertà d'insegnamento nelle scuole, e concentrò tutta l'attività scientifica nelle Corti e nelle Accademie, nondimeno conservarono qualche traccia degli antichi sistemi, e un certo uniforme andamento che ricordava in parte la loro origine e faceva sentire ancora l'influenza delle tradizioni e il vincolo comune della nazionalità.

Sopravvenute le dominazioni straniere, le università come tutti gli altri rami di pubblica amministrazione subirono una profonda modificazione nel loro intrinseco ordinamento e furono costituite sopra nuove basi e governate da diversi sistemi.

Quella stessa profonda e marcata divisione politica che [323] rese in poco tempo straniera l'una

per l'altra le provincie italiane e parve che avesse infranto per sempre il comune vincolo della nostra nazionalità, portò anche una grande trasformazione nei sistemi scolastici, e le nostre università mutarono le antiche leggi e la originaria loro costituzione per accettare i nuovi ordinamenti imposti dallo straniero.

Infatti dal secolo decimottavo in poi le università italiane non ebbero più un carattere loro proprio, e bastarono pochi anni perchè fossero affatto dimenticate quelle gloriose tradizioni scientifiche che dettero per molti secoli alla patria nostra il primato nella cultura civile di tutti i popoli.

FINE.